



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 3 del 18 Gennaio 2017

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 728

Verbale n. 70/4 con il quale il Consiglio Regionale nella seduta del 9.08.2016 ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016 - 2018. D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 "Approvazione delle Linee guida per l'attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018". Integrazioni e modifiche all'Allegato A. 6

DELIBERAZIONE 30.11.2016, n. 792

Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2016-2018. XVII variazione compensativa tra capitoli appartenenti a categorie e macroaggregati diversi per adeguamento Piano dei Conti. (capitoli vari).....74

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 20.10.2016, n. DPC023/80

Cava di ghiaia in località "San Benedetto" nel Comune di PACENTRO (AQ) Ditta F.lli Ciccone S.n.c. - Pacentro (AQ) Autorizzazione Decreto Regionale n. 7 del 06/03/200 - PROROGA.89

DETERMINAZIONE 04.11.2016, n. DPC023/84

Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128 - Presa d'atto di avvio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi - Ditta CONSALVI S.r.l.s. - Perano (CH).....89

DETERMINAZIONE 22.12.2016, n. DPC023/94

Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128 - Presa d'atto di avvio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi - Ditta ENERPLUS S.r.l. - SCAFA (PE).....90

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.01.2017, n. DPC026/01

D. Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità della determina regionale n. DPC026/252 del 27/10/2016 da: "La GAMMA SRL" a "LA GAMMA COMMERCIALE SRL".92

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 20.12.2016, n. DPD021/283

Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . - - Misura 211.....93

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 05.01.2017, n. DPE004/04

Art. 30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio per la cabinovia "Gravare - Toppe del Tesoro" sita in località Aremogna nei Comuni di Barrea e Roccaraso (AQ).96

DETERMINAZIONE 10.01.2017, n. DPE004/14

RM 19 seggiovia biposto monofune a c.p. "Campo Felice - Quota" (1542-1602 ml. s.l.m.) in Comune di Rocca di Cambio (AQ). D.M.10/2016 proroga della vita tecnica; L.R. 24/2005 autorizzazione regionale al pubblico esercizio.99

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 30.12.2016, n. DPF011/232

Recepimento "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti". Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 102

DETERMINAZIONE 30.12.2016, n. DPF011/236

Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca". 148

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza del 04.10.2016, n. 249. 187

Sentenza del 22.11.2016, n. 273. 189

Sentenza del 19.10.2016, n. 275. 191

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DELL'AQUILA

Decreto Presidente del 30.12.2016, n. 76. Accordo di Programma. 193

COMUNE DI AVEZZANO

Estratto determinazione dirigenziale-lavori di urbanizzazione primaria Via Marsala/ Via Jenner. 195

Estratto decreto di asservimento per imposizione di servitù coattiva al fine della realizzazione di condotta fognaria in Via Marsala/Via Jenner. 196

ENEL DISTRIBUZIONE

Spostamento di un tratto di linea elettrica aerea esterna in località Via Villa Maiella nel Comune di Guardiagrele. 198

U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio n. 37 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 199

Decreto di esproprio n. 38 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 204

Decreto di esproprio n. 39 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 209

Decreto di esproprio n. 40 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 214

Decreto di esproprio n. 41 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 220

Decreto di esproprio n. 42 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 225

Decreto di esproprio n. 43 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 230

Decreto di esproprio n. 44 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 235

Decreto di esproprio n. 45 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila. 242

Decreto di esproprio n. 46 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila	248
Decreto di esproprio n. 47 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila	254
Decreto di esproprio n. 48 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila	259

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 15.11.2016, n. 728

Verbale n. 70/4 con il quale il Consiglio Regionale nella seduta del 9.08.2016 ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016 - 2018. D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 "Approvazione delle Linee guida per l'attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018". Integrazioni e modifiche all'Allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- la L. 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 27.3.1998, n. 22 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000" e ss.ii.mm., e in particolare l'art. 4, co.6, del testo vigente, il quale stabilisce che i piani successivi a quello per le annualità 1998/2000 sono approvati con provvedimento del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 429/C del 29.6.2016 con la quale è stata proposta al Consiglio Regionale, in attuazione della sopra indicata L.R. n. 22/1998, l'approvazione del Piano Sociale Regionale 2016 - 2018;
- il Verbale n. 70/4 con il quale il Consiglio Regionale nella seduta del 9.08.2016 ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016 - 2018, pubblicato sul BURAT Speciale n. 114 del 9.09.2016;

EVIDENZIATO che il Piano Sociale Regionale 2016-2018, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. n. 22/1998, prevede l'emanazione, entro 30 giorni dall'approvazione della nuova

zonizzazione distrettuale, di Linee guida di accompagnamento all'attuazione del Piano stesso, con un contenuto minimo già indicato in termini di istruzioni per la stesura dei Piani Distrettuali Sociali, di indicatori di misurazione e format di supporto;

DATO ATTO che con la D.G.R. n. 475/C del 21.7.2016 è stata formulata la proposta al Consiglio Regionale per la definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali;

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale con Verbale n. 70/3 del 9 agosto 2016, pubblicato sul BURA Speciale del 9.09.2016, pubblicato sul BURAT Speciale n. 114 del 9.09.2016, ha approvato la definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali;

PRECISATO che:

- in attuazione del sopra richiamato Verbale del Consiglio Regionale l'assetto regionale risulta ricondotto dai 35 Ambiti Territoriali Sociali a 24 Ambiti Distrettuali Sociali, di riferimento per i Comuni, singoli o associati, nella programmazione delle politiche sociali territoriali e nell'organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari;
- la procedura per la costituzione degli Ambiti Distrettuali Sociali è stabilita dal Verbale Consiglio Regionale n. 70/4 del 9.08.2016;
- con D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 sono state approvate le Linee Guida di Attuazione, comprensive degli Allegati n. 1 e n. 2 allo stesso documento, al fine di dotare i Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali ed i costituendi Ambiti Distrettuali Sociali di atti normativi di dettaglio per quanto di competenza nell'attuazione del Piano Sociale Regionale 2016 - 2018;

RILEVATO che le Linee Guida di Attuazione prevedono, alla pagina n. 4, con riferimento alla PARTE 1. "LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI" - § 1.1. "Il processo di costituzione dei nuovi Ambiti" la "Eventuale formulazione della proposta di costituzione di una o più "Zone di gestione sociale", con istituzione delle relative

“Conferenze zonali dei Sindaci”, secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dal PSR”;

CONSIDERATO necessario, nel rispetto della funzionalità delle Linee in argomento, di definire con maggior dettaglio le condizioni per la costituzione delle possibili “Zone di gestione sociale”, al fine di garantirne basi minime ed uniformi sul territorio regionale ed al contempo fornire un criterio di discernimento oggettivo da parte degli Ambiti cui è demandata, contestualmente, la valutazione delle motivazioni addotte per l'accoglimento o meno delle proposte di costituzione di dette Zone;

RITENUTO di integrare e modificare la PARTE 1. “LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI” - § 1.1. dalle parole “Eventuale” alla parola “PSR” con il testo seguente:

“Il processo di costituzione dei nuovi Ambiti” delle Linee guida approvate con D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 come segue: “Eventuale formulazione della proposta di costituzione, debitamente motivata, di una o più “Zone di gestione sociale”, con istituzione delle relative “Conferenze zonali dei Sindaci”, nel rispetto dei seguenti criteri organizzativo/strutturali a garanzia di uniformità dell'ampiezza delle Zone:

- per Ambiti Distrettuali Sociali ove sono presenti 30 o più Comuni potranno essere costituite al massimo tre Zone di Gestione;
- per Ambiti Distrettuali Sociali ove sono presenti da un minimo di 5 e fino a 29 Comuni potranno essere costituite al massimo due Zone di Gestione.”

RILEVATA la necessità di integrare la pag. 23 delle Linee Guida di Attuazione, All. A alla DGR n. 616 del 26.09.2016, penultimo capoverso, con il seguente periodo: “In applicazione dell'art. 6 della L.R. 22/1998, e con riferimento alla triennalità del Piano sociale regionale 2016-2018, i servizi ed interventi del Piano sociale distrettuale sono programmati per il biennio 2017-2018 con indicazione della spesa prevista di attuazione.”;

RITENUTO, pertanto, di apportare le sopra evidenziate modifiche e integrazioni alle Linee Guida di Attuazione, All. A alla DGR n. 616 del 26.09.2016, secondo la formulazione di cui

all'Allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

RILEVATA, inoltre, la necessità di riformulare l'Allegato n. 1 alle Linee Guida di Attuazione di cui alla DGR n. 616 del 26.09.2016, come da Allegato 1 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, precisando che l'Allegato 2 alle Linee Guida di Attuazione di cui alla DGR n. 616/2016 rimane inalterato;

DATO ATTO che:

1. il Dirigente del “Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario”, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo.

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:

1. **di apportare** modifiche e integrazioni all'All. A alla DGR n. 616 del 26.09.2016, secondo la formulazione di cui all'Allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. **di integrare** e modificare la PARTE 1. “LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI” - § 1.1. dalle parole “Eventuale” alla parola “PSR” con il testo seguente:
“Il processo di costituzione dei nuovi Ambiti” delle Linee guida approvate con D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 come segue: “Eventuale formulazione della proposta di costituzione, debitamente motivata, di

una o più "Zone di gestione sociale", con istituzione delle relative "Conferenze zonali dei Sindaci", nel rispetto dei seguenti criteri organizzativo/strutturali a garanzia di uniformità dell'ampiezza delle Zone:

- per Ambiti Distrettuali Sociali ove sono presenti 30 o più Comuni potranno essere costituite al massimo tre Zone di Gestione;
- per Ambiti Distrettuali Sociali ove sono presenti da un minimo di 5 e fino a 29 Comuni potranno essere costituite al massimo due Zone di Gestione.";


3. **di apportare** modifiche e integrazioni alla pag. 23 delle Linee Guida di Attuazione, All. A alla DGR n. 616 del 26.09.201, inserendo al penultimo capoverso il seguente periodo: "In applicazione dell'art. 6 della L.R. 22/1998, e con riferimento alla triennalità del Piano sociale regionale 2016-2018, i servizi ed interventi del Piano sociale distrettuale sono programmati per il biennio 2017-2018 con indicazione della spesa prevista di attuazione.";
4. **di riformulare** l'Allegato n. 1 alle Linee Guida di Attuazione di cui alla DGR n. 616 del 26.09.2016, come da Allegato 1 al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, precisando che l'Allegato 2 alle Linee Guida di Attuazione di cui alla DGR n. 616/2016 rimane inalterato;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURAT e sul sito www.osr.regione.abruzzo.it.

Segue Allegato

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

All. A

REGIONE
ABRUZZO



Piano sociale regionale 2016-2018


Linee guida di attuazione



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **728** del **15 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali



Piano sociale regionale 2016-2018

Linee guida di attuazione

Il presente Documento di "Linee guida di attuazione" è previsto dal Piano sociale regionale 2016-2018, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016. La finalità del Documento è quella di facilitare il compito di quanti sono impegnati nella programmazione sociale e socio-sanitaria a livello locale, integrando le previsioni del Piano regionale con la disciplina di dettaglio riferita, in particolare, alla stesura del Piano sociale di Ambito distrettuale.

Indice delle Linee Guida

PARTE 1. LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI	3
1.1. Il processo di costituzione dei nuovi Ambiti.....	3
1.2. Gli assetti gestionali, le modalità e gli strumenti	14
PARTE 2. LA FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE	15
2.1. Iter formativo del Piano	15
2.2. I contenuti	18
2.3. L'assegnazione e la gestione delle risorse	21
PARTE 3. LA CONVENZIONE SOCIO-SANITARIA.....	25
3.1. I contenuti	25
3.2. Soggetti coinvolti e modalità formative.....	26
PARTE 4. LA FASE TRANSITORIA	27
4.1. Disposizioni applicative.....	27
PARTE 5. ALLEGATI.....	27
Allegato 1 - Il format del Piano distrettuale sociale.....	27
Allegato 2 - Lo schema tipo della convenzione socio-sanitaria.....	27

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali**PARTE I. LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI****1.1. Il processo di costituzione dei nuovi Ambiti**

La nuova articolazione territoriale del sistema regionale di interventi e servizi sociali, basata su Ambiti distrettuali sociali, rappresenta una delle novità di maggior rilievo previste dai recenti atti di programmazione del Consiglio Regionale.

La fase costitutiva dei nuovi Ambiti distrettuali è propedeutica alla successiva impostazione del Piano sociale dell'Ambito e coinvolge direttamente i Sindaci di tutti i Comuni abruzzesi, i quali, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo che loro compete, sono chiamati a dare avvio e a guidare il processo di nascita degli Ambiti stessi.

Il procedimento da seguire è disciplinato dal Piano sociale regionale 2016-2018 (PSR), con la previsione di disposizioni dettagliate per gli Ambiti formati da più Comuni, per i quali è necessario provvedere preliminarmente alla costituzione della Conferenza dei Sindaci.

Negli altri Ambiti, invece, il Sindaco potrà procedere direttamente all'avvio della fase di programmazione, adottando le decisioni e gli atti previsti a tale scopo, come successivamente descritti. (PSR, § III.1)

Per gli Ambiti pluricomunali, il processo di formale costituzione precede l'avvio dell'attività di programmazione e richiede l'assolvimento di adempimenti diversi finalizzati a definire l'assetto istituzionale e gestionale del sistema locale di servizi e interventi sociali di cui l'Ambito stesso è responsabile.

Nell'elenco che segue sono richiamati in sintesi gli adempimenti da fronteggiare, come previsti dal PSR nella sezione "Costituzione degli Ambiti distrettuali sociali" del paragrafo III.1:

- Convocazione della prima riunione della Conferenza dei Sindaci. L'iniziativa compete al Sindaco del Comune di maggior dimensione demografica dell'Ambito distrettuale, che provvede a convocare tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito, nella sede ritenuta più opportuna.
- Insediamento della Conferenza, validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto, e adozione delle deliberazioni preliminari a maggioranza semplice dei presenti:
 - approvazione delle norme di convocazione e funzionamento della Conferenza;
 - elezione del coordinatore, con funzioni di presidenza e legale rappresentanza della Conferenza. Il PSR stabilisce che il coordinatore sia individuato nel legale rappresentante dell'Ente capofila dell'Ambito distrettuale (ECAD). In ogni caso, le funzioni di coordinatore della Conferenza dei Sindaci, nelle more dell'elezione, sono svolte dal Sindaco del Comune di maggior dimensione demografica.
- Formulazione della proposta di forma associativa per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali, da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali.
- Formulazione della proposta di individuazione dell'ECAD, contestualmente alla decisione sulla forma associativa, e definizione della disciplina del funzionamento, comprese le

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

disposizioni sui rapporti fra gli enti dell'Ambito. Il PSR stabilisce che l'ECAD debba essere individuato, in ordine di priorità:

- tra le Unioni di Comuni eventualmente costituite nel territorio dell'Ambito;
 - in uno dei Comuni dell'Ambito (si ritiene, attraverso la forma associativa della convenzione ex art. 30, D.Lgs. 267/2000);
 - in "altra forma prevista dalla normativa vigente".
- Eventuale formulazione della proposta di costituzione, debitamente motivata, di una o più "Zone di gestione sociale", con istituzione delle relative "Conferenze zonali dei Sindaci", nel rispetto dei seguenti criteri organizzativo/strutturali a garanzia di uniformità dell'ampiezza delle Zone:
- per Ambiti Distrettuali Sociali ove sono presenti 30 o più Comuni potranno essere costituite al massimo tre Zone di Gestione;
 - per Ambiti Distrettuali Sociali ove sono presenti da un minimo di 5 e fino a 29 Comuni potranno essere costituite al massimo due Zone di Gestione.

Le Conferenze zonali hanno compiti limitati agli aspetti gestionali dei servizi che l'Ambito ha affidato alla gestione della Zona, restando attribuita alla Conferenza dei Sindaci la responsabilità di indirizzo politico-amministrativo riferita all'intero ambito distrettuale (compiti di programmazione, gestione generale, valutazione, rendicontazione, etc.).


L'attività di costituzione dei nuovi Ambiti deve concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione del provvedimento regionale di definizione della nuova articolazione territoriale. L'infruttuosa decorrenza del termine, oltre alla mancata erogazione in favore dell'Ambito inadempiente delle risorse finanziarie previste dal PSR, determina l'attivazione del potere sostitutivo da parte della Regione, secondo le disposizioni dell'art. 136 del D. Lgs. 267/2000.

Si riportano di seguito le articolazioni dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali, la cui definizione è stata approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70/3 del 9 agosto 2016.

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

Tabella 1 - Ambiti Distrettuali Sociali della Provincia di L'Aquila

ID	Ambito pre-esistente	Distretto L.R. 5-2008	Ambito Distrettuale	Area distrettuale	Comune	Prov
AMBITO DISTRETTUALE n. 1 - L'AQUILA						
10	L'AQUILA	DSB - AQ-01	L'AQUILA	L'AQUILA	L'AQUILA	AQ
AMBITO DISTRETTUALE n. 2 - MARSICA 1						
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	CAPPADOCIA	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	CARSOLI	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	CELANO	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	COLLELONGO	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	LUCO NEI MARSÌ	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	MAGLIANO DE' MARSÌ	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	MASSA D'ALBE	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	ORICOLA	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	PERETO	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	ROCCA DI BOTTE	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	SANTE MARIE	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	SCURCOLA MARSICANA	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	TAGLIACOZZO	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	TRASACCO	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	VILLAVALLELONGA	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	OVINDOLI	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	AIELLI	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	BISEGNA	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	CERCHIO	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	COLLARMELE	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	GIOIA DEI MARSÌ	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	LECCE DEI MARSÌ	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	ORTONA DEI MARSÌ	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	ORTUCCHIO	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	PESCINA	AQ
15	VALLE DEL GIOVENCO	DSB - AQ-02	MARSICA 1	MARSICA	SAN BENEDETTO DEI MARSÌ	AQ
12	MARSICA	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	CASTELLAFIUME	AQ
14	VALLE ROVETO	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	BALSORANO	AQ
14	VALLE ROVETO	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	CANISTRO	AQ
14	VALLE ROVETO	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	CAPISTRELLO	AQ
14	VALLE ROVETO	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	CIVITA D'ANTINO	AQ
14	VALLE ROVETO	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	CIVITELLA ROVETO	AQ
14	VALLE ROVETO	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	MORINO	AQ
14	VALLE ROVETO	DSB - AQ-03	MARSICA 1	MARSICA	S. VINCENZO VALLE ROVETO	AQ
AMBITO DISTRETTUALE n. 3 - MARSICA 2						
16	AVEZZANO	DSB - AQ-03	MARSICA 2	MARSICA	AVEZZANO	AQ
AMBITO DISTRETTUALE n. 4 - PELIGNO						
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali


17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	BUGNARA	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	CAMPO DI GIOVE	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	CANSANO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	COCULLO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	CORFINIO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	INTRODACQUA	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	PACENTRO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	PETTORANO SUL GIZIO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	PRATOLA PELIGNA	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	PREZZA	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	RAIANO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	ROCCACASALE	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	SCANNO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	VILLALAGO	AQ
17	VALLE PELIGNA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	VITTORITO	AQ
18	SULMONA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	SULMONA	AQ
AMBITO DISTRETTUALE n. 5 - MONTAGNE AQUILANE						
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	BARETE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAMPOTOSTO	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAMPIGNANO	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	FOSSA	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	LUCOLI	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	MONTEREALE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	OCRE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	PIZZOLI	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. EUSANIO FORCONESE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	SCOPPITO	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	TORNIMPARTE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	VILLA S. ANGELO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	BARISCIANO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CALASCIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAPESTRANO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAPORCIANO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CARAPPELLE CALVISIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	COLLEPIETRO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	NAVELLI	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	OFENA	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	POGGIO PICENZE	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	PRATA D'ANSIDONIA	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. PIO DELLE CAMERE	AQ


Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. STEFANO DI SESSANIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	VILLA S. LUCIA	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	ACCIANO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	FAGNANO ALTO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	FONTECCHIO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	CASTEL DI IERI*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	CASTELVECCHIO SUBEQUO*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	GAGLIANO ATERNO*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	GORIANO SICOLI*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	MOLINA ATERNO*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	SECINARO*	AQ
AMBITO DISTRETTUALE n. 6 - SANGRINO						
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	ALFEDENA	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	ATELETA	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	BARREA	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	CASTEL DI SANGRO	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	CIVITELLA ALFEDENA	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	OPI	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	PESCASSEROLI	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	PESCOCOSTANZO	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	RIVISONDOLI	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	ROCCARASO	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	SCONTRONE	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-06	SANGRINO	PELIGNO-SANGRINA	VILLETTA BARREA	AQ
19	SANGRO AQUILANO	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO-SANGRINA	ROCCA PIA	AQ

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

Tabella 2 - Ambiti Distrettuali Sociali della Provincia di Chieti

ID	Ambito pre-esistente	Distretto I.R. 5-2008	Ambito Distrettuale	Distretto	Comune	Prov
AMBITO DISTRETTUALE n. 7 – VASTESE						
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	CASALBORDINO	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	POLLUTRI	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	TORINO DI SANGRO	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	VILLALFONSINA	CH
24	VASTESE	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	VASTO	CH
26	COSTA SUD	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	CUPELLO	CH
26	COSTA SUD	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	FRESAGRAN DINARIA	CH
26	COSTA SUD	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	LENTELLA	CH
26	COSTA SUD	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	SAN SALVO	CH
AMBITO DISTRETTUALE n. 8 – CHIETI						
30	CHIETI	DSB - CH-02	CHIETI	CHIETI	CHIETI	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-07	MARRUCINO	CHIETI	CASALINCONTRADA	CH
AMBITO DISTRETTUALE n. 9 – VAL DI FORO						
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-03	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	FRANCAVILLA AL MARE	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-03	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	MIGLIANICO	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-03	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	RIPA TEATINA	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-03	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	S. GIOVANNI TEATINO	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-03	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	TORREVECCHIA TEATINA	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-03	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	VACRI	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-03	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	VILLAMAGNA	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-07	VAL DI FORO	FRANCAVILLA	ARI	CH
AMBITO DISTRETTUALE n. 10 – ORTONESE						
28	ORTONESE	DSB - CH-04	ORTONESE	ORTONA	ARIELLI	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-04	ORTONESE	ORTONA	CANOSA SANNITA	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-04	ORTONESE	ORTONA	CRECCHIO	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-04	ORTONESE	ORTONA	GIULIANO TEATINO	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-04	ORTONESE	ORTONA	ORTONA	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-04	ORTONESE	ORTONA	POGGIOHORITO	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-04	ORTONESE	ORTONA	TOLLO	CH
AMBITO DISTRETTUALE n. 11 – FRENTANO						
22	LANCIANO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	LANCIANO	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	CASTELFRENTANO	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	POSSACESIA	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	PRISA	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	MOZZAGROGNA	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	ROCCA S. GIOVANNI	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	S. MARIA IMBARO	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	S. VITO CHIETINO	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-05	FRENTANO	LANCIANO	TREGLIO	CH
AMBITO DISTRETTUALE n. 12 – SANGRO-AVENTINO						
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	ALTINO	CH



Regione Abruzzo Assessorato alle Politiche sociali

20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	CASOLI	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	CIVITELLA M. RAIMONDO	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	COLLEDIMACINE	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	GESSOPALENA	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	LAMA DEI PELIGNI	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	LETTOPALENA	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	PALENA	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	PENNADOMO	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	ROCCASCALEGNA	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	TARANTA PELIGNA	CH
20	AVENTINO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	TORRICELLA PELIGNA	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	ARCHI	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	ATESSA	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	BOMBA	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	BORRELLO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	CIVITALUPARELLA	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	COLLEDIMEZZO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	FALLO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	GAMBERALE	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	MONTAZZOLI	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	MONTEFERRANTE	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	MONTELAPIANO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	MONTENERODOMO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	PERANO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	PIETRAFERRAZZANA	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	PIZZOFERRATO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	QUADRI	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	ROIO DEL SANGRO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	ROSELLO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	TORNARECCIO	CH
21	SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	VILLA S. MARIA	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	PAGLIETA	CH
23	BASSO SANGRO	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	S. EUSANIO DEL SANGRO	CH
27	MAIELLETTA	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	FARA SAN MARTINO	CH
27	MAIELLETTA	DSB - CH-06	SANGRO-AVENTINO	SANGRO-AVENTINO	PALOMBARO	CH
AMBITO DISTRETTUALE n. 13 - MARRUCINO						
27	MAIELLETTA	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	GUARDIAGRELE	CH
27	MAIELLETTA	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	PENNAPIEDIMONTE	CH
27	MAIELLETTA	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	PRETORO	CH
27	MAIELLETTA	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	RAPINO	CH
27	MAIELLETTA	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	ROCCAMONTEPIANO	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	FILETTO	CH
28	ORTONESE	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	ORSOGNA	CH

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

29	FORO-ALENTO	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	BUCCHIANICO	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	CASACANDITELLA	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	FARA FILIORUM PETRI	CH
29	FORO-ALENTO	DSB - CH-07	MARRUCINO	GUARDIAGRELE	S. MARTINO SULLA MARRUCINA	CH
AMBITO DISTRETTUALE n. 14 - ALTO VASTESE						
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	CARPINETO SINELLO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	CARUNCHIO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	CASALANGUIDA	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	CASTELGUIDONE	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	CELENZA SUL TRIGNO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	DOGLIOLA	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	FRAINE	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	FURCI	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	GISSI	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	GUILMI	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	LISCIA	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	PALMOLI	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	ROCCASPINALVETI	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	S. BUONO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	S. GIOVANNI LIPIONI	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	SCHIAVI D'ABRUZZO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	TORREBRUNA	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-08	ALTO VASTESE	ALTO VASTESE	TUFILLO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	MONTEODORISIO	CH
25	ALTO VASTESE	DSB - CH-01	VASTESE	VASTO-COSTA SUD	SCERNI	CH


 Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

Tabella 3 - Ambiti Distrettuali Sociali della Provincia di Pescara

ID	Ambito pre-esistente	Distretto L.R. 5-2008	Ambito Distrettuale	Distretto	Comune	Prov.
AMBITO DISTRETTUALE n. 15 - PESCARA						
31	PESCARA	DSB - PE-01-02	PESCARA	PESCARA	PESCARA	PE
AMBITO DISTRETTUALE n. 16 - METROPOLITANO						
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-03	METROPOLITANO	METROPOLITANA	CAPPELLE SUL TAVO	PE
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-03	METROPOLITANO	METROPOLITANA	CEPAGATTI	PE
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-03	METROPOLITANO	METROPOLITANA	CITTÀ' S. ANGELO	PE
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-06	METROPOLITANO	METROPOLITANA	ELICE	PE
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-03	METROPOLITANO	METROPOLITANA	MOSCUFO	PE
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-03	METROPOLITANO	METROPOLITANA	NOCCIANO	PE
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-03	METROPOLITANO	METROPOLITANA	PIANELLA	PE
33	A. METR. PESCARESE	DSB - PE-03	METROPOLITANO	METROPOLITANA	SPOLTORE	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	METROPOLITANO	METROPOLITANA	ROSCIANO	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	METROPOLITANO	METROPOLITANA	BRITTOLI	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	METROPOLITANO	METROPOLITANA	CATIGNANO	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	METROPOLITANO	METROPOLITANA	CIVITAQUANA	PE
AMBITO DISTRETTUALE n. 17 - MONTAGNA PESCARESE						
34	VESTINA	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	BUSSI SUL TIRINO	PE
34	VESTINA	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE
34	VESTINA	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	CORVARA	PE
34	VESTINA	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	PESCOSANSONESCO	PE
34	VESTINA	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	PIETRANICO	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	ABBATEGGIO	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	ALANNO	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	BOLOGNANO	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	CARAMANICO TERME	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	CUGNOLI	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	LETTOMANOPPELLO	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	MANOPPELLO	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	POPOLI	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	ROCCAMORICE	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	SALLE	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	SAN VALENTINO IN A.C.	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	SANTEUFEMIA A MAIELLA	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	SCAFA	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	SERRAMONACESCA	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	TOCCO DA CASAURIA	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	TORRE DEI PASSERI	PE
35	MAIELLA-MORRONE	DSB - PE-04	MONTAGNA PESCARESE	MAIELLA MORRONE	TURRIVALIGNANI	PE
AMBITO DISTRETTUALE n. 18 - MONTESILVANO						
32	MONTESILVANO	DSB - PE-05	MONTESILVANO	MONTESILVANO	MONTESILVANO	PE
AMBITO DISTRETTUALE n. 19 - VESTINO						

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	CARPINETO DELLA NORA	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	CIVITELLA CASANOVA	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	COLLECORVINO	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	FARINDOLA	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	LORETO APRUTINO	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	MONTEBELLO DI BERTONA	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	PENNE	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	PICCIANO	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	VICOLI	PE
34	VESTINA	DSB - PE-06	VESTINO	VESTINA	VILLA CELLERA	PE


 Regione Abruzzo Assessorato alle Politiche sociali

Tabella 4 - Ambiti Distrettuali Sociali della Provincia di Teramo

ID	Ambito pre-esistente	Distretto L.R. 5-2008	Ambito Distrettuale	Distretto	Comune	Prov.
AMBITO DISTRETTUALE n. 20 – TERAMO						
05	TERAMO	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	TERAMO	TE
AMBITO DISTRETTUALE n. 21 – VAL VIBRATA						
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	ALBA ADRIATICA	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	ANCARANO	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	COLONNELLA	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	CONTROGUERRA	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	CORROPOLI	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	MARTINSICURO	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	NERETO	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	SANT'OMERO	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	TORANO NUOVO	TE
02	VIBRATA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	TORTORETO	TE
04	LAGA	DSB - TE-02	VAL VIBRATA	VAL VIBRATA	CIVITELLA DEL TRONTO	TE
AMBITO DISTRETTUALE n. 22 – TORDINO-VOMANO						
01	TORDINO	DSB - TE-03	TORDINO VOMANO	ROSETO	BELLANTE	TE
01	TORDINO	DSB - TE-03	TORDINO VOMANO	ROSETO	GIULIANOVA	TE
01	TORDINO	DSB - TE-03	TORDINO VOMANO	ROSETO	MOSCIANO S. ANGELO	TE
08	COSTA SUD 2	DSB - TE-03	TORDINO VOMANO	ROSETO	MORRO D'ORO	TE
08	COSTA SUD 2	DSB - TE-03	TORDINO VOMANO	ROSETO	NOTARESCO	TE
08	COSTA SUD 2	DSB - TE-03	TORDINO VOMANO	ROSETO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE
AMBITO DISTRETTUALE n. 23 – FINO-CERRANO						
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	ARSITA	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	BISENTI	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	CASTIGLIONE M. RAIMONDO	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	CASTILENTI	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	CELLINO ATTANASIO	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	CERMIGNANO	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	MONTEFINO	TE
07	COSTA SUD 1	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	ATRI	TE
07	COSTA SUD 1	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	PINETO	TE
07	COSTA SUD 1	DSB - TE-04	FINO-CERRANO	ATRI	SILVI	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	BASCIANO	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	CANZANO	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	CASTELLALTO	TE
03	FINO-VOMANO	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	PENNA S. ANDREA	TE
AMBITO DISTRETTUALE n. 24 – GRAN SASSO - LAGA						
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	CASTEL CASTAGNA	TE
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	CASTELLI	TE
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	COLLEDARA	TE
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	CROGNALITO	TE

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	FANO ADRIANO	TE
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	MONTORIO AL VOMANO	TE
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	PIETRACAMELA	TE
06	GRAN SASSO	DSB - TE-05	GRAN SASSO	MONTORIO	TOSSICIA	TE
04	LAGA	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	CAMPLI	TE
04	LAGA	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	CORTINO	TE
04	LAGA	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	ROCCA S. MARIA	TE
04	LAGA	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	TORRICELLA SICURA	TE
04	LAGA	DSB - TE-01	TERAMO	TERAMO	VALLE CASTELLANA	TE

1.2. Gli assetti gestionali, le modalità e gli strumenti

In materia di servizi sociali, oltre alla individuazione degli ambiti territoriali, la Regione ha il compito di determinare le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, ferma restando la titolarità dei Comuni delle funzioni amministrative relative ai servizi sociali, compresa la definizione degli assetti più funzionali alla gestione dei servizi stessi.

Le scelte regionali in materia sono tradotte nel PSR in strategie generali e disposizioni di diversa natura, che concorrono all'attuazione della prospettiva generale dell'integrazione territoriale del sistema dei servizi, partendo dal livello di Ambito distrettuale (PSR, § II.1).

Funzionale a tale scopo è già il lavoro di costruzione ed attuazione del Piano sociale distrettuale, da sviluppare anche secondo l'orientamento della strategia-chiave del PSR che punta al coordinamento della programmazione, con la progressiva integrazione tra i sistemi che concorrono al benessere sociale e di salute delle persone (Cfr. PSR, § II.3), scelta che si sviluppa attraverso le **tre direttrici strategiche**:

- del coordinamento fra gli strumenti della programmazione, sia a livello regionale che locale;
- del coordinamento fra i sistemi e la loro progressiva integrazione;
- della gestione integrata delle risorse finanziarie.

Oltre alle strategie, sono previsti dal PSR anche modalità e strumenti specifici di gestione, tra i quali:

- la possibilità di istituire le Zone di gestione sociale, come meglio precisato successivamente;
- l'Ufficio di Piano, presente in tutti gli Ambiti, di cui sono previsti potenziamento ed incentivazione, anche in attuazione delle indicazioni organizzative emanate con l'apposito atto di indirizzo previsto dal PSR (§ III.1), pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare dei Comuni;
- l'impulso dato all'integrazione socio-sanitaria, in particolare con l'istituzione della Conferenza locale socio-sanitaria e la previsione della convenzione tra Ambito e Azienda USL;
- la previsione di un regime differenziato tra strumenti di attuazione diretta e quelli di attuazione indiretta del Piano sociale distrettuale, con l'inserimento progressivo nelle scelte di programmazione dell'Ambito di tutte le fonti di finanziamento disponibili.

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

PARTE 2: LA FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE

2.1. Iter formativo del Piano

Il Piano sociale di Ambito Distrettuale (in breve: Piano sociale distrettuale) è il principale strumento di progettazione e attuazione, in modo unitario e integrato, del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio. Ai Comuni, organizzati secondo l'articolazione degli Ambiti distrettuali, è affidato il compito di utilizzarlo efficacemente per l'attuazione delle politiche sociali territoriali, compresa l'individuazione degli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed ai rapporti con i cittadini, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione regionale.

Il processo di formazione del Piano sociale distrettuale è guidato innanzitutto dalle **nuove priorità** per la programmazione sociale introdotte con il PSR e, in particolare, dalle aree specifiche di impegno per tutto il sistema regionale degli interventi e servizi sociali, rappresentate da una nuova governance pubblica delle politiche sociali, dal rafforzamento del ruolo svolto dal terzo settore e dalla società civile nel suo complesso, da una maggiore connessione tra i diversi attori della programmazione sociale. (Cfr. PSR, § II.1)

Il PSR, inoltre, prima di definire nel dettaglio le fasi attraverso cui si sviluppa l'iter formativo del Piano sociale distrettuale, descrive le **strategie specifiche** e le modalità di svolgimento dello stesso iter, alle quali il programmatore locale deve attenersi nel suo lavoro di impostazione ed approvazione del nuovo Piano. (Cfr. PSR, § III.2)

Gli **attori** coinvolti direttamente nella formazione del Piano sociale distrettuale, come individuati dal PSR, sono:

- **La Conferenza dei Sindaci o il Sindaco** negli Ambiti monocomunali, ai quali è affidata la responsabilità istituzionale e di indirizzo politico-amministrativo dell'intero processo di programmazione, che si concretizza anche nell'adozione di atti di particolare rilevanza, quali la nomina del Gruppo di Piano, l'approvazione del profilo sociale e la stessa definizione dell'accordo di programma di adozione del Piano.
- **L'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale (ECAD)**, espressione dei Comuni dell'Ambito, che assicura la regia generale dei processi da attuare.
- **Il Gruppo di Piano**, che assolve alla duplice funzione di svolgere compiti anche rilevanti, come quello della stesura del documento di Piano, e di costituire luogo ed occasione di partecipazione reale alla costruzione del Piano sociale da parte delle diverse realtà istituzionali e sociali presenti nell'Ambito. La composizione del Gruppo di Piano è prestabilita dal Sindaco/Conferenza dei Sindaci, cercando di assicurare sia la più ampia rappresentatività possibile (ricorrendo a rappresentanti unici designati dalle categorie interessate), sia la necessaria operatività, evitando di appesantire inutilmente la struttura dell'organismo. In ogni caso, si richiama l'attenzione sull'obbligo stabilito dal PSR di assicurare la conoscibilità di tutto il procedimento di nomina del Gruppo di Piano attraverso la pubblicazione all'albo dell'ECAD e altre forme di divulgazione individuate ed indicate dal Sindaco/Conferenza dei Sindaci. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Gruppo di Piano si riunisce almeno una volta l'anno.
- **La Conferenza locale integrata socio-sanitaria (CLISS)**, formata dal Sindaco/Conferenza dei Sindaci e dal Direttore generale dell'Azienda USL, o loro delegati, da costituire

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

formalmente fin dall'avvio del processo di programmazione. Alla Conferenza, infatti, è affidato anche il compito di definire l'esercizio associato delle funzioni socio-sanitarie, formalizzate successivamente nella Convenzione socio-sanitaria, da sottoscrivere ed allegare al Piano sociale distrettuale. Alla CLISS va assicurato da parte dell'ECAD e dell'Azienda USL il necessario supporto organizzativo per lo svolgimento della sua attività (convocazione delle riunioni, verbalizzazione, segreteria, ecc.).

- **L'Ufficio di Piano**, a cui compete assicurare il necessario apporto tecnico e amministrativo, durante tutto il processo di programmazione, non solo al livello istituzionale, ma anche al Gruppo di Piano, fornendogli la più ampia assistenza, in particolare durante la delicata fase di impostazione del documento di Piano. L'Ufficio di Zona sociale, di cui si avvalgono le Zone di gestione sociale eventualmente istituite negli Ambiti pluricomunali, svolge compiti strumentali di natura tecnica e amministrativa limitati agli aspetti gestionali riferiti ai servizi affidati in gestione alla Zona da parte dell'Ambito distrettuale.

Si richiama l'attenzione sul principio di unitarietà del processo di programmazione territoriale, più volte sancito dal PSR oltre che dalla normativa di riferimento (in particolare, artt. 3 e 8, legge 328/2000), in attuazione del quale il Piano sociale distrettuale viene predisposto ed attuato in forma unitaria ed integrata, anche in caso di istituzione delle "Zone di gestione speciale" negli Ambiti pluricomunali. Queste ultime, infatti, godono di autonomia decisionale limitatamente alle scelte relative alla gestione degli interventi e dei servizi espressamente individuati dalla Conferenza dei Sindaci ed inseriti nel Piano sociale distrettuale, nel rispetto della unicità degli obiettivi da raggiungere per l'intero Ambito e delle modalità di valutazione dei risultati e di rendicontazione della spesa sostenuta. (Cfr. PSR § III.1)

L'iter formativo del Piano sociale distrettuale è già dettagliatamente previsto e disciplinato dal PSR (v. § III.2). La Tabella 1 ne riporta sinteticamente lo sviluppo, unitamente all'indicazione dei soggetti direttamente coinvolti come attori nella realizzazione delle singole fasi. L'iter si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di programma che approva il Piano sociale distrettuale da parte dei diversi soggetti coinvolti, in particolare: i Comuni dell'Ambito, l'ECAD, l'Azienda USL, le ASP, gli altri soggetti istituzionali e sociali.

Al documento di Piano sociale distrettuale, come stabilito dal PSR (§ III.2), devono essere allegati ed inviati alla Regione unitamente al Piano:

- l'accordo di programma;
- lo schema di regolamento per l'accesso ai servizi;
- la convenzione socio-sanitaria stipulata fra l'Ambito distrettuale e l'Azienda USL;
- il verbale di concertazione sindacale.


 Regione Abruzzo Assessorato alle Politiche sociali

Tabella 1: SINTESI DELL'ITER FORMATIVO DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE E SOGGETTI ATTORI		
FASI	SOGGETTI	
	AMBITI MONOCOMUNALI	AMBITI PLURICOMUNALI
A: AVVIO DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE		
Determinazioni preliminari:		
<ul style="list-style-type: none"> - modalità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali (in particolare l'Azienda USL) e sociali - composizione del Gruppo di Piano - avvio concertazione con Azienda USL - nomina del Gruppo di Piano - costituzione della Conferenza locale integrata socio-sanitaria (CLISS) - apertura del tavolo di concertazione con i sindacati 	Sindaco	Coordinatore della Conferenza dei Sindaci
B: PROFILO SOCIALE		
Stesura del profilo sociale per l'analisi dei bisogni e la conoscenza dell'esistente	Gruppo di Piano / ECAD / Ufficio di Piano	
Approvazione del profilo sociale	Sindaco	Conferenza dei Sindaci
C: PRIORITA' E OBIETTIVI		
Definizione della proposta di priorità ed obiettivi	Gruppo di Piano / ECAD	
Scelta di priorità ed obiettivi del Piano	Sindaco	Conferenza dei Sindaci
D: STESURA DEL DOCUMENTO DI PIANO	Gruppo di Piano / ECAD / Ufficio di Piano	
E: APPROVAZIONE		
Concertazione sindacale	Sindaco/Sindacati	Conferenza dei Sindaci/Sindacati
Sottoscrizione dell'accordo di programma su iniziativa del Sindaco/Conferenza dei Sindaci	Tutti i Comuni dell'Ambito distrettuale, ECAD, Azienda USL, altri soggetti istituzionali e sociali che concorrono alla realizzazione del Piano sociale distrettuale	
F: EFFICACIA		
Trasmissione alla Regione <i>entro 150 giorni dall'approvazione della nuova zonizzazione sociale. Gli Ambiti pluricomunali comunicano i provvedimenti di individuazione dell'ECAD</i>	ECAD	
Verifica di compatibilità con il PSR <i>entro 60 giorni dal ricevimento del Piano da parte della Regione</i>	Giunta Regionale	

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

2.2. I contenuti

Con il nuovo Piano sociale regionale sono state introdotte importanti innovazioni rispetto al passato, finalizzate a migliorare la qualità dell'azione svolta dal sistema di welfare regionale nel suo complesso, pur nella salvaguardia dei risultati positivi acquisiti grazie alle precedenti tornate di programmazione sociale. La maggior parte delle novità hanno come riferimento il Piano sociale distrettuale e vanno, perciò, tenute presenti nel processo di impostazione e formazione del Piano stesso. È utile segnalare a tal proposito:

- Il nuovo sistema di definizione degli obiettivi, maggiormente collegato con i risultati dell'analisi iniziale e delle problematiche emergenti, come sintetizzate negli otto **"campi di intervento"** risultanti dal profilo sociale regionale, sui quali si innestano gli **"assi tematici"** dei nuovi Piani sociali distrettuali (Cfr. PSR, Tav. 48).
- Il ricorso agli **"obiettivi essenziali di servizio"** individuati dalla Conferenza Stato Regioni per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, i primi otto dei quali vengono individuati dal PSR come i **"nuovi LIVEAS"** e devono essere previsti in tutti i Piani sociali distrettuali, con i relativi obiettivi di miglioramento. Il nono, e ultimo, obiettivo essenziale di servizio è escluso in quanto consistente nelle **"misure nazionali di inclusione e sostegno al reddito"**. (Cfr. PSR, § II.2).
- La maggiore autonomia programmatica riconosciuta agli Ambiti distrettuali, i quali – anche per gli obiettivi essenziali di servizio – possono commisurare il volume di servizi ed interventi alla effettiva domanda sociale del proprio territorio e, inoltre, distinguere tra **"azioni dirette"**, maggiormente vincolanti e finanziate con risorse ricorrenti, e le **"azioni indirette"** o **"strategie"**, consistenti negli indirizzi generali da seguire per l'attuazione progressiva di piani, programmi, leggi di settore da finanziare con specifiche risorse che si rendono disponibili successivamente all'adozione del Piano sociale distrettuale (Cfr. PSR § III.3).
- La **flessibilità del Piano sociale distrettuale**, con l'accresciuta possibilità di apportarvi varianti e integrazioni, anche in conseguenza della già evidenziata maggiore autonomia programmatica e della connessa esigenza di definizione delle azioni indirette o strategie (Cfr. PSR § III.2).
- La possibilità per gli Ambiti distrettuali di istituire le **"Zone di gestione sociale"**, in presenza di esigenze di decentramento gestionale motivate dall'estensione territoriale o dalla esistenza di specifici bisogni della collettività. Tale possibilità non incide, come già precisato, sulla unicità del Piano sociale distrettuale, che resta il solo strumento di programmazione dell'Ambito, ma riguarda la sola gestione di servizi ed interventi, nel rispetto degli accordi presi fra i Comuni in sede di definizione dell'assetto istituzionale dell'Ambito distrettuale (Cfr. PSR § III.1).
- L'impulso dato all'**integrazione socio-sanitaria**, anche attraverso la previsione di nuovi strumenti di carattere istituzionale, quali la Conferenza locale integrata socio-sanitaria (CLISS) e la Convenzione socio-sanitaria, da stipulare tra l'Ambito distrettuale e l'Azienda USL e che costituisce uno degli allegati del Piano sociale distrettuale (Cfr. PSR, § III.1).

La già richiamata Tavola 48 del PSR rappresenta un indispensabile riferimento per le scelte che ciascun Ambito è chiamato a compiere con il proprio Piano sociale distrettuale. Essa, infatti, contiene l'indicazione degli obiettivi generali di benessere sociale e di salute che il Piano pone all'attenzione dell'intero sistema regionale di welfare con la finalità di assicurare la necessaria


 Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

coerenza tra le politiche sociali regionali e quelle locali. Gli obiettivi sono inquadrati in uno schema suddiviso in voci diverse, come descritte nella Tabella 2, che contribuiscono ad assicurare una migliore definizione degli obiettivi stessi.

Tabella 2: SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI BENESSERE SOCIALE (Tav. 48 PSR)	
1. Campi di intervento	<i>Sono le otto grandi aree di criticità individuate dal PSR a seguito dell'analisi realizzata con il profilo sociale regionale, finalizzate ad orientare la scelta degli obiettivi della programmazione</i>
2. Assi tematici	<i>Gli interventi e i servizi del Piano sociale distrettuale sono articolati in sette assi tematici per omogeneità di contenuto, riconducibili ad uno o più campi di intervento</i>
3. Obiettivi previsti	<i>Si tratta di obiettivi generali, posti al sistema regionale di welfare nel suo complesso, espressi in termini di cambiamenti e miglioramenti sociali, dei quali è possibile effettuare la verifica del livello di raggiungimento</i>
4. Servizi e interventi	<i>Sono elencati i possibili servizi ed interventi, utili per il raggiungimento degli obiettivi. Rappresentano un riferimento non tassativo per gli Ambiti, che ad essi fanno riferimento nella impostazione del Piano sociale distrettuale, utilizzandoli tenendo conto dei bisogni locali e dell'offerta esistente</i>
5. Risultati attesi	<i>Sono i cambiamenti positivi nei campi di intervento, che ci si aspetta di conseguire con l'attuazione dei servizi ed interventi</i>
6. Azioni di miglioramento	<i>Consistono nelle possibili azioni per il miglioramento continuo del benessere sociale</i>

Il contenuto del Piano sociale distrettuale si articola nelle sette sezioni descritte in dettaglio nel capitolo III.3 del Piano sociale regionale e nel modello allegato al presente documento.

Si richiama l'attenzione sulla Sezione 4 "La programmazione sociale e socio-sanitaria per assi tematici", nella quale, in coerenza con le priorità e le strategie definite nella Sezione 3, vanno descritte le scelte fatte dall'Ambito in materia di servizi ed interventi da attuare. Nella Tabella 3 sono riepilogati sinteticamente gli assi tematici, con i riferimenti al PSR e l'indicazione delle forme di attuazione (diretta e/o indiretta). Sempre nella Sezione 4, con riferimento ai servizi ed interventi da programmare nell'Asse Tematico 6 - "Strategie per l'invecchiamento attivo", è necessario tenere conto delle disposizioni contenute nella recente legge regionale 9 giugno 2016, n. 16 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo".

La scelta di istituire Zone separate di gestione sociale, eventualmente adottata da un Ambito pluricomunale, viene formalizzata e disciplinata nelle seguenti Sezioni del Piano sociale distrettuale:

- **Sezione 1:** Assetti istituzionali e formazione del Piano distrettuale: l'istituzione di Zone di gestione sociale deve essere dichiarata nella descrizione dell'assetto istituzionale del nuovo Ambito, con la precisazione delle modalità di governance e di organizzazione interna prescelte;
- **Sezione 2:** Profilo sociale locale con l'analisi delle caratteristiche generali dell'Ambito, con eventuale approfondimento delle peculiarità delle sue Zone di Gestione;
- **Sezione 3:** Le priorità e le strategie del Piano sociale distrettuale: vanno descritti gli eventuali obiettivi gestionali specifici assegnati alle Zone, in coerenza con gli obiettivi generali del Piano e delle altre modalità di organizzazione del sistema unitario dell'Ambito;

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

Tabella 3: ASSI TEMATICI DEI PIANI SOCIALI DISTRETTUALI			
Assi Tematici	Riferimenti al Piano sociale regionale	Attuazione diretta	Attuazione indiretta (strategie)
AT 1: Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale	Obiettivi essenziali di servizio - §II.2	Definizione degli obiettivi di servizi e delle relative linee di intervento. FNPS - FSR - Fondi per l'integrazione socio-sanitaria	
AT 2: Interventi e servizi per la non autosufficienza:	Politiche integrate per la non autosufficienza - §II.9	Interventi e servizi attivati con il FNNA (ex Piano Locale Non Autosufficienza)	
- Area 2A - Programma per la non autosufficienza		Interventi e servizi attivati con risorse sanitarie, del Fondo per l'integrazione socio-sanitaria e risorse sociali (FNPS, FSR)	
- Area 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza			
AT 3: Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alle povertà	Politiche integrate per l'inclusione sociale e l'immigrazione - §II.8 Politiche socio-sanitarie per le dipendenze - §II.10	Interventi e servizi per l'inclusione sociale finanziati con FNPS - FSR - Fondi comunali	Strategie da attuare con risorse diverse: FSE - Fondo nazionale lotta alla povertà ed esclusione sociale (L. 208/2015, art. 1, comma 386) - Sostegno per l'Inchiesta Attiva (SIA)
AT 4: Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica	Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia - § II.4 Politiche giovanili - §II.5	Interventi e servizi di integrazione socio-sanitaria nell'area della famiglia, maternità infantile, della protezione dalla violenza contro le donne e i bambini, da finanziare con FNPS, FSR, Fondo sanitario nazionale Fondi comunali	Indirizzi per gli interventi da finanziare con risorse diverse: L.R. 95/1995 - Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia (L. 296/2006) - Centri Antiviolenza (L.R. 31/2006) - Fondo per il contrasto alla violenza di genere (L. 119/2013)
AT 5: Strategia per le persone con disabilità	Politiche per le persone con disabilità - §II.6, p. 71-73. Politiche socio-sanitarie per le dipendenze (solo salute mentale) - §II.10	Interventi e servizi di integrazione socio-sanitaria nell'area della disabilità, da finanziare con FNPS - FSR - Fondi comunali - Fondo sanitario nazionale	Indirizzi per gli interventi da finanziare con FSE - Fondo nazionale sul "Dopo di noi" (L. 208/2015, art. 1, comma 400) - Fondo "Interventi per la vita indipendente (L.R. 57/2012, art. 18)
AT 6: Strategia per l'invecchiamento attivo	Politiche per l'invecchiamento attivo - §II.7	Interventi e servizi di integrazione socio-sanitaria finanziati con FNPS - FSR - Fondi comunali - Fondo sanitario nazionale	Interventi e servizi di integrazione socio-sanitaria finanziati con FNPS - FSR - Fondi comunali - Fondo sanitario nazionale
AT 7: Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia	Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia - § II.4	FNPS - Fondi comunali - Obiettivi di servizio per servizi educativi prima infanzia	Fondo sviluppo e coesione - Fondo Piano sviluppo sistema servizi prima infanzia



Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

- **Sezione 4:** La programmazione sociale e socio-sanitaria per Assi Tematici: per ciascun Asse Tematico sono precisati in modo specifico gli interventi ed i servizi affidati alla Zona di gestione;
- **Sezione 6:** Le azioni per il miglioramento del sistema locale e la co-progettazione: in caso di istituzione dell'Ufficio di Piano per la Zona di gestione, è necessario precisarne la composizione e le modalità di funzionamento;
- **Sezione 7:** La politica della spesa e i quadri di previsione: in relazione ai servizi affidati alla Zona di gestione sociale, sono descritte le modalità di assegnazione delle risorse da parte dell'ECAD, di utilizzazione e di rendicontazione, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR.

Sempre in tema di contenuti del Piano sociale distrettuale, è utile sottolineare la possibilità di prevedere esplicitamente il ricorso alla modalità della coprogettazione con il terzo settore per l'impostazione ed attuazione di determinati servizi o interventi. Il PSR disciplina il ricorso a tale forma di progettazione partecipata, finalizzata alla costruzione di partenariati con il terzo settore per la realizzazione di azioni innovative e sperimentali. Sono definite anche le fasi in cui si può sviluppare la procedura da seguire. (Cfr. PSR § III.6)

L'attivazione della procedura di coprogettazione è subordinata a due adempimenti preliminari:

- la scelta di far ricorso alla coprogettazione, con indicazione degli interventi e servizi ai quali si intende applicare la procedura; la scelta deve essere esplicitata nella Sezione 6 del Piano sociale distrettuale ("Le azioni per il miglioramento del sistema locale e la coprogettazione");
- l'adozione, da parte dell'Ambito, del Regolamento locale per la coprogettazione, secondo le indicazioni di massima del PSR; il regolamento è adottato successivamente all'approvazione del Piano sociale distrettuale e non ne costituisce, quindi, allegato.

2.3. L'assegnazione e la gestione delle risorse

Nel PSR sono esposti dettagliatamente sia gli indirizzi generali che le disposizioni da osservare nella impostazione della politica della spesa a livello di Ambito distrettuale.

L'Ambito distrettuale descrive la politica per la spesa e l'utilizzo dei fondi per il triennio, secondo quanto previsto nel § IV.1. Negli ambiti formati da più Zone sociali vengono altresì illustrate le modalità di gestione dei fondi nei limiti di quanto stabilito nel Piano sociale. Uno specifico paragrafo dovrà essere dedicato alla descrizione del processo di acquisizione anche di altre risorse per lo sviluppo del proprio sistema di servizi.

Il bilancio finanziario dell'Ambito distrettuale può prevedere sin dall'inizio le entrate derivanti dalle "Fonti di finanziamento ordinario", da utilizzare prioritariamente per i servizi ed interventi di "attuazione diretta" e rappresentate da:

- Fondo sociale regionale (FSR);
- Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS);
- Fondo per le Non-Autosufficienze (FNNA);
- Fondo per l'integrazione socio-sanitaria.

Nel PSR, oltre ai criteri di ripartizione, sono indicati anche gli importi annuali di ciascun Fondo, il cui importo dovrà essere assicurato per tutto il periodo di vigenza del PSR, secondo l'esplicita previsione dello stesso Piano in tal senso.

Sarà cura della Regione comunicare agli Ambiti distrettuali, per ciascuno dei Fondi prima elencati:

- all'inizio del periodo di programmazione, in applicazione dei criteri di ripartizione stabiliti

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

- dal PSR, l'importo presunto delle quote annuali spettanti per il triennio;
- annualmente, in relazione agli stanziamenti di spesa in bilancio, gli importi effettivamente da erogare.

L'accertamento annuale di entrata relativo alle risorse in argomento nel bilancio dell'Ambito distrettuale è subordinato alla comunicazione da parte della competente struttura della Regione del corrispondente impegno assunto sul bilancio regionale. In caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, degli importi previsti, il Piano sociale distrettuale dovrà essere conseguentemente rimodulato secondo le modalità stabilite dal PSR, senza necessità di una nuova verifica di compatibilità da parte della Giunta Regionale. (V. § III.2)

Oltre alle risorse "ordinarie", in attuazione della direttrice strategica della gestione integrata di tutte le risorse disponibili, il PSR prevede l'utilizzazione di altre fonti di finanziamento, finora gestite al di fuori dei Piani di Zona. L'elenco (non tassativo) di tali risorse finanziarie è descritto dal PSR (§ IV.2), alla voce "Fondi strategici di gestione indiretta". Anche in questo caso, l'inserimento nel Piano sociale distrettuale delle risorse in argomento, nel rispetto delle scelte e degli indirizzi già formulati nello stesso Piano, non richiede la preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione.

Come espressamente previsto dal PSR, "tutte le risorse finanziarie assegnate dalla Regione costituiscono quote di cofinanziamento delle spese relative agli interventi e servizi attuati". Per conseguenza, una quota della spesa complessivamente sostenuta dagli Ambiti distrettuali deve essere fronteggiata con altre risorse finanziarie.

Nel PSR, la definizione dell'ammontare di tale quota appare a prima vista contraddittoria, in quanto si stabilisce, contemporaneamente, che le risorse finanziarie assegnate agli Ambiti "non possono superare l'80% della spesa complessivamente impegnata per la realizzazione delle diverse attività ed interventi", mentre "la parte di spesa non coperta dal cofinanziamento regionale deve essere pari ad almeno il 30% della spesa complessivamente impegnata". Il contrasto tra le due disposizioni, determinato da modifiche apportate al testo della proposta di PSR durante l'iter di approvazione, va superato dando prevalenza alla prima delle due percentuali dettate dal PSR approvato, che indica nell'80% della spesa impegnata il limite di cofinanziamento con le risorse assegnate dalla Regione. Tale interpretazione, oltre ad essere più favorevole per i destinatari delle disposizioni in argomento, è supportata anche dai verbali delle sedute della Commissione consiliare di merito, che esprimono chiaramente la volontà dell'Organo deliberante di stabilire all'80% il livello della quota di cofinanziamento di cui trattasi. Conseguentemente, la quota di spesa a carico degli Ambiti distrettuali resta determinata nella misura minima del 20%, da coprire con le modalità in parte innovative previste dal PSR. Oltre che con i "fondi propri", è ora prevista la possibilità di fronteggiare tale quota sia con i proventi derivanti dalle tariffe applicate, sia con altre risorse direttamente utilizzate nella organizzazione e gestione dei servizi erogati, con esclusione di altri contributi regionali e della quota di spesa per il personale dipendente e per il funzionamento degli organi (Cfr. PSR, § IV.1)

Costituisce deroga alle disposizioni in materia di obbligo di cofinanziamento, la previsione di assegnazione di quelle risorse finanziarie, statali e regionali, per le quali tale obbligo non è espressamente prescritto. È il caso, ad esempio, dei fondi per l'assistenza scolastica e il diritto allo studio di cui all'art. 5-bis della L.R. 78/1978, e di altri fondi previsti da leggi di settore, nazionali e regionali.

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni del PSR che subordinano l'assegnazione della maggior parte delle risorse continuative (v. Tabella riepilogativa "Destinazione e criteri di assegnazione delle "risorse ordinarie" del sistema regionale di interventi e servizi sociali", al § IV.1) al rispetto delle seguenti condizioni:

1. pubblicazione del quadro complessivo della spesa sociale, sia preventiva che consuntiva, sui siti internet degli ECAD;
2. stipula della convenzione socio-sanitaria fra l'Ambito distrettuale e l'Azienda USL, in conformità alle Linee Guida e schema tipo regionali;
3. avvenuta approvazione del Regolamento di accesso ai servizi contestualmente al Piano sociale di ambito distrettuale;
4. rispetto della disciplina sull'applicazione dell'ISEE per la fruizione delle prestazioni sociali agevolate;
5. per le assegnazioni ai singoli Comuni degli Ambiti pluricomunali, la verifica dell'avvenuto versamento in favore dell'ECAD delle somme dovute per la partecipazione alla forma associativa dell'Ambito.

La pubblicazione dei dati complessivi della spesa sociale dell'Ambito distrettuale, richiesta dalla condizione n. 1, assolve ad una funzione informativa rivolta alla generalità dei cittadini e consiste, pertanto, nella esposizione dei dati di spesa aggregati per macrosettori, secondo lo schema riportato alla Tabella 4. Nel quadro della spesa sociale devono essere riportati i costi complessivi dei servizi ed interventi suddivisi per ciascun Asse Tematico e per annualità di spesa. I costi gestionali devono essere inseriti nell'apposito riquadro ed essere limitati agli effettivi costi indispensabili per la gestione amministrativa del Piano sociale distrettuale. Il quadro viene annualmente aggiornato con i dati consuntivi, sulla base degli impegni contabili assunti, e con le eventuali variazioni dei dati previsionali.

In applicazione dell'art. 6 della L.R. 22/1998, e con riferimento alla triennialità del Piano sociale regionale 2016-2018, i servizi ed interventi del Piano sociale distrettuale sono programmati per il biennio 2017-2018 con indicazione della spesa prevista di attuazione.

Le schede finanziarie di dettaglio saranno fornite dal Servizio regionale competente con successiva comunicazione relativa alle modalità di monitoraggio e rendicontazione.



Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

Tabella 4: Quadro di spesa aggregato

AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. ... "....." (denominazione dell'EGAD)					
QUADRO DELLA SPESA - PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2017-2019					
Assi Tematici	2017	2018	2019	Costo totale previsto	Quota prevista per disabilità gravissima*
AT 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale					
AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza - AREA 2A Servizi finanziati dal FNNA					
AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza - AREA 2B Interventi sanitari e socio-sanitari finanziati dal FNNA					
AT 3 - Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alle povertà					
AT 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica					
AT 5 - Strategia per le persone con disabilità					
AT 6 - Strategia per l'invecchiamento attivo					
AT 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia					
TOTALE in valore assoluto (A)	€	€	€	€	€
Costi gestionali					
Ufficio di Piano					
Altro: specificare					
Altro: specificare					
Altro: specificare					
TOTALE in valore assoluto (B)	€	€	€	€	€
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	€	€	€	€

*La quota destinata alle persone con disabilità gravissima non deve essere percentualmente inferiore al 40% del costo totale previsto

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

PARTE 3. LA CONVENZIONE SOCIO-SANITARIA

3.1. I contenuti

La Convenzione socio-sanitaria è il nuovo strumento previsto dal PSR, attraverso il quale vengono tradotte in azioni operative le scelte frutto del raccordo istituzionale tra l'Ambito distrettuale e l'Azienda USL, destinate ad assicurare il progressivo allineamento del Piano sociale distrettuale e del Programma delle attività territoriali del Distretto sanitario (PAT).

I contenuti della convenzione devono essere individuati nel rispetto della normativa generale di riferimento (in particolare: il D.Lgs. 502/1992, nel testo attualmente vigente; disposizioni attuative; LEA in sanità) e della programmazione regionale di settore, con particolare riguardo alla definizione dei rapporti finanziari tra gli enti coinvolti.

Come previsto in modo più specifico dal PSR (§ III.1) alla voce "L'integrazione socio-sanitaria", la Convenzione definisce le modalità organizzative e gestionali concordemente adottate in merito a quattro ambiti principali d'intervento, rappresentati da:

- a) la realizzazione dei servizi sociosanitari integrati;
- b) le modalità di coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati, con riferimento anche alla localizzazione dei presidi, al controllo dei costi e all'innovazione organizzativa tecnica e gestionale nei servizi socio-sanitari;
- c) le modalità di impiego del personale proveniente dall'Azienda USL e dagli enti locali associati;
- d) l'utilizzo di un sistema informativo socio-sanitario unificato.

Il riferimento diretto per i contenuti della convenzione, per quanto attiene alla parte sociale, è individuato nel Piano sociale distrettuale non esclusivamente nella Sezione 5 "L'integrazione socio-sanitaria", ma anche in tutte le altre Sezioni in cui sono programmati interventi, servizi, misure che attengono alle scelte integrate di programmazione socio-sanitaria.

Oggetto specifico della convenzione è costituito dal quadro generale previsionale delle risorse finanziarie da utilizzare per l'attuazione delle attività programmate, con indicazione dei rapporti finanziari tra gli enti aderenti.

Nella convenzione, inoltre, vengono descritti lo sviluppo delle attività organizzative ed operative, le risorse economico-finanziarie, strumentali e di personale impiegate, il cronoprogramma di attivazione dell'esercizio integrato.

A livello territoriale, la convenzione disciplina le attività e i servizi dell'intero Ambito distrettuale sociale, anche in presenza di Zone separate di gestione eventualmente istituite negli Ambiti pluricomunali, le quali sono comunque coinvolte nella fase formativa della convenzione socio-sanitaria, grazie alla partecipazione dei sindaci del territorio zonale alla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito.

Sotto il profilo documentale, la convenzione viene redatta utilizzando lo schema-tipo allegato al presente Documento di linee guida, opportunamente integrato nel rispetto delle specificità ed esigenze di ciascun Ambito e Distretto sanitario e delle indicazioni che saranno fornite dal Servizio competente della Direzione regionale per la Salute e il Welfare.

Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

3.2. Soggetti coinvolti e modalità formative

La convenzione socio-sanitaria è frutto dell'azione di raccordo istituzionale tra i Comuni dell'Ambito distrettuale e l'Azienda USL, che trova il suo luogo di elaborazione e determinazione nella CLISS, la cui costituzione – come già precisato – rappresenta uno degli adempimenti preliminari al vero e proprio iter formativo del Piano sociale distrettuale. Tra i compiti della Conferenza, infatti, il PSR prevede anche l'individuazione delle azioni comuni da inserire nel Piano sociale distrettuale e nel PAT, oltre alla formulazione degli indirizzi per la programmazione socio-sanitaria a livello di Ambito.

Il PSR stabilisce, inoltre, che la CLISS assuma anche il ruolo di organo comune della convenzione, fronteggiando il compito di coordinare l'organizzazione e l'attuazione delle diverse attività previste in convenzione e di vigilare sulla loro attuazione. In tale veste, la CLISS è tenuta a riunirsi con cadenza almeno semestrale per provvedere alla verifica di attuazione della convenzione e all'eventuale formulazione di proposte modificative. Le modalità di svolgimento di tale compito, ivi comprese le disposizioni relative alla convocazione e al funzionamento della CLISS, sono precisate nel dettaglio tra i contenuti della convenzione.

La formazione della convenzione si sviluppa durante l'iter formativo del Piano sociale distrettuale, in coerenza logica e cronologica con le fasi che riguardano la definizione di priorità ed obiettivi e la stesura e approvazione del documento di piano (Fasi C e D).

Sono coinvolti nella fase formativa i rappresentanti degli enti (Sindaco/Conferenza dei Sindaci; legale rappresentante dell'ECAD; Direttore generale Azienda USL), e le tecnostrutture degli enti stessi, in particolare l'Ufficio di Piano dell'Ambito distrettuale e il corrispondente Ufficio di coordinamento del Distretto sanitario.

La convenzione è stipulata tra il legale rappresentante dell'ECAD, per conto dell'Ambito distrettuale sociale, e il Direttore generale dell'Azienda USL (o suo delegato), previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci negli Ambiti pluricomunali.

La durata della Convenzione è di tre anni, soggetta a rinnovo in coerenza con gli atti di programmazione da cui trae origine.



Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche sociali

PARTE 4. LA FASE TRANSITORIA

4.1. Disposizioni applicative

Il PSR stabilisce che la fase transitoria relativa al passaggio in capo ai nuovi Ambiti distrettuali sociali della gestione dei servizi in corso di svolgimento debba concludersi entro e non oltre la data del 30 giugno 2017 (v. PSR, III.1, "Costituzione degli Ambiti distrettuali sociali"). Decorso tale termine, i nuovi Ambiti subentrano nella titolarità delle posizioni gestionali e dei connessi rapporti giuridici non ancora conclusi, secondo i principi e le norme in materia di successione delle persone giuridiche.

Per "servizi in corso di svolgimento" si intendono sia quelli che costituiscono oggetto specifico degli attuali Piani di Zona in corso di proroga, sia gli altri servizi ed interventi di settore gestiti dagli Enti di Ambito sociale e da Comuni singoli o associati di cui è previsto l'inserimento nei nuovi Piani sociali distrettuali.

I regolamenti e gli altri atti amministrativi a contenuto generale, che regolano l'accesso e le modalità di svolgimento di servizi e interventi, continuano a produrre effetti anche oltre la fase transitoria, fino quando non sia stata adottata la nuova disciplina da parte dell'Ambito di nuova istituzione.

PARTE 5. ALLEGATI.

Allegato 1 - Il format del Piano distrettuale sociale

Allegato 2 - Lo schema tipo della convenzione socio-sanitaria

Ambito Distrettuale Sociale n. " "

Allegato 1 – Linee guida di attuazione

	Logo Ambito Distrettuale	Loghi/Stemmi Amministrazioni Comunali	Logo ASL
			Logo Distretto

Ambito Distrettuale Sociale n. _____ " _____"
 ECAD _____

Azienda ASL di

Piano sociale distrettuale
 (P.S.R. 2016/2018)

Logo del Piano distrettuale

Sito internet dell'Ambito distrettuale sociale

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
 berazione n. 728 del 15 NOV. 2016
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniela Valenza)



Ambito Distrettuale Sociale n. “ - ”

Indice

Presentazione.....	3
SEZIONE 1. ASSETTI ISTITUZIONALI E FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE	4
1.1. Gli assetti istituzionali dell’Ambito distrettuale	4
1.2. L’Ufficio di Piano	4
1.3. Il processo di formazione del Piano sociale distrettuale	4
1.4. Il Gruppo di Piano.....	4
1.5. La Conferenza locale socio-sanitaria e gli assetti di integrazione	4
1.6. Modalità, tempi e strumenti per la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni	4
SEZIONE 2. IL PROFILO SOCIALE LOCALE	5
2.1. Analisi delle tendenze demografiche	5
2.2. Dimensione socio-economica del territorio e delle zone	5
2.3. Analisi dei fabbisogni sociali e di salute.....	5
2.4. L’attuale sistema di offerta	5
2.5. Analisi degli impatti della precedente programmazione.....	5
2.6. Quadro dei principali fabbisogni emersi, criticità e prospettive di miglioramento.....	5
SEZIONE 3. LE PRIORITA’ E LE STRATEGIE DEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE	6
3.1. Priorità generali per il benessere sociale e di salute.....	6
3.2. Obiettivi della programmazione.....	6
3.3. Strategie di attuazione.....	6
3.4. Strategie di sistema per l’integrazione socio-sanitaria.....	6
SEZIONE 4. LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA	7
Asse Tematico 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale	7
Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza	11
Asse Tematico 3 - Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà.....	16
Asse Tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica	20
Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità	23
Asse Tematico 6 - Strategia per l’invecchiamento attivo	26
Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia	29
Quadro generale sinottico degli interventi e dei servizi inseriti nel Piano distrettuale	32
SEZIONE 5. L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.....	33
5.1. Misure di integrazione istituzionali.....	33
5.2. Misure di integrazione fra servizi	33
5.3. Misure di integrazione professionale	33
SEZIONE 6. LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA LOCALE E LA CO-PROGETTAZIONE	34
6.1. Definizione del sistema di affidamento dei servizi e degli interventi	34
6.2. Le misure per la valorizzazione del terzo settore, dell’economia e dell’impresa sociale	34
6.3. Linee guida del regolamento per l’accesso dei servizi.....	34
6.4. La composizione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano e degli Uffici di Gestione sociale....	34
6.5. Sistema informativo di monitoraggio, valutazione, controllo dei servizi e degli interventi	35
6.6. Linee di indirizzo per il bilancio sociale.....	35
SEZIONE 7. LA POLITICA DELLA SPESA E I QUADRI DI PREVISIONE	36

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

SEZIONE 8. ALLEGATI.....38

Presentazione

A cura del Sindaco o del Coordinatore della Conferenza dei sindaci

Nota: Il Piano sociale distrettuale è un documento che deve essere accessibile alla facile consultazione e alla lettura anche dei cittadini. Per questa ragione si richiede, pur nella completezza, di assicurare una compilazione essenziale delle diverse parti, limitata a fornire le informazioni e indicazioni operative più significative. Per questa ragione, in alcune sezioni, vengono anche richieste limitazioni nel numero dei caratteri e negli spazi. Nella versione finale del documento è opportuno cancellare tutte le didascalie contenute in questo schema.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”



SEZIONE 1. ASSETTI ISTITUZIONALI E FORMAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE

Nella prima sezione vengono presentati: gli assetti istituzionali del nuovo Ambito distrettuale e le responsabilità di pianificazione e gestione, la presenza di zone sociali, la governance dell’Ambito, la composizione dell’Ufficio di Piano, il processo seguito per la formazione del Piano distrettuale, la composizione del Gruppo di Piano, la composizione della Conferenza locale socio-sanitaria, la descrizione del livello istituzionale dell’integrazione socio-sanitaria, la descrizione del processo di coinvolgimento e partecipazione dei diversi soggetti territoriali alla stesura del Piano distrettuale e gli strumenti utilizzati per favorirne la partecipazione.

1.1. Gli assetti istituzionali dell’Ambito distrettuale

--

1.2. L’Ufficio di Piano

--

1.3. Il processo di formazione del Piano sociale distrettuale

--

1.4. Il Gruppo di Piano

--

1.5. La Conferenza locale socio-sanitaria e gli assetti di integrazione

--

1.6. Modalità, tempi e strumenti per la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni

--

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

SEZIONE 2. IL PROFILO SOCIALE LOCALE

Il Profilo sociale locale si articola in 6 paragrafi, supportati da dati e informazioni reperite da diverse fonti per effettuare analisi basate sull'evidenza:

- *analisi delle principali tendenze demografiche;*
- *dimensione socio-economica del territorio nel suo insieme e delle zone sociali, laddove presenti;*
- *analisi dei fabbisogni sociali e di salute, anche con l'evidenziazione di particolari specificità per le zone sociali;*
- *ricognizione e analisi sull'attuale sistema di offerta dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio (compresi i soggetti che ricevono contributi per finalità sociali anche al di fuori dei fondi del Piano);*
- *analisi degli impatti della precedente programmazione, con dati relativi sia all'utenza e ai volumi registrati sia alla spesa sociale sostenuta;*
- *quadro ragionato dei principali fabbisogni rilevati, delle criticità emerse e delle prospettive di miglioramento connesse al nuovo Piano.*

2.1. Analisi delle tendenze demografiche

2.2. Dimensione socio-economica del territorio e delle zone

2.3. Analisi dei fabbisogni sociali e di salute

2.4. L'attuale sistema di offerta

2.5. Analisi degli impatti della precedente programmazione

2.6. Quadro dei principali fabbisogni emersi, criticità e prospettive di miglioramento

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

SEZIONE 3. LE PRIORITÀ E LE STRATEGIE DEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE

In questa sezione, in coerenza con i fabbisogni emersi nel Profilo, vengono definite le priorità del Piano distrettuale, contenenti: priorità generali per il benessere sociale e di salute dell'Ambito a breve, medio e lungo termine, obiettivi della programmazione (applicazione degli obiettivi della programmazione regionale richiamati al § II.1 e degli obiettivi essenziali di servizio), indicatori di misurazione, valori target da raggiungere per ciascuna annualità, obiettivi ulteriori per singole zone sociali se presenti, strategie generali per l'attuazione degli obiettivi, strategie di sistema per l'integrazione socio-sanitaria con la definizione dei servizi e degli interventi da gestire attraverso la Convenzione socio-sanitaria.

3.1. Priorità generali per il benessere sociale e di salute

--

3.2. Obiettivi della programmazione

--

3.3. Strategie di attuazione

--

3.4. Strategie di sistema per l'integrazione socio-sanitaria

--

Ambito Distrettuale Sociale n. " " "

SEZIONE 4. LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

Asse Tematico 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale

In questo Asse Tematico sono definiti gli obiettivi essenziali di servizio e le linee di intervento, secondo quanto previsto nel § II.2. Tali azioni possono essere finanziate con quota parte del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo Sociale Regionale, oltre ai fondi relativi all'integrazione socio-sanitaria.

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri).

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”


Ambito Distrettuale Sociale n. " " "

AT 1 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori

Asse Tematico 1.

Id ¹	Servizio/intervento	Oe	SS ²	Indicatore	Utenti ⁶	Valori target dell'indicatore	
						2017	2018
	Punto Unico di Accesso	1	X	N. utenti			
	Segretariato sociale	1		N. prestazioni ³			
	Servizio sociale prof.	2		N. utenti in carico			
	UVM	2	X	N. casi valutati in modo integrato			
	Pronto Intervento Sociale	3		N. interventi svolti			
	Assistenza domiciliare	4	X	N. prestazioni AD sociale ⁴			
	Servizi di prossimità (specificare) ⁵	5		N. prestazioni AD Integrata			
				N. utenti raggiunti			

1. Inscrivere il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria
 3. Indicare il numero di prestazioni di informazione e accompagnamento/orientamento offerte nel corso dell'anno. - 4. Per prestazioni si intende la singola prestazione di assistenza domiciliare ricondotta alla durata di 1 ora
 5. Indicare la denominazione del servizio se presente e aggiungere righe se necessario. - 6. Inscrivere il numero di utenti medio per anno che il servizio intende raggiungere nel triennio.

Ambito Distrettuale Sociale n. " " **Scheda per Azioni dirette* (la scheda deve occupare max. 2 pagine per servizio)**

Id ¹ :	Servizio ² :		
Campo di intervento ³ :			
AT ⁴ :	OE ⁵ :		
Attività ⁶			
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) ⁷			
Coerenza con il Piano sociale regionale ⁸			
Modalità di erogazione e di accesso ⁹			
Modalità di gestione e affidamento del servizio ¹⁰			
Tipologia di Fondo/Fondi ¹¹ :			
	2015	2017	2018
Indicatore ¹² (specificare)			
Costo ¹³	€	€	€

*Utilizzare questa scheda se l'azione è diretta, ovvero finanziata direttamente all'interno del Piano distrettuale sociale (con specifica voce di finanziamento). Per i servizi dell'AT1 e dell'AT2 tutte le azioni devono essere dirette. Per gli altri Assi Tematici è possibile utilizzare la Scheda di Strategia per le Azioni indirette (finanziate con altre tipologie di fondi esterne al Piano distrettuale). Nel corso del triennio è possibile trasformare un'azione indiretta in diretta, senza necessità di approvare nuovamente il Piano distrettuale sociale, qualora tali fondi siano stati effettivamente concessi agli Ambiti all'interno della dotazione ordinaria.

- Inserire il numero progressivo di scheda del servizio
- Indicare le denominazione del servizio coerente con la classificazione dei Macrolivelli (cfr. pp. 62-65 PSR)
- Inserire il campo di intervento (vedi tabelle pp. 56-60 PSR); nel caso di servizi dell'ATI è possibile anche non indicarlo.
- Inserire il numero dell'Asse Tematico e la denominazione completa.
- Inserire il numero di Obiettivo Essenziale di Servizio se in Asse Tematico 1 (cfr. pp. 63-65 PSR); in altri assi è possibile anche non ricondurre il servizio ad un Obiettivo Essenziale, sebbene sia auspicabile che i servizi/interventi siano prioritariamente rivolti a coprire gli OE, fatta salvo l'autonomia degli Ambiti a quantificare "i volumi commisurati alla effettiva domanda sociale del territorio" (pag. 61 PSR 2016-2018).
- Descrivere l'attività che sarà svolta nell'ambito del Servizio/intervento, indicando l'elenco delle prestazioni e le figure professionali necessarie (titoli di studio e qualifiche). L'attività deve essere svolta secondo standard specifici di servizio.
- Nel caso di servizi/interventi gestiti in modo integrato con l'Azienda ASL/Distretto occorre specificare il ruolo di ciascun ente nella gestione di parti del servizio e gli impegni in termini di risorse economiche e umane. Tali dati dovranno essere coerenti con quanto previsto nella Convenzione socio-sanitaria.
- In questo campo occorre ricondurre il servizio/intervento al Piano sociale regionale 2016-2018, descrivendo la sua coerenza con quanto previsto nella parte II del PSR, e, in particolare sia in riferimento alla Tavola 48 che alle politiche di cui ai par. II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10.
- Descrivere le modalità di erogazione del servizio (sedi di erogazione, modalità, tempi) e di accesso (modalità di accesso coerenti con il Regolamento di accesso dell'Ambito allegato al Piano) da parte dell'utenza.
- Indicare le modalità di gestione: interna da parte dell'Ambito con proprio personale oppure esterna tramite procedura di affidamento. Per le procedure di affidamento, indicare se il servizio sarà gestito tramite gara di appalto, procedura di progettazione, accreditamento (convenzione con strutture accreditate sul territorio, dopo le apposite disposizioni regionali). In ogni caso le modalità di affidamento dovranno essere coerenti con le Linee guida ANAC sul nuovo Codice degli appalti e delle Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e cooperative sociali (Delibera n. 32 del 20.01.2016). Nel caso di Ambiti plurizonali, qualora il servizio fosse gestito dalla Zona sociale, occorre specificare in che modo sarà ripartito il servizio fra le diverse zone, indicando anche i fondi destinati a ciascuna zona.
- Indicare il fondo o i fondi che andranno a cofinanziare il servizio (oltre ai fondi propri dell'Ambito) fra quelli previsti nella Tavola 50 del PSR.
- Inserire l'indicatore che sarà utilizzato per misurare la performance del servizio e parametrare il costo standard. Per i servizi i cui indicatori sono già stati forniti si deve far riferimento al Quadro sinottico dell'Asse. Per i servizi per i quali non è fornito l'indicatore, l'Ambito deve sceglierne uno proprio. Va indicato il valore iniziale al 31.12.2015 (se già esistente il servizio) e i valori target dell'indicatore al 31.12. di ogni anno di applicazione del Piano.
- Inserire i costi complessivi previsti per il Servizio per ciascuna annualità.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza

L'Asse Tematico illustra gli interventi e i servizi per la non autosufficienza dell'Ambito Distrettuale e del Distretto sanitario e declina le politiche del § II.9. Le azioni si dividono in due Aree.

***Area 2A – Programma per la non autosufficienza;** tale Area contiene gli interventi e i servizi che verranno attivati con l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e che, in precedenza, costituivano il Piano Locale per la Non Autosufficienza. Tali interventi devono essere coerenti con il Decreto di riparto del FNNA e prevedere azioni per la non autosufficienza e per la disabilità gravissima.*

***Area 2B – Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza;** tale Area ricomprende interventi e servizi finanziati con risorse sanitarie (Azienda ASL e Distretto sanitario, Fondo Sanitario Nazionale), con risorse del Fondo per l'integrazione socio-sanitaria per il contributo ai Comuni per la compartecipazione ai costi dell'utenza in strutture socio-sanitarie e con risorse sociali (utilizzo del FNPS, FSR o altri fondi).*

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale per ciascuna Area (2A e 2B) (max 6000 caratteri).

Ambito Distrettuale Sociale n. " "

AT 2 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori - AREA 2A - Servizi finanziati dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze

Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza

In	Servizio/intervento	OE	SS ²	Indicatore	Utenti N.A. ³	Utenti N.A. gravissima ⁴	Valori target dell'indicatore	
							2017	2018
	Assistenza domiciliare	4	X	N. prestazioni AD sociale ³ N. prestazioni AD Integrata				
	Centro diurno per persone non autosufficienti (specificare la tipologia e aggiungere righe se necessario) ⁴	6	X	N. persone non autosufficienti in carico x N. ore frequenza annua per persona non autosufficiente ⁵				
	Residenze temporanee e di sollievo per persone non autosufficienti	7	X	N. persone non autosufficienti in residenza ⁶				
	Telesoccorso/Teleassistenza	4	X	N. persone non autosufficienti seguite in telesoccorso ⁷				
	Budget di cura	8	X	N. persone non autosufficienti assistite con assegni di cura				
	Altro: specificare ¹⁰							

1. Inserire il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria. Essendo servizi per la non autosufficienza, tutti devono essere svolti in integrazione socio-sanitaria. 3. Per prestazione si intende la singola prestazione di assistenza domiciliare ricondotta alla durata di 1 ora.
4. Indicare la denominazione del servizio se presente e aggiungere righe se necessario (es. Centro diurno per demenze, etc.). - 5. Indicare il numero di persone non autosufficienti che sono in carico al centro, moltiplicato per il numero di ore di apertura giornaliera, per il numero di giorni previsto (ad es.: 10 non autosufficienti X 4 ore giorno x 150 gg di apertura = 6.000). - 6. Indicare il numero preventivato di persone non autosufficienti dell'Ambito accolti in strutture/comunità microresidenziali (cfr. pag. 75 PSR). In tale ambito vanno collocati i ricoveri di sollievo complementari al percorso domiciliare, ma non possono essere inserite le prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea. 7. Indicare il numero preventivato di persone non autosufficienti seguite in Telesoccorso. - 8. Indicare il numero di utenti non autosufficienti che saranno seguiti. - 9. Indicare il numero di utenti con disabilità gravissima accertata secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 2016 (art. 3) di riparto del FNNA. - 10. Inscrivere eventuali altri interventi che devono comunque rientrare nell'art. 2 del Decreto ministeriale di riparto 2016 del FNNA.

Ambito Distrettuale Sociale n. " "

Area 2A - Servizi finanziati dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze

Spazio per inserimento Schede di servizio per l'Area 2A vincolata al Fondo Nazionale non autosufficienze. E' possibile inserire solo Azioni dirette.

Scheda per Azioni dirette FNNA* (la scheda deve occupare max. 2 pagine per servizio)

Id ¹ :		Servizio ² :	
Campo di intervento ³ :			
AT ⁴ :		OE ⁵ :	
Attività ⁶			
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) ⁷			
Coerenza con il Piano sociale regionale ⁸			
Modalità di erogazione e di accesso ⁹			
Modalità di gestione e affidamento del servizio ¹⁰			
Tipologia di Fondo/Fondi ¹¹ :			
	2015	2017	2018
Indicatore ¹² (specificare)			
Costo complessivo ¹³		€	€
Quota disabilità gravissima		€ %	€ %

Per la legenda degli altri punti, vedi modello in AT1

Ambito Distrettuale Sociale n. " " "

AT 2 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori – AREA 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza

Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza


Id ¹	Servizio/intervento	OE	SS ²	Indicatore	Utenti N.A.	Valori target dell'indicatore	
						2017	2018
	Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della residenzialità e semiresidenziali ³	8	X	N. persone non autosufficienti assistite in regime residenziale ⁶			
	Servizio: specificare ⁴		X				
	Servizio: specificare ⁴		X				

1. Inscrivere il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria. Essendo servizi per la non autosufficienza, tutti devono essere svolti in integrazione socio-sanitaria. 3. Inscrivere in questa scheda l'intervento di compartecipazione al costo dei ricoveri in strutture residenziali/semiresidenziali di cui al Fondo regionale per la spesa socio-sanitaria. - 4. Inscrivere altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo sulle politiche per la non autosufficienza del PSR (pag. 75) d'intesa con l'Azienda ASL/Distretto sanitario.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Area 2B - Interventi sanitari e socio-sanitari per la non autosufficienza

Spazio per inserimento Schede di servizio per l'Area 2B. E' possibile inserire schede solo per Azioni dirette.



Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 3 - Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alle povertà

Questo Asse Tematico comprende interventi e servizi di inclusione sociale e contiene la strategia generale di contrasto alla povertà e all'esclusione dell'Ambito Distrettuale, attuando le politiche di cui § II.8 e II.10. Esso si articola in: Azioni dirette, finanziate con FNPS, FSR, Fondi Comunali, e Strategie (azioni indirette) per il contrasto alla povertà che saranno attuate con l'utilizzo, tramite partecipazione ai bandi e agli avvisi che saranno emanati a livello regionale e nazionale, del Fondo Sociale Europeo (Asse Inclusione del P.O.FSE Abruzzo 2014-2020 e del PON Inclusione, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), nonché delle risorse di cui al Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge 208 del 2015 (art. 1, comma 386), e del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva), descrivendo l'attuazione sul territorio delle specifiche linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri).

Ambito Distrettuale Sociale n. " " "

AT 3 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori

Asse Tematico 3 - Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alle povertà

Id ¹	Servizio/intervento	OE	A.Z. ²	SS ³	Indicatore	Utenti	Valori target dell'indicatore	
							2017	2018
	Servizio di inclusione sociale ⁴	8	I		N. persone in situazione di povertà			
	Misure sostegno reddito	8	D		N. contributi			
	Servizio: specificare ⁵			X				
	Servizio: specificare ⁵							

1. Inserire il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. Indicare se Azione diretta (D) o Indiretta (I) - 3. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria. 4. Inserire in questa scheda il Servizio di inclusione così come disegnato nel PON "Inclusione sociale" con fondi a carico dello stesso PON. - 5. Inserire altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo strategie per l'inclusione del PSR (pag. 78, par. II.8).

Ambito Distrettuale Sociale n. " " "

Asse Tematico 3 - Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alle povertà

In quest'area possono essere inserite sia Azioni Dirette che Indirette. Per le azioni indirette si fornisce il seguente modello. Per quelle dirette, riprendere il modello presente in AT 1.


Scheda per Azioni Indirette (Strategia)*

Id ¹ :	Servizio/Azione ² :	
Campo di intervento ³ :		
AT ⁴ :	OE ⁵ :	
Strategia ⁶		
Attività ⁷		
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS) ⁸		
Coerenza con il Piano sociale regionale ⁹		
Tipologia di Fondo/Fondi ¹⁰ :		
	2017	2018
Indicatore ¹¹ (specificare)		
Costo ¹²	€	€

*Utilizzare questa scheda se l'azione è indiretta, ovvero finanziata o finanziabile con fondi esterni al Piano distrettuale sociale. Per i servizi dell'AT1 e dell'AT2 tutte le azioni devono essere dirette. Per gli altri Assi Tematici è possibile utilizzare questa Scheda di Strategia per le Azioni indirette. Nel corso del triennio è possibile trasformare un'azione indiretta in diretta, senza necessità di approvare nuovamente il Piano distrettuale sociale, qualora tali fondi siano stati effettivamente concessi agli Ambiti all'interno della dotazione ordinaria.

- Inserire il numero progressivo di scheda dell'azione/servizio
- Indicare le denominazione del servizio/azione
- Inserire il campo di intervento (vedi tabelle pp. 56-60 PSR).
- Inserire il numero dell'Asse Tematico e la denominazione completa.
- Inserire il numero di Obiettivo Essenziale di Servizio se in Asse Tematico 1 (cfr. pp. 63-65 PSR); in altri assi è possibile anche non ricondurre il servizio ad un Obiettivo Essenziale, sebbene sia auspicabile che i servizi/interventi siano prioritariamente rivolti a coprire gli OE, fatta salvo l'autonomia degli Ambiti a quantificare "i volumi commisurati alla effettiva domanda sociale del territorio" (pag. 61 PSR 2016-2018).
- Descrivere la strategia sociale che sta dietro all'azione da sviluppare in risposta ai bisogni rilevati nell'analisi e i mezzi che saranno utilizzati per l'attivazione del servizio/azione. Ad esempio, nel caso del SIA (Sostegno Inclusione Attiva) in AT3, occorre inserire la strategia generale che sarà perseguita per il servizio di accompagnamento gestito dall'Ambito con il PON Inclusione.
- Descrivere l'attività che sarà svolta nell'ambito del Servizio/intervento, indicando l'elenco delle prestazioni e le figure professionali necessarie (titoli di studio e qualifiche). L'attività deve essere svolta secondo standard specifici di servizio.
- Nel caso di servizi/interventi gestiti in modo integrato con l'Azienda ASL/Distretto occorre specificare il ruolo di ciascun ente nella gestione di parti del servizio e gli impegni in termini di risorse economiche e umane. Tali dati dovranno essere coerenti con quanto previsto nella Convenzione socio-sanitaria.
- In questo campo occorre ricondurre il servizio/intervento/azione al Piano sociale regionale 2016-2018, descrivendo la sua coerenza con quanto previsto nella parte II del PSR, e, in particolare sia in riferimento alla Tavola 48 che alle politiche di cui ai par. II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10.
- Indicare il fondo o i fondi che andranno a cofinanziare il servizio (oltre ai fondi propri dell'Ambito) fra quelli previsti nella Tavola 50 del PSR.
- Inserire l'indicatore che sarà utilizzato per misurare la performance del servizio. Per i servizi i cui indicatori sono già stati forniti si deve far riferimento al Quadro sinottico dell'Asse. Per i servizi per i quali non è fornito l'indicatore, l'Ambito deve sceglierne uno proprio. Va indicato il valore iniziale al 31.12.2016 (se già esistente il servizio) e i valori target dell'indicatore al 31.12. di ogni anno di applicazione del Piano.
- Inserire i costi complessivi previsti per il Servizio per ciascuna annualità qualora già stanziati (ad. Ese. Fondi PON per il SIA, fondi POFSE Abruzzo nel caso di progetto approvato per Abruzzo Include, etc.). Laddove le risorse non siano state ancora assegnate, togliere la riga.

Ambito Distrettuale Sociale n. " "



Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica

L'Asse Tematico ricomprende interventi e servizi per il sostegno alla genitorialità e alla famiglia, per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, declinando le politiche di cui al § II.4 e II.5. Le Azioni dirette sono finanziate con FNPS, FSR, Fondi Comunali, Fondo sanitario nazionale (raccordo con i Consultori e con le altre strutture sanitarie); in tale Area devono essere adeguatamente programmati gli interventi e i servizi di integrazione socio-sanitaria nell'area della famiglia, materno-infantile, della protezione dalla violenza contro le donne e i bambini. Le Strategie (azioni indirette) descrivono gli indirizzi di attuazione locale per l'utilizzo del Fondo "Provvidenze in favore della famiglia", istituito dall'art. 16 della L.R. 95/95, per il finanziamento di interventi per la famiglia gestiti dai Comuni, dai Consultori e dalle Associazioni, anche nelle more della revisione della legge, del Fondo Nazionale Politiche della Famiglia, istituito dalla L. 296/2006, per il finanziamento delle azioni in favore delle famiglie, e ripartito annualmente con Decreto del Ministro delle Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito dalla L. 248/2006, ripartito annualmente con Intesa della Conferenza Stato-Regioni. In questo ambito andranno anche descritti gli interventi relativi al raccordo con i Centri finanziati dal Fondo "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", istituito dall'art. 13 della L.R. 31/2006, per il finanziamento dei centri antiviolenza (consistenza 2015: € 175.000,00) e dal Fondo per il finanziamento del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", istituito dalla L. 119/2013, per il finanziamento di azioni per il contrasto alla violenza di genere.

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri).

Ambito Distrettuale Sociale n. " " "

AT 4 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori

Asse Tematico 4: - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica.

Id ¹	Servizio/intervento	OE	Az. ²	SS ³	Indicatore	Utenti	Valori target dell'indicatore	
							2017	2018
	Equipe Adozioni	2		X	N. famiglie seguite			
	Assistenza domiciliare educativa	4			N. prestazioni ADE			
	Centro diurno minori	6			N. minori in carico x N. ore frequenza annua per minore ⁴			
	Residenza per minori	7			N. minori in residenza ⁵			
	Servizio: specificare ⁶							
	Servizio: specificare ⁶							

1. Inserire il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. - Indicare se Azione diretta (D) o Indiretta (I) - 3. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria. - 4. Indicare il numero di bambini/ragazzi che sono in carico al centro, moltiplicato per il numero di ore di apertura giornaliera, per il numero di giorni previsto (ad es.: 30 minori X 4 ore giorno x 150 gg di apertura = 18.000). - 5. Indicare il numero preventivato di minori dell'Ambito accolti in strutture/comunità sia gestite dall'Ambito che in altre strutture. - 6. Inserire altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo relativo.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica

Spazio per inserimento Schede di servizio.

In quest'area possono essere inserite sia Azioni Dirette che Indirette, di cui è possibile riprendere il modello già inserito nei precedenti Assi tematici.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità

L'Asse Tematico 5 include gli interventi e i servizi per le persone con disabilità, secondo le previsioni di cui alla parte II.6 e II.10 (limitata alla salute mentale) del Piano sociale regionale. Le Azioni dirette sono finanziate con FNPS, FSR, Fondi Comunali, Fondo sanitario nazionale utilizzato dalle Aziende ASL per la disabilità (in tale area devono essere adeguatamente programmati gli interventi e i servizi di integrazione socio-sanitaria nell'area della disabilità). Le Strategie (azioni indirette) prevedono specifici indirizzi per l'utilizzo del FSE (PON nazionale Inclusione e POFSE regionale), tramite partecipazione ai bandi e agli avvisi che saranno emanati a livello regionale e nazionale, del Fondo nazionale sul "Dopo di noi", istituito dalla legge 208 del 2015 (art. 1, comma 400), del Fondo "Interventi per la Vita Indipendente", istituito dall'art. 18 della L.R. 57/2012), erogato dagli Enti di ambito per il finanziamento di progetti personalizzati di vita indipendente e direttamente erogato alle persone con disabilità, anche in previsione della semplificazione normativa.

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri).

Ambito Distrettuale Sociale n. " "

AT 5 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori

Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità

Id ¹	Servizio/intervento	OE	Az. ²	SS ³	Indicatore	Utenti	Valori target dell'indicatore	
							2017	2018
	Centro diurno disabili	6		X	N. disabili in carico x N. ore frequenza annua per disabile			
	Residenza per disabili	7		X	N. disabili in residenza			
	Servizio di trasporto	8			N. prestazioni di trasporto			
	Servizio autonomia studenti disabili*	8			N. ore erogate			
	Servizio: specificare ⁴							
	Servizio: specificare ⁴							

1. Inscrivere il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. - Indicare se Azione diretta (D) o Indiretta (I) - 3. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria. 4. Inscrivere altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo strategico per l'inclusione del FSR (pag. 78, par. II.6).

*Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità sarà oggetto di una specifica riformulazione per effetto delle emanande *Linee guida regionali*, previste dal Piano sociale regionale 2016-2018 (pag. 77, Area di innovazione 2, quarto punto). Il Piano distrettuale conterrà, pertanto, misure transitorie atte a garantire la continuità del servizio, limitata ai casi di disabilità grave (pag. 72, punto 6), con il mantenimento degli attuali indici di copertura (in termini di studenti già seguiti nell'anno scolastico 2015-2016).

Ambito Distrettuale Sociale n. " " "

Asse Tematico 5 - Strategia per le persone con disabilità

Spazio per inserimento Schede di servizio.

In quest'area possono essere inserite sia Azioni Dirette che Indirette, di cui è possibile riprendere il modello già inserito nei precedenti Assi tematici.

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri).


Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 6 - Strategia per l'invecchiamento attivo

Questo Asse Tematico comprende interventi e servizi per favorire l'invecchiamento attivo, secondo quanto previsto nel § II.7 e dalla relativa legge regionale, finanziabili con FNPS, FSR, Fondi Comunali, Fondo sanitario nazionale utilizzato dalle Aziende ASL per la prevenzione della non autosufficienza negli anziani; in tale Area devono essere adeguatamente programmati gli interventi e i servizi di integrazione socio-sanitaria per l'invecchiamento attivo.

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri).

Ambito Distrettuale Sociale n. " " "



AT 6 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori

Asse Tematico 6 – Strategia per l'invecchiamento attivo

Id ¹	Servizio/intervento	OE	A.Z. ²	SS ³	Indicatore	Utenti	Valori target dell'indicatore 2017	2018
	Centro diurno anziani	6			N. anziani in carico x N. ore frequenza annua per anziano			
	Residenza per anziani	7			N. anziani in residenza			
	Servizio: specificare ⁴							


1. Inserire il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. - Indicare se Azione diretta (D) o Indiretta (I) - 3. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria. - 4. Inserire altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo strategie per l'invecchiamento attivo del PSR.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 6 - Strategia per l'invecchiamento attivo

Spazio per inserimento Schede di servizio.

In quest'area possono essere inserite sia Azioni Dirette che Indirette, di cui è possibile riprendere il modello già inserito nei precedenti Assi tematici.



Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia

L'Asse descrive la strategia relativa allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, finanziabili con Fondi Comunali, Fondo di Sviluppo e Coesione, Obiettivi di servizio per servizi educativi prima infanzia, Fondo Piano per lo sviluppo del sistema servizi educativi per la prima infanzia, rifinanziato dalla L. 190/2014, FNPS.

Descrivere, in generale, il quadro dei servizi inseriti nell'Asse Tematico e le scelte operate in coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo sociale locale (max 6000 caratteri).

Ambito Distrettuale Sociale n. " " " "

AT 7 - Quadro sinottico dei servizi/interventi e indicatori

Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia

Id ¹	Servizio/intervento	OE	Az. ²	SS ³	Indicatore	Utenti	Valori target dell'indicatore	
							2017	2018
	Asili nido	6	I		N. bambini in carico			
	Servizi integrativi	6	D		N. bambini in carico			
	Servizio: specificare ⁴			X				

1. Inserire il numero di scheda identificativa del servizio. - 2. - Indicare se Azione diretta (D) o Indiretta (I) - 3. Barrare la casella in caso di servizio gestito in integrazione socio-sanitaria e rientrante nella Convenzione socio-sanitaria. - 4. Inserire altri interventi in attuazione di quanto previsto dal paragrafo "Le politiche per l'infanzia" (pag. 70 PSR).

*Il costo relativo agli asili nido, sostenuto dai Comuni, non viene computato nel Piano sociale distrettuale, rientrando lo stesso nei servizi educativi. Conseguentemente il Servizio Asilo Nido viene descritto con la scheda relativa alle Azioni indirette senza attribuzione di costi sul Piano.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”



Asse Tematico 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia

Spazio per inserimento Schede di servizio.

In quest'area possono essere inserite sia Azioni Dirette che Indirette, di cui è possibile riprendere il modello già inserito nei precedenti Assi tematici.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

SEZIONE 5. L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

In questa sezione sono descritte le misure di integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, di servizi e professionale.

5.1. Misure di integrazione istituzionali

--

5.2. Misure di integrazione fra servizi

--

5.3. Misure di integrazione professionale

--

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

SEZIONE 6. LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA LOCALE E LA CO-PROGETTAZIONE

In questa sezione sono descritte le misure per la qualificazione del sistema locale di offerta dei servizi, e in particolare:

- a) la definizione dei servizi e degli interventi che saranno affidati tramite procedura di istruttoria pubblica e di co-progettazione;*
- b) le misure per la valorizzazione del terzo settore, dell'economia e dell'impresa sociale sul territorio dell'Ambito distrettuale, con gli indirizzi strategici per la promozione del "secondo welfare";*
- c) i criteri di qualità, le clausole sociali, le procedure che saranno seguite per l'affidamento dei servizi;*
- d) le linee guida del regolamento per l'accesso ai servizi (che dovrà essere allegato al Piano);*
- e) la composizione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano e degli Uffici di Gestione sociale, laddove previsti;*
- f) il sistema di monitoraggio, valutazione, controllo dei servizi e degli interventi del Piano distrettuale sociale.*

Nel caso di intervento che determina un costo, riportare nella descrizione il costo relativo e caricarlo nel quadro riepilogativo dei costi sulla spesa nella sezione 7.

6.1. Definizione del sistema di affidamento dei servizi e degli interventi

--

6.2. Le misure per la valorizzazione del terzo settore, dell'economia e dell'impresa sociale

--

6.3. Linee guida del regolamento per l'accesso dei servizi

--

6.4. La composizione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano e degli Uffici di Gestione sociale

--

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”




6.5. Sistema informativo di monitoraggio, valutazione, controllo dei servizi e degli interventi

6.6. Linee di indirizzo per il bilancio sociale

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

SEZIONE 7. LA POLITICA DELLA SPESA E I QUADRI DI PREVISIONE

L'Ambito distrettuale descrive la politica per la spesa e l'utilizzo dei fondi per il triennio, secondo quanto previsto nel § IV.1. Negli ambiti formati da più Zone sociali vengono altresì illustrate le modalità di gestione dei fondi nei limiti di quanto stabilito nel Piano sociale. Uno specifico paragrafo dovrà essere dedicato alla descrizione del processo di acquisizione anche di altre risorse per lo sviluppo del proprio sistema di servizi.



Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

La compilazione e la pubblicazione del quadro complessivo della spesa sociale, sia preventiva che consumativa, sui siti internet degli ECAD, è una delle condizioni essenziali per l'assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dai diversi Fondi.

Nel quadro riepilogativo della spesa sociale devono essere riportati i costi complessivi dei servizi ed interventi suddivisi per ciascun Asse Tematico e per annualità di spesa. I costi gestionali devono essere inseriti nell'apposito riquadro ed essere limitati agli effettivi costi indispensabili per la gestione amministrativa del Piano sociale distrettuale.

* La	Assi Tematici	2017	2018	Costo totale previsto	Quota prevista per disabilità gravissima*
	AT 1 - Attuazione degli obiettivi essenziali di servizio sociale				
	AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza - AREA 2A Servizi finanziati dal FNNA				
	AT 2 - Interventi e servizi per la non autosufficienza - AREA 2B Interventi sanitari e socio-sanitari finanziati dal FNNA				
	AT 3 - Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alle povertà				
	AT 4 - Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica				
	AT 5 - Strategia per le persone con disabilità				
	AT 6 - Strategia per l'invecchiamento attivo				
	AT 7 - Strategie per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia				
	TOTALE in valore assoluto (A)	€	€	€	€
	Costi gestionali				
	Ufficio di Piano				
	Altro: specificare				
	Altro: specificare				
	Altro: specificare				
	TOTALE in valore assoluto (B)	€	€	€	€
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	€	€	€

quota destinata alle persone con disabilità gravissima non deve essere percentualmente inferiore al 40% del costo totale previsto.

Nota: Le schede finanziarie di dettaglio da allegare saranno fornite dalla Regione con successiva comunicazione relativa alle modalità di monitoraggio e rendicontazione.

Ambito Distrettuale Sociale n. “ ”

SEZIONE 8. ALLEGATI

- Accordo di programma
- Convenzione socio-sanitaria
- Schema di regolamento unitario per l'accesso ai servizi
- Verbale di concertazione con le OO.SS.



DELIBERAZIONE 30.11.2016, n. 792

Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2016-2018. XVII variazione compensativa tra capitoli appartenenti a categorie e macroaggregati diversi per adeguamento Piano dei Conti. (capitoli vari).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. **di approvare** la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 e al Documento tecnico di accompagnamento di cui ai Prospetti denominati "Situazione variazione per delibera su capitoli di Spesa - Analitica" (pagg. 1-9) e "Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati (pagg. 1- 5) allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di disporre**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 39, comma 16 del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 19, comma 4 della L.R. 6/2016, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo dedicato al Bilancio;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa alle Strutture interessate a cura del Servizio Bilancio del Dipartimento Risorse e Organizzazione;
4. **di dare atto** che per il presente provvedimento di variazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico di Accompagnamento, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **792** del **30 NOV 2016**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniele Valenza)

REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati



Pagina 1 di 5

Esecutività: N

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
2016	Delibera: 171717 del 17/11/2016 13:52:01 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE				
	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		90.077.337,69		89.177.337,69
	Prog. 10 Risorse umane		0,00	3.150.000,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 01 Redditi da lavoro dipendente		90.077.337,69	3.150.000,00	89.177.337,69
2016	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		156.524.946,54	3.150.000,00	155.624.946,54
	Prog. 10 Risorse umane		0,00	200.000,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		910.000,00	200.000,00	710.000,00
2016	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	200.000,00	0,00
	Prog. 10 Risorse umane		0,00	200.000,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	0,00
2016	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		190.000,00	0,00	190.000,00
	Prog. 11 Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		190.000,00	0,00	190.000,00
2016	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	1.606,80	0,00
	Prog. 11 Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	1.606,80	0,00
2016	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		39.685,10	0,00	39.685,10
	Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 03 Contributi agli investimenti		39.685,10	0,00	39.685,10
2016	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	63.004,10	-63.004,10
	Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		26.047.633,86	0,00	26.047.633,86
	Tit. 2 Spese in conto capitale		7.592.239,46	0,00	7.592.239,46
	MAgg. 04 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
2016	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.592.239,46	0,00	7.592.239,46
	Prog. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9.706.371,73	0,00	9.706.371,73
	Tit. 1 Spese correnti		2.401.000,00	0,00	2.401.000,00
	MAgg. 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00
2016	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.401.000,00	0,00	2.401.000,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		4.223.132,53	0,00	4.223.132,53
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		50.000,00	210.000,00	260.000,00
2016	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		50.000,00	0,00	50.000,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 04 Trasferimenti correnti		50.000,00	210.000,00	260.000,00
2016	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	MAgg. 02 Investimenti fissi lordi		80.000,00	0,00	80.000,00
			0,00	80.000,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: N

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
2016 0901203	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	698.659,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	698.659,00
2016 0901204	Magg. 03 Contributi agli investimenti		4.656.435,07	0,00	5.355.094,07
	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5.750.000,00	0,00	4.971.341,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	778.659,00	0,00
2016 0904203	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	4.971.341,00
	Magg. 04 Altri trasferimenti in conto capitale		5.750.000,00	0,00	12.514.712,67
	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13.293.371,67	0,00	3.673.151,85
2016 0904205	Prog. 04 Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	Magg. 03 Contributi agli investimenti		0,00	0,00	3.673.151,85
2016 1101202	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6.487.181,32	0,00	2.814.029,47
	Prog. 04 Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	2.814.029,47
2016 1101205	Magg. 05 Altre spese in conto capitale		8.325.156,70	0,00	4.652.004,85
	Prog. 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	93.889,75
2016 0110101	Magg. 02 Investimenti fissi lordi		0,00	0,00	0,00
	Prog. 11 Soccorso civile		13.556.333,60	0,00	93.889,75
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	13.462.443,85
2017 0110102	Magg. 05 Altre spese in conto capitale		13.556.333,60	0,00	13.462.443,85
	Prog. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		17.913.072,85	0,00	17.819.183,10
	Tit. 1 Spese correnti		89.877.337,69	0,00	89.867.337,69
2017 0801103	Magg. 01 Redditi da lavoro dipendente		89.877.337,69	0,00	89.867.337,69
	Prog. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		10.000,00	0,00	10.000,00
2017 0801103	Magg. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.000,00	0,00	10.000,00
	Prog. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		2.401.000,00	0,00	2.191.000,00
2017 0801103	Magg. 03 Acquisto di beni e servizi		2.401.000,00	0,00	2.191.000,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	210.000,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
2017 0801103	Magg. 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	210.000,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Situazione variazioni per Macroaggregati

Esecutività: N

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
		In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
2017	0901104	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.000,00			50.000,00
		Prog. 01 Difesa del suolo	0,00		210.000,00	260.000,00
		Tit. 1 Spese correnti			0,00	0,00
		MAgg. 04 Trasferimenti correnti	50.000,00		210.000,00	260.000,00
2017	0901202	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		Prog. 01 Difesa del suolo	0,00		80.000,00	80.000,00
		Tit. 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00
		MAgg. 02 Investimenti fissi lordi	80.000,00		80.000,00	80.000,00
2017	0901203	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		Prog. 01 Difesa del suolo	0,00		698.659,00	698.659,00
		Tit. 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00
		MAgg. 03 Contributi agli investimenti	698.659,00		698.659,00	698.659,00
2017	0901204	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		Prog. 01 Difesa del suolo	0,00		778.659,00	778.659,00
		Tit. 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00
		MAgg. 04 Altri trasferimenti in conto capitale	5.750.000,00		778.659,00	4.971.341,00
2017	0904203	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		Prog. 04 Servizio idrico integrato	0,00		770.000,00	770.000,00
		Tit. 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00
		MAgg. 03 Contributi agli investimenti	770.000,00		770.000,00	770.000,00
2017	0904205	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		Prog. 04 Servizio idrico integrato	770.000,00		770.000,00	770.000,00
		Tit. 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00
		MAgg. 05 Altre spese in conto capitale	0,00		0,00	0,00
2017	1101202	Miss. 11 Soccorso civile				
		Prog. 01 Sistema di protezione civile	0,00		93.889,75	93.889,75
		Tit. 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00
		MAgg. 02 Investimenti fissi lordi	93.889,75		93.889,75	93.889,75
2017	1101205	Miss. 11 Soccorso civile				
		Prog. 01 Sistema di protezione civile	10.240.788,73		93.889,75	10.146.898,98
		Tit. 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00
		MAgg. 05 Altre spese in conto capitale	10.240.788,73		93.889,75	10.146.898,98
2018	0110101	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Prog. 10 Risorse umane	89.877.337,72		10.000,00	89.867.337,72
		Tit. 1 Spese correnti			0,00	0,00
		MAgg. 01 Redditi da lavoro dipendente	89.877.337,72		10.000,00	89.867.337,72
			0,00		0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: N

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
2018	0110102	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	10.000,00
	Prog.	10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	Tit.	1 Spese correnti	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	0901103	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
	Miss.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.401.000,00	0,00	2.191.000,00
	Prog.	01 Difesa del suolo	0,00	210.000,00	0,00
	Tit.	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
2018	0901104	03 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
	Miss.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.000,00	0,00	260.000,00
	Prog.	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	Tit.	1 Spese correnti	50.000,00	0,00	260.000,00
2018	0901202	04 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
	Miss.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
	Prog.	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	Tit.	2 Spese in conto capitale	80.000,00	0,00	80.000,00
2018	0901203	02 Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00
	Miss.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	Prog.	01 Difesa del suolo	698.659,00	0,00	698.659,00
	Tit.	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
2018	0901204	03 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
	Miss.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.600.000,00	0,00	4.821.341,00
	Prog.	01 Difesa del suolo	0,00	778.659,00	0,00
	Tit.	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	MAgg.	04 Altri trasferimenti in conto capitale	5.600.000,00	778.659,00	4.821.341,00
Totale Delibera: 171717 del 17/11/2016 13:52:01 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE			332.971.241,31	11.060.823,25	332.971.241,31
		Fondo	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	332.971.241,31	11.060.823,25	332.971.241,31
		Cassa	240.740.120,95	8.199.615,50	240.740.120,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)



Pagina 5 di 5

Riepilogo Entrata - Spesa

Entrata (E)	Variazioni		Saldo (A-D)
	In aumento (A)	In diminuzione (D)	
Totale Previsione			
Totale Fondo			
Totale Stanziamento			
Totale Cassa			
Spesa (S)			
Totale Previsione	998.659,00	998.659,00	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	998.659,00	998.659,00	0,00
Totale Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale di quadratura (E-S)	-998.659,00	-998.659,00	0,00
Totale Previsione	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	-998.659,00	-998.659,00	0,00
Totale Cassa	0,00	0,00	0,00



Pagina 1 di 9

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **792** del **30 NOV. 2016**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniela Catalano)

REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
							In aumento	In diminuzione		
Delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE										
Anno 2016										
2016	11210	1	0110101	1.01.02.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	11.598.451,80	0,00	13.698.451,80
				ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU RETRIBUZIONI E COMPETENZE ACQES SORIE.			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2016	11212	2	0110102	1.02.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	3.268.968,32	0,00	4.168.968,32
				IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA G.R. SU COMPETENZE VARIE AL PERSONALE COMUNQUE IN SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLA G.R.			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	900.000,00	0,00	900.000,00
2016	11215	2	0110109	1.09.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	3.268.968,32	0,00	4.168.968,32
				RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI...)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	190.000,00	0,00	190.000,00
2016	11222	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	330.839,38	0,00	520.839,38
				FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	330.839,38	0,00	330.839,38
2016	11223	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	14.608.062,79	0,00	14.558.062,79
				FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	29.014.126,20	0,00	29.014.126,20
2016	11301	1	0110101	1.01.02.02.003	N	DPB002	Previsione Fondo	5.722.548,78	0,00	5.672.548,78
				INDENNITA' DI BUONASCITA AI DIPENDENTI CESSIONATI DAL SERVIZIO ED ONERI PER IL FONDO AUTONOMO-LL.RR. 31.8.1978, N.57 E 8.11.1988, N.90.			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	5.722.548,78	0,00	5.722.548,78
2016	11310	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	11.714.459,63	0,00	11.714.459,63
				ONERI DIRETTI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00
2016	11310	3	0110101	1.01.02.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	4.833.000,00	0,00	4.983.000,00
				ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	4.833.000,00	0,00	4.833.000,00
2016	11310	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	4.841.127,22	0,00	4.991.127,22
				ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
2016	11310	3	0110101	1.01.02.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	6.096.520,15	0,00	6.556.520,15
				ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
2016	11310	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	1.825.598,25	0,00	1.225.598,25
				ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	1.825.598,25	0,00	1.825.598,25
2016	11310	3	0110101	1.01.02.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	1.825.598,25	0,00	1.225.598,25
				ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00
2016	11310	1	0110101	1.01.01.01.000	N	DPB002	Previsione Fondo	1.825.598,25	0,00	1.225.598,25
				ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
							Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00

23/11/2016

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica



Pagina 2 di 9

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
								In aumento	In diminuzione		
2016	11310	4	0110102	1.02.01.01.000	IRAP PERSONALE PROVINCE (ORA REGIONE)	N	DPB002	579.598,29	0,00	200.000,00	379.598,29
								0,00	0,00	0,00	0,00
								579.598,29	0,00	200.000,00	379.598,29
2016	11396	1	0110101	1.01.01.02.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA GIUNTA REGIONALE E SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA E OCCASIONALE	N	DPB008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016	11396	2	0110102	1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA GIUNTA REGIONALE E SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA E OCCASIONALE (IRAP)	N	DPB008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
								0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
								10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016	11825	2	0111105	1.09.99.04.000	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI - ART. 85 L.R. 15/2004 (RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE)	N	DPC017	24.643,69	0,00	1.606,80	23.036,89
								0,00	0,00	0,00	0,00
								24.643,69	0,00	1.606,80	23.036,89
2016	11825	3	0111105	1.09.99.05.000	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI - ART. 85 L.R. 15/2004 (RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE A IMPRESE)	N	DPC017	24.643,69	0,00	1.606,80	23.036,89
								0,00	1.606,80	0,00	1.606,80
								24.643,69	0,00	0,00	23.036,89
2016	102499	1	0112204	2.04.21.02.000	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N.53 (CONTRIBUTI UNIVERSITÀ E AGENZIE SUB REGIONALI)	N	DPD	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								29.304,00	0,00	29.304,00	0,00
2016	102499	2	0112203	2.03.03.03.000	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N.53 (CONTRIBUTI ALLE IMPRESE)	N	DPD	845.527,25	0,00	29.304,00	816.223,25
								0,00	0,00	0,00	0,00
								845.527,25	0,00	29.304,00	816.223,25
2016	102499	5	0112204	2.04.23.03.000	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N.53 (TRASFERIMENTI A IMPRESE)	N	DPD	86.626,48	0,00	63.004,10	23.622,38
								0,00	0,00	0,00	0,00
								86.626,48	0,00	63.004,10	23.622,38
								0,00	92.308,10	0,00	92.308,10
								92.308,10	0,00	0,00	92.308,10
								0,00	92.308,10	0,00	92.308,10
								92.308,10	0,00	0,00	92.308,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

23/11/2016

Pagina 3 di 9

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante
								In aumento	In diminuzione	
Delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE										
Anno 2016										
2016	151402	1	0901103	1.03.01.01.000	ATTIVITA' MONITORAGGIO ACQUE SUPERF E S OTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO	N	DPC024	Previsione Fondo 0,00	210.000,00	441.735,11
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
2016	151402	3	0901104	1.04.03.01.000	ATTIVITA' MONITORAGGIO ACQUE SUPERF. E S OTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO (TRA SF-IMP-CONTROLLATE)	N	DPC024	Previsione Fondo 0,00	210.000,00	441.735,11
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
2016	152108	1	0901204	2.04.21.02.000	INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICH E E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGI CO	N	DPC	Previsione Fondo 0,00	778.659,00	811.258,67
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
2016	152108	2	0901202	2.02.01.09.000	INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICH E E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGI CO (OPERE SISTEM. SUOLO)	N	DPC	Previsione Fondo 0,00	778.659,00	811.258,67
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
2016	152108	3	0901203	2.03.01.02.000	INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICH E E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGI CO (CONTR.INVEST.COMUNI)	N	DPC	Previsione Fondo 0,00	200.000,00	2.893.967,51
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
2016	152108	4	0901203	2.03.01.01.000	INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICH E E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGI CO (CONTRIBUTI INVESTIM. AMM. CENTRAL)	N	DPC	Previsione Fondo 0,00	498.659,00	2.893.967,51
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
2016	152188	1	1101205	2.05.99.99.000	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA P ROTZIONE CIVILE - LL.RR. N.58/1989, N.73/1989, N.25/1991,N.76/1991, N.47/1992,N.72/1993 E N.77/1999	N	DPC	Previsione Fondo 0,00	93.889,75	10.660,17
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
2016	152188	2	1101202	2.02.01.05.000	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA P ROTZIONE CIVILE - LL.RR. N.58/1989, N.73/1989, 25/1991,76/1991, 47/1992,72/1993 E 77/1999-ATTREZ ZATURE	N	DPC	Previsione Fondo 0,00	93.889,75	10.660,17
								Stanziamiento	0,00	0,00
								Cassa	0,00	0,00
								Cassa	35.000,00	47.121,45
								Cassa	0,00	0,00
								Cassa	35.000,00	47.121,45
								Cassa	0,00	0,00
								Cassa	35.000,00	47.121,45

23/11/2016

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Pagina 4 di 9

Situazione variazioni per capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
							In aumento	In diminuzione			
Delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
Anno 2016											
2016	152188	3	1101202	2.02.03.06.000	N	DPC	Previsione Fondo	58.889,75	0,00	92.581,75	
				FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA P ROTEZIONE CIVILE - LL.RR. 58/1989, 25/1991, 76/1 991, 47/1992, 72/1993 E 77/1998-MANUTENZIONE STRAORDINARIA			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	58.889,75	0,00	92.581,75	
2016	162380	1	0904205	2.05.99.99.000	N	DPC024	Previsione Fondo	3.433.775,50	999.577,78	2.434.197,72	
				OSN 2007-2013 - FSC - DELIBERA CIPE 79/2012 R ISERVA PREMIALE OBIETTIVI DI SERVIZIO - INT ERVENTI AMBITO ACQUA			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	3.433.775,50	999.577,78	2.434.197,72	
2016	162380	2	0904203	2.03.01.02.000	N	DPC024	Previsione Fondo	832.981,49	999.577,78	1.832.559,27	
				OSN 2007-2013 - FSC - DELIBERA CIPE 79/2012 R ISERVA PREMIALE OBIETTIVI DI SERVIZIO - INT ERVENTI AMBITO ACQUA-CONTRIB. INVESTIME N.AMMINISTR. LOCALI			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	832.981,49	999.577,78	1.832.559,27	
2016	162381	1	0904205	2.05.99.99.000	N	DPC024	Previsione Fondo	2.673.574,07	2.673.574,07	0,00	
				APQARI 1 PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA. POTENZIAM ENTO CAPACITA' DEPURAZIONE REFLUI URBAN I			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	2.673.574,07	2.673.574,07	0,00	
2016	162381	2	0904203	2.03.01.02.000	N	DPC024	Previsione Fondo	2.673.574,07	0,00	2.673.574,07	
				APQARI 1 PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA. POTENZIAM ENTO CAPACITA' DEPURAZIONE REFLUI URBAN (CONTR.INV.AMM.LOC.)			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	2.673.574,07	0,00	2.673.574,07	
Totale Anno 2016 delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE							Previsione	63.596.925,65	8.199.615,50	8.199.615,50	63.596.925,65
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	63.596.925,65	8.199.615,50	8.199.615,50	63.596.925,65
							Cassa	104.016.003,93	8.199.615,50	8.199.615,50	104.016.003,93

23/11/2016

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Pagina 5 di 9



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bli.	Voce di bilancio PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
							In aumento	In diminuzione		
Delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE										
Anno 2017										
2017	11396	1	0110101	1.01.01.02.000	N	DPB008	Previsione Fondo 10.000,00 Stanziamiento 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
-2017	11396	2	0110102	1.02.01.01.000	N	DPB008	Cassa 0,00 Previsione 0,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
2017	151402	1	0901103	1.03.01.01.000	N	DPC024	Cassa 0,00 Previsione 1.890.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 1.890.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00
2017	151402	3	0901104	1.04.03.01.000	N	DPC024	Cassa 0,00 Previsione 210.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 210.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00
2017	152108	1	0901204	2.04.21.02.000	N	DPC	Cassa 0,00 Previsione 4.918.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 4.918.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.659,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.139.341,00
2017	152108	2	0901202	2.02.01.09.000	N	DPC	Cassa 0,00 Previsione 432.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 432.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.000,00
2017	152108	3	0901203	2.03.01.02.000	N	DPC	Cassa 0,00 Previsione 250.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
2017	152108	4	0901203	2.03.01.01.000	N	DPC	Cassa 0,00 Previsione 498.659,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 498.659,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.659,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.659,00

23/11/2016

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Pagina 6 di 9



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio FDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
							In aumento	In diminuzione			
Delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
Anno 2017											
2017	152188	1	1101205	2.05.99.99.000	N	DPC	138.361,20	0,00	93.889,75	44.471,45	
				FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA P			Previsione	0,00	0,00	0,00	
				ROTEZIONE CIVILE - LL.RR. N.58/1989, N.73/1989			Fondo	0,00	0,00	0,00	
				- N.25/1991N.76/1991, N.47/1992.N.72/1993 E N.77/			Stanziamto	138.361,20	0,00	93.889,75	
				1999			Cassa	0,00	0,00	0,00	
2017	152188	2	1101202	2.02.01.05.000	N	DPC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
				FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA P			Previsione	0,00	35.000,00	0,00	
				ROTEZIONE CIVILE - LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/			Fondo	0,00	0,00	0,00	
				1991,76/1991, 47/1992,72/1993 E 77/1989-ATTREZ			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	
				ZATURE			Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00	
2017	152188	3	1101202	2.02.03.06.000	N	DPC	0,00	0,00	0,00	0,00	
				FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA P			Previsione	0,00	0,00	0,00	
				ROTEZIONE CIVILE - LL.RR. 58/1989, 25/1991,76/1			Fondo	1.342,00	58.889,75	0,00	
				991, 47/1992,72/1993 E 77/1989-MANUTENZIONE			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	
				STRAORDINARIA			Cassa	1.342,00	58.889,75	0,00	
2017	162380	1	0904205	2.05.99.99.000	N	DPC024	0,00	0,00	0,00	0,00	
				QSN 2007-2013 - FSC - DELIBERA CIPE 79/2012 R			Previsione	770.000,00	0,00	770.000,00	
				ISERVA PREMIALE OBIETTIVI DI SERVIZIO - INT			Fondo	0,00	0,00	0,00	
				ERVENTI AMBITO ACQUA			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	
2017	162380	2	0904203	2.03.01.02.000	N	DPC024	0,00	0,00	0,00	0,00	
				QSN 2007-2013 - FSC - DELIBERA CIPE 79/2012 R			Previsione	0,00	0,00	0,00	
				ISERVA PREMIALE OBIETTIVI DI SERVIZIO - INT			Fondo	770.000,00	0,00	770.000,00	
				ERVENTI AMBITO ACQUA-CONTRIB. INVESTIME			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	
				N.AMMINISTR.LOCALI			Cassa	770.000,00	0,00	770.000,00	
Totale Anno 2017								8.619.703,20	1.862.548,75	1.862.548,75	8.619.703,20
delibera: 171717 del 17/11/2016								0,00	0,00	0,00	0,00
Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE								8.619.703,20	1.862.548,75	1.862.548,75	8.619.703,20
								0,00	0,00	0,00	
								8.619.703,20	1.862.548,75	1.862.548,75	8.619.703,20
								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	

23/11/2016

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)



Pagina 7 di 9

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio PDC	Descrizione Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante			
							In aumento	In diminuzione				
Anno 2018												
2018	11396	1	0110101	1.01.01.02.000	N	DPB008	Previsione Fondo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
				IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA GIUNTA REGIONALE E SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA E OCCASIONALE			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2018	11396	2	0110102	1.02.01.01.000	N	DPB008	Previsione Fondo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA GIUNTA REGIONALE E SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA E OCCASIONALE (IRAP)			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2018	151402	1	0901103	1.03.01.01.000	N	DPC024	Previsione Fondo	1.890.000,00	0,00	210.000,00	1.680.000,00	
				ATTIVITÀ MONITORAGGIO ACQUE SUPERF. E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	1.890.000,00	0,00	210.000,00	1.680.000,00	
2018	151402	3	0901104	1.04.03.01.000	N	DPC024	Previsione Fondo	210.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00	
				ATTIVITÀ MONITORAGGIO ACQUE SUPERF. E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO (TRASF.IMP.CONTROLLATE)			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	210.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00	
2018	152108	1	0901204	2.04.21.02.000	N	DPC	Previsione Fondo	4.918.000,00	0,00	778.659,00	4.139.341,00	
				INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	4.918.000,00	778.659,00	4.139.341,00	0,00	
2018	152108	2	0901202	2.02.01.09.000	N	DPC	Previsione Fondo	432.000,00	80.000,00	0,00	512.000,00	
				INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (OPERE SISTEM. SUOLO)			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	432.000,00	80.000,00	512.000,00	0,00	
2018	152108	3	0901203	2.03.01.02.000	N	DPC	Previsione Fondo	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	
				INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (CONTR.INVEST.COMUNI)			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	250.000,00	200.000,00	450.000,00	0,00	
2018	152108	4	0901203	2.03.01.01.000	N	DPC	Previsione Fondo	0,00	498.659,00	0,00	498.659,00	
				INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (CONTRIBUTI INVESTIM. ANMI. CENTRALI)			Stanziamto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	498.659,00	0,00	498.659,00	0,00	
Totale Anno 2018							delibera: 171717	del 17/11/2016	Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE	7.710.000,00	998.659,00	7.710.000,00
										0,00	998.659,00	0,00
										0,00	0,00	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

23/11/2016

Pagina 8 di 9



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
							In aumento	In diminuzione			
Delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
Anno 2018											
							Stanziamiento	7.710.000,00	998.659,00	998.659,00	7.710.000,00
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delibera: 171717 del 17/11/2016 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE											
							Previsione	79.926.628,85	11.060.823,25	11.060.823,25	79.926.628,85
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamiento	79.926.628,85	11.060.823,25	11.060.823,25	79.926.628,85
							Cassa	104.016.003,93	8.199.615,50	8.199.615,50	104.016.003,93

23/11/2016

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Totali di quadratura



Pagina 9 di 9

Anno 2016	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		Cassa	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	8.199.615,50	8.199.615,50	0,00	0,00	8.199.615,50	8.199.615,50	8.199.615,50	8.199.615,50
Totali di quadratura (E-S)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2017	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	1.862.548,75	1.862.548,75	0,00	0,00	1.862.548,75	1.862.548,75
Totali di quadratura (E-S)			0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2018	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	998.659,00	998.659,00	0,00	0,00	998.659,00	998.659,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00	0,00	0,00	0,00

 DETERMINAZIONI

 GIUNTA REGIONALE

 DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
*SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E
ATTIVITA' ESTRATTIVE*

DETERMINAZIONE 20.10.2016, n. DPC023/80
**Cava di ghiaia in località "San Benedetto"
nel Comune di PACENTRO (AQ) Ditta F.lli
Ciccone S.n.c. - Pacentro (AQ)
Autorizzazione Decreto Regionale n. 7 del
06/03/200 - PROROGA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate,

1. **la ditta** F.lli Ciccone S.n.c. con sede legale in Pacentro (AQ) Via D. Alighieri n. 37, è autorizzata alla proroga di anni 2 (due), ovvero fino al **24/03/2018**, del termine di coltivazione della cava di ghiaia in località "San Benedetto" nel Comune di Pacentro (AQ), distinta in catasto al foglio n. 29 particelle n. 7, 9, 564, 565, 1002, 1004 e 1006 alle stesse condizioni del Decreto Regionale n. 7 del 06/03/2000.
2. **la ditta** verificherà, semestralmente e a proprie spese, il rispetto del cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino nei tempi stabiliti dal presente provvedimento, ovvero fino al 24/03/2018.
Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
3. **il presente** provvedimento deve essere notificato alla ditta F.lli Ciccone S.n.c. nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso

al Comune di Pacentro (AQ), e al Comando Provinciale del Corpo Forestale dell'Aquila per quanto di competenza e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

4. **avverso** il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 04.11.2016, n. DPC023/84
**Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128
- Presa d'atto di avvio dell'attività di
distribuzione e vendita di GPL in bombole e
in serbatoi - Ditta CONSALVI S.r.l.s. - Perano
(CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **di prendere atto**, limitatamente alle competenze regionali di cui al Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, dell'avvio dell'attività di distribuzione e vendita di gpl in bombole e serbatoi nella Regione Abruzzo da parte della ditta Consalvi S.r.l.s. con sede in Perano (CH) in via Quadroni n. 197, codice fiscale 02491780694, giusto parere favorevole di cui alla relazione istruttoria n. 69 del 20/10/2016 redatta dal tecnico del

Servizio, geom. Giuseppe Ciuca e allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa del settore;

2. **la ditta** Consalvi S.r.l.s. potrà esercitare la distribuzione e la vendita di gpl al permanere del possesso dei requisiti (soggettivi e oggettivi) stabiliti agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D. lgs. 128/2006, e in particolare:
 - a. i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:
 - dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.
 - dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.
 - b. I requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:
 - avere la disponibilità esclusiva dei serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);
 - l'aver stipulato un'assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e annessi.
3. **la ditta** è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.
4. **la ditta**, inoltre, è sempre obbligata a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i dati necessari all'attività di monitoraggio del GPL, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 128/2006. Il mancato invio sul sito ministeriale del monitoraggio GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di

cui all'art. 18, comma 4, del D. Lgs. N. 128/2006.

5. **al fine** di garantire la sicurezza antincendio, la ditta provvede alla formazione tecnica del personale in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 128/2006. Le autocisterne utilizzate per la distribuzione attraverso serbatoi devono essere provviste, tra l'altro, di strumenti di misurazione fiscale certificati da organismi preposti.
6. **di disporre** la notifica del presente provvedimento alla ditta Consalvi S.r.l.s. nei modi consentiti dalla Legge, la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, all'Ufficio di Pescara dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Sicurezza dell'Approvvigionamento ed Infrastrutture Energetiche - Roma, al Comune di Perano (CH) per quanto di competenza e la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
7. **avverso** il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 22.12.2016, n. DPC023/94
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128 - Presa d'atto di avvio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi - Ditta ENERPLUS S.r.l. - SCAFA (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **di prendere atto** dell'avvio dell'attività di distribuzione e vendita di gpl in bombole e serbatoi nella Regione Abruzzo da parte della ditta Enerplus S.r.l. (di seguito ditta), con sede in Scafa (PE) via E. Alessandrini n. 31, codice fiscale 02170910687, ai sensi del D.Lgs. 128/06, giusto parere favorevole di cui alla relazione istruttoria n. 83 del 22/12/2016 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa del settore;
2. **la ditta** potrà esercitare la distribuzione e la vendita di gpl al permanere del possesso dei requisiti (soggettivi e oggettivi) stabiliti agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D. lgs. 128/2006, e in particolare:
 - a. i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente
 - dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.
 - dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.
 - b. I requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:
 - avere la disponibilità esclusiva dei serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3% della capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di proprietà del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;
3. **la ditta** deve provvedere, al fine di garantire la sicurezza antincendio, la formazione tecnica del personale in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 128/2006. Inoltre, le autocisterne utilizzate per la distribuzione attraverso serbatoi devono essere provviste, tra l'altro, di strumenti di misurazione fiscale certificati da organismi preposti;
4. **la ditta** è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza e a presentare, qualora richiesto, ogni altro documento ritenuto necessario al perfezionamento dell'attività amministrativa.
5. **la ditta** è sempre obbligata a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i dati necessari all'attività di monitoraggio del GPL, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 128/2006. Il mancato invio sul sito ministeriale del monitoraggio del GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 128/2006;
6. **la presente** determinazione non esime la ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni competenti ad altre Amministrazioni.
7. **in caso** di violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 128/2006 si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto legislativo;
8. **la presente** determinazione deve essere:
 - a. Notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge;
 - b. Pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

c. Trasmessa:

- Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo;
- Agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Regione Abruzzo;
- Al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche - Divisione IV - Roma.

9. **avverso** la presente determinazione è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.01.2017, n. DPC026/01
D. Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità della determina regionale n. DPC026/252 del 27/10/2016 da: "La GAMMA SRL" a "LA GAMMA COMMERCIALE SRL".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **di volturare** la titolarità dell'Autorizzazione regionale Autorizzazione regionale n. DPC026/252 del 27/10/2016 inerente la gestione di un' impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi ubicato nel comune di San Salvo (CH)" da "LA GAMMA SRL" a "LA GAMMA COMMERCIALE SRL" con sede legale in San Salvo (CH), Piazzale Verrazzano 22, cap. 66050, Codice Fiscale/ Partita IVA 02536040690, a decorrere dalla data dell'14.12.2016, data dell'atto di cessione del ramo di azienda;
2. **di stabilire** che validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determina Regionale n. DPC026/252 del 27/10/2016 di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
3. **di fare salvi** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
4. **di obbligare** la società beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso delle garanzie finanziarie, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà all'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 123, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
6. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e

direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;

7. **di redigere** il presente provvedimento in numero uno originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del competente SUAP;
8. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune San Salvo (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila ;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
*SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI
AGROAMBIENTALI E FORESTALI E
PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE
RISORSE*

DETERMINAZIONE 20.12.2016, n. DPD021/283
Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II -Misura 2.1.1 e 2.1.2. Indennità Compensativa anno 2014 - Concessione contributi e Trasmissione elenchi beneficiari all'AGEA relativi alle domande di aiuto/pagamento per l'annualità 2014 . - - Misura 211.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di concedere** alle ditte di cui all' Elenco Regionale (Allegato 2), i premi relativi alle istanze di aiuto di cui ai bandi in premessa;
2. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
 - Elenco Regionale PROT AGEA.ASR.2016.0638979 - Capolista " DI GREGORIO ANTONIO" ultimo della lista: "MARZOLA MAURO", per un importo complessivo di € 14.219,09 redatto sulla base degli elenchi trasmessi dalle Comunità Montane, competenti per territorio e relativi alla Misura 211 - Pagamenti indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane - ANNUALITA' 2014 (Allegato 2);
3. **di nominare** , ai sensi della L.241/1990 e s. m. e i. e della L.R.31/2013 responsabile del procedimento la rag. Raglione Angela Maria , Ufficio Coordinamento delle operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000;
4. **di mantenere** nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
6. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Portale web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura ;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n.º.33,

sul sito istituzionale, sezione
"Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pasquale Di Meo

Segue Allegato

Allegato 2

Data di 20/12/2016
 Protocollo: AGEA.ASR.2016.0638979
 Elenco firmato digitalmente

REGOLAMENTO(CE) N.1698/2005
 ASSE II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
 Indennità compensativa e Natura 2000
 AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
 Pagina 1 di 1

REGIONE										ABRUZZO									
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA LIQUIDAZIONE																			
N.	Codice domanda	Codice garanzia	Cognome e nome	CUIAA	Importo determinato	Importo già erogato	Protocollo istruttoria	Protocollo lotto revisione	Protocollo check list revisione istruttoria	Pagamento verso erede									
Ente: Comunita' Montana Vestina																			
1	4476468056		DI GREGORIO MICHELE ANTONIO	DGRMHLS3E08G499U	€. 1.939,86	€. 0,00	AGEA.ASR.2016.0611402	30/11/2016	AGEA.ASR.2016.0619189	06/12/2016	AGEA.ASR.2016.0619189	06/12/2016							
2	44745177976		DI PERSIO ANGELO	DPRNGL68L15G878F	€. 1.586,00	€. 0,00	AGEA.ASR.2016.0611413	30/11/2016	AGEA.ASR.2016.0619189	06/12/2016	AGEA.ASR.2016.0619182	06/12/2016							
3	44746024974		MARZOLA MAURO	MRZMPRA71D27D501I	€. 683,23	€. 0,00	AGEA.ASR.2016.0619034	06/12/2016	AGEA.ASR.2016.0619189	06/12/2016	AGEA.ASR.2016.0619187	06/12/2016							
RIEPILOGO PER L'ENTE: Comunita' Montana Vestina																			
Tipologia																			
N. beneficiari										3									
Importo totale										4.219,09									

RIEPILOGO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE			
N. beneficiari	Importo totale	Quota comunitaria totale *	Quota nazionale totale *
3	€. 4.219,09	€. 2.025,16	€. 1.535,75
		Quota regionale totale *	
		€. 658,18	
RESPONSABILE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (VISTO SI LIQUIDI)			
Cognome e nome		DI MEO PASQUALE	
Firma		DMIPQL62H171804C	
		Data: 20/12/2016	

* La divisione in quote potrebbe subire variazioni al momento della decretazione.
 Ai sensi del Reg. CE 885/2006 si dichiara che per tutte le domande inserite nel presente elenco è stata verificata la presenza e la correttezza delle check list previste nell'iter amministrativo, come stabilito dall'Organismo Pagatore.

Si dichiara che per i beneficiari che rientrano nei casi previsti dall'art.10 del DPR 252/98, la Regione è in possesso del certificato prefettizio antimafia in corso di validità ovvero della richiesta prefettizia di oltre 45 giorni, unitamente al certificato camerale, che consentono il pagamento del presente elenco.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED
IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 05.01.2017, n. DPE004/04
Art. 30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio per la cabinovia "Gravare - Toppe del Tesoro" sita in località Aremogna nei Comuni di Barrea e Roccaraso (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi, residente a L'Aquila in Via Filomusi Guelfi, quale Direttore di Esercizio per il nuovo impianto di cabinovia a 10 posti denominato "Gravare - Toppe del Tesoro" (1574,5-2066,7 ml. s.l.m.) sito in località Aremogna nei Comuni di Barrea e Roccaraso (AQ), gestito dalla TAMES S.A.P.A. con sede operativa il località Gravare di Sotto di Roccaraso e sede legale a Roma in Via A. Bertoloni n.44;
2. **di concedere** la deroga all'obbligo di residenza a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.91 del DPR 753/80 e art. 14 del Decreto 18/02/2011;
3. **di subordinare** l'assenso regionale alla seguente condizioni: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
4. **di inviare** la presente Determinazione all'ing. Marco Cordeschi, alla TAMES S.A.P.A. e per conoscenza ai Comuni di Castel di Sangro, Barrea e Roccaraso (AQ), all'USTIF di Roma ed alla Sezione USTIF di Pescara;
5. **di inviare** la presente disposizione all'Ufficio BURAT per la sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Segue Allegato

M_INF.DGTC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000063.05-01-2017

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 37



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO

Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.)

Via di Settebagni, 333 - 00139 ROMA - tel. 0677264446 / fax 0670496796

Sezione di PESCARA: via Francia, 3 - 65010 Spoltore (PE) - tel. 0854177328/ fax 0854177330

ustif-roma@pec.mit.gov.it - ustif-pescara@pec.mit.gov.it



REGIONE ABRUZZO
 Direzione Trasporti, Infrastrutture,
 Mobilità e Logistica
 Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
 Viale G. Bovio, 425
 65124 PESCARA
trasporti@pec.regione.abruzzo.it

TAMES S.a.p.a.
 Via Antonio Bertoloni, 44
 00197 ROMA
a.salvati.tamessapa@icloud.com

Oggetto: **RC 00** - cabinovia 10 posti ad ammortamento automatico "Gravare – Toppe del Tesoro", in comune di Rivisondoli (AQ).

Nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la nomina dell' ing. Marco Cordeschi a Direttore dell' Esercizio.

D.P.R. 11/7/1980, n° 753. Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18/02/2011.

VISTO:

- il D.P.R. 11/7/1980, n. 753;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 29/09/2003, n° 918, il DPCM 11/2/2014, n. 72, ed il D.M. 346 del 4/8/2014, recanti, tra l'altro, l' individuazione delle funzioni e dei compiti degli USTIF;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 18/02/2011;
- l' istanza dell' 30.12.2016, acquisita al prot. n. 05, del giorno 02.01.2017, con la quale il sig. Alessandro SALVATI nella qualità di Legale Rappresentante della Soc. TAMES S.a.p.a., Esercente gli impianti in oggetto, ha chiesto il prescritto nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma del D.P.R. 11.07.1980, n° 753, per la nomina dell' ing. Marco Cordeschi, nato a L'Aquila il 19.12.1963, ed ivi residente in Via Filomusi Guelfi, 29, a Direttore dell' Esercizio, per i seguenti impianti siti nel Comune di Roccaraso (AQ):
 - - cabinovia **RC 00** 10 posti ad ammortamento automatico "Gravare – Toppe del Tesoro",
- che l' ing. Marco Cordeschi riveste già la carica di D.E. per gli impianti dello stesso comprensorio con la AREMOGNA SKY s.r.l.;
- la nota, dell' 30.12.2016, allegata alla citata istanza di pari data, con la quale la Società, proponendo la nomina dell'ing. Marco Cordeschi Direttore dell' Esercizio per gli impianti di cui sopra, fornisce l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti a lui conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del DPR 753/80;

- che l'ing. Cordeschi è in possesso di patentino di idoneità per l'espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio – prot. n° 219/102 PE/A/U.S.T.I.F.NA/2012, rilasciato dall'U.S.T.I.F. di Napoli Il 15.3.2012, con validità fino al 19.01.2020;
- la dichiarazione, del 19.12.2016, allegata alla citata nota del 30.12.2016, con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico, elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore di Esercizio e di Assistente Tecnico, con il relativo calcolo UCI – calcolato con le modalità di cui all'art. 15 del Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18/02/2011 – complessivamente pari a 44,70, rientrante nelle previsioni del medesimo art. 15, come pure accertato da questo Ufficio;
- l'autocertificazione del 19.12.2016, allegata alla citata nota del 30.12.2016, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445, del 28.12.2000, con la quale l'ing. Marco Cordeschi conferma di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011, confermando, altresì, di essere residente nel Comune di L'Aquila, Via Filomusi Guelfi, 29, per cui necessita della deroga all'obbligo della residenza, ex art. 13, c. 2, lettera a), ai sensi del successivo art. 14, c. 3, del D.D. 18.02.2011;

Considerato che:

- l'ing. Marco Cordeschi risiede nel Comune di L'Aquila, e che gli impianti sono ubicati nel Comune di Roccaraso (AQ), per cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 14, comma 3, del D.D. D.G.T.P.L., del 18.02.2011, questo Ufficio esprime pure il proprio benestare affinché la Regione Abruzzo, ove non ravvisi motivi contrari, possa rilasciare la deroga all'obbligo della residenza per l'interessato D. E.;
- alla stregua dell'istruttoria compiuta, non si ravvisano, allo stato, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Società TAMES S.a.p.a.,

si rilascia

NULLA OSTA TECNICO


ai fini della sicurezza, ex art. 14, comma 2, del citato Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011, esprimendo, al contempo, il benestare ex art.14, c. 3, stesso Decreto, affinché la competente Direzione della Regione Abruzzo possa emanare, salvo motivi contrari, il provvedimento di nomina, con la richiamata deroga alla residenza, per l'ing. Marco Cordeschi, nato a L'Aquila il 19.12.1963, ed ivi residente in Via Filomusi Guelfi, 29, quale Direttore di Esercizio dell'impianto in argomento.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 90, c. 1, del richiamato D.P.R. 11.07.1980, n. 753, si resta in attesa di ricevere il provvedimento di merito che il competente Settore della Regione Abruzzo, ove non ravvisi motivi contrari, emanerà,

Si resta anche in attesa delle incombenze cedenti in capo al D.E. ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 del citato D.D. 18/2/2011.

IL DIRETTORE
ing. Giorgio PIZZI

Il Responsabile del Procedimento
funz. ing. arch. Luigi Pignatelli



GIORGIO PIZZI
04/01/2017 03:13 PM



DETERMINAZIONE 10.01.2017, n. DPE004/14
**RM 19 seggiovia biposto monofune a c.p.
 "Campo Felice - Quota" (1542-1602 ml.
 s.l.m.) in Comune di Rocca di Cambio (AQ).
 D.M.10/2016 proroga della vita tecnica; L.R.
 24/2005 autorizzazione regionale al
 pubblico esercizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- a. **di rilasciare** l'autorizzazione al pubblico esercizio ex L.R 24/2005, per l'anno di proroga della vita tecnica concessa dal Ministero dei Trasporti USTIF, ai sensi del Decreto n°10 del 02/02/2016, al sottoelencato impianto a fune, gestito dalla ditta Campo Felice S.r.l. in località Campo Felice di Rocca di Cambio (AQ):

Tipologia Impianto	Denominazione	Scadenza Vita Tecnica prorogata al
RM 19 seggiovia biposto monofune a c.p.	"Campo Felice - Quota" (1542-1602 ml. s.l.m.)	19/10/2017

- b. **di fissare** la scadenza della presente autorizzazione al 19/10/2017;
- c. **di subordinare** la presente autorizzazione alla seguente condizione: dovrà essere prodotta la quietanza di avvenuto pagamento della seconda rata semestrale della polizza, stipulata con apposita Compagnia di Assicurazioni;
- d. **di inviare** la presente Determinazione alla Campo Felice S.p.A. e per conoscenza al Direttore di Esercizio Ing. Dino Pignatelli, al Comune di Rocca di Cambio (AQ), all'USTIF di Roma ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- e. **di inviare** la presente disposizione all'Ufficio BURAT, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Segue Allegato

ALL. 1

M_INF.DGTC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000066.05-01-2017
 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 23




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO

Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi – (U.S.T.I.F.)

Via di Settebagni, 33 - 00139 ROMA - tel. 0677264401 / fax 0670496796

Sezione di PESCARA: via Francia, 3 - 65010 Spoltore (PE) – tel. 0854177328/ fax 0854177330



Regione Abruzzo
 Direzione Trasporti, Infrastrutture,
 Mobilità e Logistica
 Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
 Viale Bovio, 425
 65124 PESCARA
dpe004@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. Campo Felice S.p.a.
 Località Camporitorto, 224
 67038 ROCCA DI CAMBIO
 (AQ)
campofelice@pec.campofelice.it

Oggetto: **RM19** – Seggiovia biposto ad attacchi fissi "CAMPO FELICE - QUOTA", sita in località Campo Felice, nel comune di Rocca di Cambio (AQ);
 Decreto Dirigente Generale del T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25.11.2014.
 Proroghe inerenti i termini di scadenza previsti dal D.M. 02/01/1985 n° 23.
 Nulla osta al prolungamento della proroga della scadenza della vita tecnica.

In esito all'istanza prot. n. 51n/LL16 del 25.07.2016, acquisita al prot. n. 528, del 27.07.2016, inviata pure alla competente Direzione della Regione Abruzzo, con la quale la Soc. Campo Felice S.p.a., esercente dell'impianto in oggetto, ha chiesto il nulla osta al prolungamento di un ulteriore anno della proroga, per la scadenza della vita tecnica, per la seggiovia biposto ad attacchi fissi "CAMPO FELICE - QUOTA", sita in località Campo Felice, nel comune di Rocca di Cambio (AQ);

VISTO:

- il D.P.R. 11/7/1980, n° 753;
- il D.M. 2/1/1985, n. 23;
- la Circolare Ministeriale, D.G. 18/85 – D.C. V 2/85, prot. n. 449(56)71.30, del 5/2/1985;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 29/09/2003, n° 918 e il D.P.C.M. 11.02.2014 n. 72, ed il D.M. 346 del 04.08.2014 recante, tra l'altro, l'individuazione delle funzioni e dei compiti degli U.S.T.I.F.;
- la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133;

2

- Decreto Dirigente Generale del T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25.11.2014 n. 417;
- Decreto Dirigente Generale del T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.02.2016 n. 10;
- il provvedimento di questo Ufficio, prot. 857, del 20.11.2015, con il quale si concedeva, il Nulla Osta alla proroga, sino al 19.10.2016, per un anno, della scadenza della vita tecnica, dell'impianto in oggetto, usufruendo dei benefici previsti dal Decreto Dirigente Generale del T.P.L. n. 417 del 25.11.2014, cui è seguita la presa d'atto Regionale prot. n. DPE 04/125 del 27.11.2015 acquisita al prot. n. 784;
- la relazione, del D.E. Ing. Dino Pignatelli del 05.11.2016, acquisita al prot. 768, del 17.11.2016, redatta ai sensi dell'art. 2 del Decreto 02.02.2016 n. 10, nella quale si attesta che le opere civili siano tali da garantire la prosecuzione dell'esercizio in sicurezza e che il piano dei controlli non distruttivi e gli interventi effettuati per l'ottenimento del primo anno di proroga nonché le relative prove annuali effettuate sono coerenti e rispondenti a quanto disposto dall'art. 2 stesso Decreto;
- la dichiarazione del D.E. Ing. Dino Pignatelli, del 05.11.2016, acquisita al prot. 767 del 17.11.2016, nella quale si attesta che le permangono le condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico dell'impianto;
- le risultanze delle verifiche e prove effettuate, alla presenza dei funzionari di questo Ufficio, del 17.11.2016;

Considerato che, alla stregua dell' istruttoria compiuta, questo Ufficio, non si ravvisano, allo stato, sostanziali motivi ostativi avuto riguardo del D.P.R. 753, nonché all'art. 2, del Decreto Dirigenziale del 02.02.2016, n. 10;

NULLA OSTA

ai fini della sicurezza, al prolungamento di un ulteriore anno della proroga per la scadenza della vita tecnica dell'impianto RM19 – seggiovia biposto ad attacchi fissi "CAMPO FELICE - QUOTA", in località Campo Felice, nel comune di Rocca di Cambio (AQ), il termine della Vita Tecnica viene così fissato al 19.10.2017.

Si resta in attesa di ricevere copia del provvedimento di approvazione che codesta Regione, ove non ravvisi motivi contrari, emanerà, senza il quale – e tanto valga anche come prescrizione per l' Esercente - l'impianto non può funzionare in servizio pubblico.

IL DIRETTORE
ing. Giorgio PIZZI

Il Responsabile del Procedimento
funz. ing. arch. Luigi Pignatelli



GIORGIO PIZZI
04/01/2017 10:50 AM



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 30.12.2016, n. DPF011/232
Recepimento "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti". Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- La sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal corretto svolgimento di tutte le fasi produttive, denominate "filiera" e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l'intera filiera alimentare, "dal campo alla tavola";
 - Già dall'anno 2000, con l'emanazione del "Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare", l'Unione Europea ha fissato linee strategiche innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera "dai campi alla tavola", tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva l'aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;
 - Le nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l'attribuzione della piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l'analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea sulla sicurezza alimentare;
 - A seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 - titolo V - art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, "la tutela della salute e l'alimentazione";
 - La programmazione e l'attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;
 - La direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l'abrogazione delle norme di igiene fino ad allora esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto "pacchetto igiene";
- VISTO** il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";
- VISTO** il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
- VISTO** il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- VISTI** i Reg. CE n. 2073, 2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 e nn. n. 1662, 1663, 1664, 1665,

1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali 22 luglio 2003;

VISTO l'art. 8, comma 6° della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 "Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario regionale 2016/2018 (Allegato al Decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 10-06-2016);

VISTO il Piano regionale di Prevenzione 2014-2018. (Allegato al Decreto del Commissario ad Acta n. 65 del 29-06-2016);

VISTA la Delibera di GR n° 236 del 26 marzo 2015 recante: "Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004";

VISTA la precedente Determinazione n. DG/21/51 del 31.03.2015 ad oggetto: "IL LIBRO DELLE REGOLE", Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2015-2018";

VISTO l'intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 5/6/2003 N. 131 tra IL Governo, le Regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti", sancita il 3 marzo 2016 Rep. Atti n. 41/CSR;

TENUTO CONTO che è necessario recepire nell'ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere che sono sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. **l'intesa** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della l. 5/6/2003 N. 131 tra IL Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti", sancita il 3 marzo 2016 Rep. Atti n. 41/CSR allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **il presente** Provvedimento sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
3. **di integrare** formalmente con i documenti recepiti con il presente atto, dalla data della presente Determinazione, il "LIBRO DELLE REGOLE", Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2015-2018", approvato con

- precedente Determinazione n. DG/21/51 del 31.03.2015;
4. **di trasmettere**, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali ed ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo;
 5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
 6. **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti".

Rep. Atti n. 61/CSR del 3 marzo 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 marzo 2015:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che potenzia l'attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale stabilendo l'obbligo per gli operatori alimentari di provvedere a che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo e prevedendo che le predette strutture di controllo ne verifichino il rispetto, anche mediante il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza;

VISTA l'intesa su "Linee guida relative all'applicazione del regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari", sancita nella seduta del 10 maggio 2007 (Rep. Atti n. 93/CSR) di questa Conferenza;

VISTA l'intesa sulla proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano" (Rep. Atti n. 204/CSR) del 13 novembre 2008;

VISTO l'accordo relativo a "Linee guida applicative del Reg. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" (Rep. Atti n. 253/CSR) del 17 dicembre 2009;

VISTO l'accordo relativo a "Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" (Rep. Atti n. 59/CSR) del 29 aprile 2010;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA l'intesa sul documento recante "Linee guida sui criteri per l'individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare" (Rep. Atti n. 117/CSR) del 25 luglio 2012;

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2015 e diramata il 14 dicembre, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa sul documento indicato in oggetto;

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 9 febbraio 2016, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero proponente modifiche migliorative del testo in parola;

VISTA la nota del 15 febbraio 2016, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento in parola, che in data 17 febbraio è stata diramata alle Regioni e Province Autonome con richiesta di assenso tecnico;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta in esame;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Visto:

- l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- il Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda il metodo di riferimento per la ricerca dell'enterotossina stafilococcica, i criteri microbiologici per la Salmonella e per le enterobatteriacee per gli alimenti di proseguimento in polvere, il criterio di igiene di processo per *Bacillus cereus* negli alimenti in polvere, le norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini per la ricerca di Salmonella;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Regolamento (UE) n. 364/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e *Listeria monocytogenes* nel sale alimentare;
- il Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione del 27 ottobre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame;
- il Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella* Enteritidis e della *Salmonella* Typhimurium nei gruppi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella* Enteritidis e della *Salmonella* Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame (applicabile dal 1° luglio 2013);
- il Regolamento (UE) n. 1019/2013 del 23 ottobre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca;
- il Regolamento (UE) n. 101/2013 del 4 febbraio 2013 relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini;
- il Regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carcasse di suini;

df



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- il Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli Allegati dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Regolamento (CE) 2074/2005;
- il D. Lgs. 5 aprile 2006, n.190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;
- il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193, attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- il Decreto 13 novembre 2013 recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;
- la Nota del Ministero della Salute – DGSAN n. 9238 del 28/03/2011 "Informazioni catena alimentare (ICA) settore avicolo";
- la Nota del Ministero della Salute – DGSAN n. 858 del 13/01/2012 "Salmonelle in carni di pollame: Reg. CE 1086/2011 – Chiarimenti";
- la Nota del Ministero della Salute – DGSAF n. 8714 del 08/05/2012 "Analisi sul muscolo profondo di pollame";
- il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli approvato con Decisione annuale di esecuzione della Commissione, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri, nonché del contributo finanziario dell'Unione a tali programmi;

Considerato che:

- si rende necessario, per quanto disposto dalla normativa europea e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio nazionale per migliorare i controlli ufficiali;
- la Commissione Europea non ha sollevato osservazioni alla notifica inviata in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante attuazione delle Direttive 98/34/CE e 98/48/CE in materia di procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni;
- occorre aggiornare le "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari", oggetto del citato accordo (Rep. Atti n. 93/CSR) del 10 maggio 2007;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SI CONVIENE

sul documento concernente "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti", Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Maddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

do

ALLEGATO A**LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI****1. PREMESSA**

Successivamente all'approvazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili a prodotti alimentari" (Rep. Atti n. 93/CSR del 10 maggio 2007), del 10 maggio 2007, sono stati pubblicati diversi aggiornamenti dello stesso regolamento che hanno in parte modificato e in parte ampliato i contenuti degli allegati al regolamento stesso.

L'aggiornamento dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari costituisce un normale processo che risponde alla necessità del loro adeguamento a seguito delle mutate condizioni e delle accresciute conoscenze in materia di tecnologia e microbiologia alimentare, come chiaramente riportato nel considerando 26 del regolamento (CE) 2073/2005 "*I criteri microbiologici fissati nel presente regolamento devono poter essere riveduti e modificati, se necessario, per tenere conto dell'evoluzione nei settori della sicurezza alimentare e della microbiologia degli alimenti, ossia dei progressi scientifici, tecnologici e metodologici, dei cambiamenti nei livelli di prevalenza e contaminazione e nella percentuale di consumatori sensibili, nonché degli eventuali risultati che emergono dalla valutazione dei rischi*" e all'articolo 10 dello stesso regolamento "*Il presente regolamento è riesaminato tenendo conto dei progressi della scienza, della tecnologia e della metodologia, dell'emergenza di microrganismi patogeni nei prodotti alimentari e delle informazioni ottenute in base alla valutazione dei rischi. In particolare, i criteri e le condizioni concernenti la presenza di salmonella nelle carcasse di bovini, ovini, caprini, equini, suini e pollame sono riesaminati alla luce dei cambiamenti osservati nella prevalenza di salmonella*".

Oltre all'aggiornamento dei criteri microbiologici a opera dei Regolamenti che si sono succeduti a far data dal 2007, le osservazioni mosse dagli ispettori comunitari nell'ambito degli audit del Food Veterinary Office (FVO) e l'esperienza acquisita in questi anni di applicazione del regolamento, suggeriscono l'opportunità, se non la necessità, di procedere a un aggiornamento delle linee guida emanate a suo tempo in modo da assicurare una gestione omogenea dei controlli sanitari sugli alimenti e sugli stabilimenti di prodotti alimentari in ambito nazionale.


Le presenti linee guida sostituiscono le "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili a prodotti alimentari" del 10 maggio 2007.

Il presente documento non modifica pertanto i principi e le finalità della Legge alimentare, in particolare non viene modificata la responsabilità principale degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i consumatori stabiliti dalla citata legge.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute nei documenti normativi citati in calce e, in particolare, si richiamano le seguenti definizioni:

"allevamento": l'insieme degli animali della stessa specie, o gruppo specie, e dello stesso proprietario e dello stesso detentore, presenti in una singola unità produttiva;



“gruppo”: insieme di animali allevati nello stesso ciclo quindi con medesima data di accasamento nello stesso locale o recinto (per convenienza chiamato capannone/box: quando ci sono capannoni a tre/sei piani con età diverse è necessario identificare sia il capannone che il box, esempio: cap. 1, box 3);

“capannone”: il locale o recinto destinato ad ospitare i gruppi, da identificare in maniera univoca nell’ambito dell’allevamento di appartenenza;

“immissione sul mercato”: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta - Reg. (CE) 178/2002-;

“carcassa”: il corpo di un animale dopo il macello e la toelettatura - Reg. (CE) 853/2004-;

“carne fresca di pollame”: la carne fresca, come definita dall’Allegato I al reg. (CE) n. 853/2004, di esemplari da riproduzione di Gallus gallus, galline ovaiole, polli da carne e di tacchini da riproduzione e da ingrasso - Reg. UE 1086/2011-;

“Salmonelle rilevanti”: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, inclusa Salmonella Typhimurium monofasica (SE e ST/STm);

“Salmonelle minori”: tutti i sierotipi di Salmonella diversi da quelli definiti come rilevanti.

3. CRITERI GENERALI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 2073/2005

In attesa dell’aggiornamento delle linee guida inerenti le modalità applicative del Regolamento (CE) 882/2004, già in corso, oltre che del Piano Nazionale di controllo pluriennale così come previsto dall’art. 41 dello stesso Regolamento, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni interpretative:

3.1. Le indicazioni fornite dal Regolamento (CE) 2073/2005 e le successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), sono indirizzate e sono vincolanti in ogni loro parte (categoria alimentare, microrganismo, modalità di campionamento, metodica analitica, criteri di accettabilità, fase a cui si applica il criterio, azioni correttive) per gli operatori del settore alimentare.

3.2. I campionamenti e le analisi condotte ai sensi del Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. rientrano nell’ambito del processo di validazione e verifica delle procedure basate sui principi del sistema HACCP (al proposito si veda anche l’art. 6.6 Del D.lgs 193/07); la frequenza, laddove non prescritta dall’allegato, deve essere giustificata nell’ambito delle medesime procedure.

3.3. Criteri di sicurezza - Il mancato rispetto dei criteri di cui al Capitolo I dell’Allegato I del suddetto regolamento, comporta per l’operatore il ritiro e/o il richiamo del prodotto o della partita qualora non si trovi più sotto il suo controllo ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002. I prodotti riscontrati non conformi ai criteri di sicurezza di cui al Capitolo 1 dell’Allegato I e già immessi sul mercato, ma non ancora giunti a livello del dettaglio, dopo l’eventuale ritiro, possono essere sottoposti a una ulteriore trasformazione mediante un processo che garantisca l’eliminazione del pericolo in questione.

3.4. La verifica del rispetto dei criteri di sicurezza degli alimenti, applicabili agli alimenti durante tutta la loro vita commerciale, compete, oltre che all’operatore, all’Autorità competente, rappresentando uno strumento di monitoraggio sull’efficacia dei sistemi di autocontrollo e di verifica della conformità dei prodotti agli standard di sicurezza stabiliti dai Regolamenti comunitari, in rapporto alle caratteristiche del



prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta ed all'uso abituale - art. 4 del Reg. (CE) n. 852/2004 e art. 14 del Reg. CE n. 178/2002.

3.5. Gli OSA che producono alimenti pronti al consumo che possono essere terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes* e alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore a sei mesi che possono comportare un rischio per *Cronobacter* spp (*Enterobacter sakazakii*), procedono al campionamento delle superfici ambientali e degli impianti rispettivamente per la ricerca di *Listeria monocytogenes* e per la numerazione delle enterobatteriacee. La frequenza di tali verifiche viene definita sulla base delle procedure HACCP.

3.6. Fatte salve le ricerche di cui al punto 1.25 del Reg. (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. (E. coli in molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi), e con l'eccezione del caso in cui si voglia valutare in modo specifico l'accettabilità di una partita di prodotti alimentari o di un processo (art. 5.4), il numero delle unità campionarie da considerare nei piani di campionamento di cui alla parte I dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005, può essere ridotto se l'operatore può documentare, con soddisfazione dell'Autorità competente, l'efficace applicazione delle proprie procedure basate sui principi HACCP (cfr. art. 5.3, Regolamento (CE) 2073).


3.7. Le Autorità competenti verificano le misure attuate dagli OSA a seguito del rilievo di una non conformità ai criteri microbiologici di cui al Capitolo 1 dell'Allegato I del Reg. (CE) n. 2073. In particolare verificano il pronto e completo ritiro dei prodotti già immessi sul mercato e, se del caso, l'efficacia dei trattamenti ai quali sono sottoposti gli alimenti ritirati dal mercato.

3.8. L'Autorità competente, nell'esecuzione dei controlli ufficiali mediante campionamento e analisi ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, applica i limiti e i metodi di analisi di riferimento stabiliti nel Capitolo 1 dell'Allegato I, ai fini della verifica della conformità ai criteri di sicurezza degli alimenti. Pertanto, fatti salvi i casi in cui sia richiesto di valutare la sicurezza o l'integrità di un lotto o di una partita di alimenti, nei quali devono essere prelevate le unità campionarie previste dal Regolamento (CE) 2073/2005, l'autorità competente può applicare modalità di prelievo diverse da quelle dettate nel Capitolo 1 "criteri di sicurezza alimentare" dell'Allegato I, per quanto riguarda il numero di unità campionarie definite. In particolare l'autorità competente, non è obbligata a prelevare più unità campionarie per ciascuna aliquota quando il criterio microbiologico fissato nel suddetto Capitolo 1 stabilisca che tutte le unità campionarie analizzate debbano risultare esenti dal patogeno in questione. Occorre comunque tenere conto che in un unico campione possono essere richieste determinazioni di differenti patogeni e che per ognuno sono indispensabili le unità campionarie previste dal Regolamento.

I criteri stabiliti dal Reg. (CE) n. 2073/2005 si applicheranno integralmente ai campioni effettuati durante i controlli ufficiali sugli alimenti oggetti di scambio o di importazione.

3.9. L'OSA, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 2073/2005, può applicare altre metodiche di campionamento e analisi purché possa dimostrare, con soddisfazione dell'Autorità competente, che le stesse forniscono risultati almeno equivalenti a quelli dei metodi di riferimento. Nel valutare metodi di analisi alternativi, l'Autorità competente deve prendere in considerazione i criteri definiti dall'allegato III al Reg. (CE) n. 882/2004.

3.10. I criteri stabiliti nel Capitolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 2073/2005, si riferiscono all'igiene del processo e hanno quindi l'obiettivo di fornire indicazioni agli operatori economici circa la correttezza e l'efficacia dei processi posti sotto il loro controllo. Il mancato rispetto dei criteri di igiene del processo deve portare l'operatore economico a prendere le opportune azioni correttive al fine di riportare il processo sotto controllo. Gli alimenti ottenuti presso uno stabilimento per il quale sia stata osservato il mancato rispetto dei criteri di igiene di processo non sono necessariamente ritirati o richiamati dal mercato. È pertanto opportuno che l'attività di controllo ufficiale svolta nel corso del processo produttivo sia rivolta in via principale alla verifica del rispetto dei criteri di igiene del processo, e che il controllo svolto alla fine



6

del processo di produzione o in fase di distribuzione sia indirizzato alla verifica del rispetto dei criteri di sicurezza.

3.11. Il controllo ufficiale sul rispetto dei Criteri di igiene di processo si può attuare mediante campionamento ed analisi e tramite la verifica del corretto operato degli OSA valutando :

- a. le modalità di scelta dei campioni e del campionamento;
- b. le modalità di conferimento dei campioni al laboratorio di analisi;
- c. l'idoneità del laboratorio di prova a condurre le analisi secondo quanto previsto dal Regolamento (accreditamento del laboratorio e delle prove);
- d. le azioni successive alla comunicazione del rapporto di prova da parte del laboratorio.

3.12. Qualora le verifiche di cui al punto precedente dovessero dare esito non soddisfacente, le modalità di controllo analitico da parte dell'Autorità competente dovranno rispettare i criteri di campionamento, analisi e interpretazione dei risultati stabiliti dal Capitolo 2 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005. Il superamento dei limiti previsti dall'Allegato I Capitolo 2 del Reg. (CE) n. 2073/2005 non comporta l'erogazione di sanzioni. L'OSA dovrà essere, in prima istanza, invitato a rivalutare le proprie procedure al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di igiene, sicurezza e integrità degli alimenti stabiliti dalla norma. Nel caso di ripetute non conformità (NC) ai criteri di igiene di processo e tenuto conto della natura delle stesse, delle caratteristiche del prodotto e del processo e dei dati precedenti relativi all'operatore per quanto riguarda la NC, si applica l' art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004.

3.13. Nel caso in cui l'Autorità competente abbia motivo di ritenere che le verifiche di cui ai Capitoli I e II dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 2073/2005 non siano condotte secondo i criteri stabiliti, ovvero diano risultati non soddisfacenti e l'operatore non ponga rimedio alla situazione, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 55 del Regolamento (CE) 882/2004, si applicano le misure di cui all'articolo 54 dello stesso Regolamento.

3.14. L'Autorità competente può procedere in ogni caso a qualsiasi ulteriore verifica di carattere procedurale o analitico quando, sulla base delle informazioni in proprio possesso, lo ritenga opportuno.

Qualora gli approfondimenti analitici riguardino le stesse matrici e le stesse determinazioni previste dal Regolamento (CE) 2073/2005 all'Allegato I, Capitolo 1, a seguito di risultati non conformi, l'Autorità competente attuerà le ordinarie procedure previste nel caso delle attività di controllo ufficiale.

Nell'interpretare i risultati dei controlli analitici condotti su matrici diverse e/o per determinazioni diverse da quelle di cui al Regolamento (CE) 2073/2005, allegato I, Capitolo I, al di fuori dei piani nazionali o regionali di cui al punto seguente, l'autorità competente prende in considerazione i seguenti aspetti che saranno definiti nell'ambito di piani locali di controllo:

- a. l'obiettivo del/i controllo/i
- b. i criteri per l'interpretazione dei risultati analitici
- c. le azioni successive al/i controllo/i
- d. il coordinamento con il/i laboratorio/i di analisi ufficiale/i circa i tempi e le modalità di analisi.

3.15 I risultati delle attività di controllo di cui al punto 3.14 vanno trasmessi alle pertinenti Autorità Regionali o Provinciali.

3.16. Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito del piano di controllo integrato pluriennale, possono predisporre Piani per la verifica di:

- a. prevalenza del/i contaminante/i
- b. esposizione dei consumatori al/i contaminante/i
- c. conseguenze all'esposizione sulla popolazione umana oggetto di studio (dati epidemiologici)
- d. possibilità (alternative) di gestione dei rischi a tutti i livelli.



3.17. Le attività di valutazione del rischio condotte nell'ambito dei piani di cui sopra sono svolte secondo le procedure definite dai piani stessi. Le risultanze ottenute nell'ambito dei piani di cui sopra non comportano l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa o penale. Di tali risultanze dovrà essere tenuto conto nell'ambito della revisione dei piani di controllo integrati pluriennali di cui all'articolo 41 e successivi del Regolamento (CE) 882/2004..

3.18. Nel caso degli alimenti cui al punto 1.2 del Capitolo 1 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005, fatto salvo quanto riportato nella nota 8 dello stesso, se l'operatore può dimostrare la mancata crescita di *Listeria monocytogenes* nell'alimento in questione e il rispetto del criterio di sicurezza stabilito dal regolamento per tutta la vita commerciale del prodotto, nel rispetto delle condizioni di conservazione ragionevolmente rispettate in tutte le fasi che precedono il consumo, ai fini della valutazione dei risultati delle analisi sui campioni di alimento, si terrà conto della documentazione prodotta .

3.19. Nel caso di alimenti pronti al consumo che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes* per i quali l'operatore non sia in grado di dimostrare, anche sulla base di dati bibliografici il rispetto del criterio previsto per *Listeria monocytogenes* per tutto il periodo di conservazione dell'alimento, il riscontro di *Listeria monocytogenes* nelle fasi successive a quelle nelle quali l'alimento si trova sotto il controllo diretto dell'operatore comporta per quest'ultimo l'obbligo di ritiro e/o richiamo del prodotto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

3.20. Considerato che per alcune matrici alimentari il Regolamento (CE) n. 2073/2005 fa riferimento alle modalità di consumo, crude o cotte, le competenti autorità al momento del prelievo tengono conto, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002, delle indicazioni fornite in etichetta nonché delle normali condizioni di utilizzo dell'alimento determinate anche in base alle consuetudini locali.

3.21. L'operatore del settore alimentare che impiega carni di animali delle specie bovina, equina ovina, caprina, suina e pollame deve acquisire, dallo stabilimento di macellazione nel quale sono stati macellati gli animali, nell'ambito delle proprie procedure di controllo, le pertinenti informazioni circa la prevalenza di *Salmonella* spp. sulle carcasse in macello determinata secondo le procedure stabilite dal Regolamento (CE) n. 2073/2005, ogni qualvolta sia ragionevolmente possibile. L'operatore dell'impianto di lavorazione della carni terrà conto delle informazioni così acquisite ai fini della predisposizione delle procedure di gestione del pericolo "salmonella" nell'ambito del proprio piano di autocontrollo. In sede di controllo ufficiale, gli organismi di controllo valuteranno gli esiti analitici sui prodotti per la ricerca di *Salmonella* spp. alla luce, tra l'altro, delle misure di cui sopra effettivamente predisposte e attuate dall'operatore economico.

4. MODALITÀ DI TRASPORTO, CONSERVAZIONE ED INIZIO ANALISI

Per le modalità di trasporto, conservazione ed inizio analisi, l'art. 11 del Reg. (CE) 882/2004 rimanda, in assenza di norme comunitarie, a norme e protocolli riconosciuti internazionalmente, come CEN o altri.

5. INDICAZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005

5.1. Campionamento Ufficiale per la verifica del criterio di sicurezza *Listeria monocytogenes* in alimenti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali

Nel caso di campionamento ufficiale per la verifica del criterio di sicurezza alimentare *Listeria monocytogenes*, qualora nel verbale di prelievo non sia specificato se è richiesta l'analisi quantitativa o quella qualitativa, i laboratori effettueranno la determinazione di Aw e pH e sulla base dei risultati ottenuti procederanno nel modo seguente:

- se l'alimento, in base ai criteri riportati alla nota 8 al cap. I dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 2073/2005¹, non costituisce terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes*, verrà condotta l'analisi quantitativa;
- nel caso di alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes*, oltre all'analisi qualitativa, dovrà essere condotta anche l'analisi quantitativa. L'alimento verrà considerato non conforme nel caso in cui l'analisi quantitativa rilevi il superamento del limite delle 100 ufc/g o quando l'analisi qualitativa denunci la presenza di *Listeria monocytogenes* nel campione, a meno che l'OSA possa dimostrare, con soddisfazione dell'Autorità competente, che il prodotto non supererà le 100 UFC/gr durante tutto il periodo di conservabilità.

5.2. Matrici alimentari e/o determinazioni non contemplate dal regolamento (CE) 2073/2005

Nel caso di riscontro di microorganismi e/o loro tossine o metaboliti non elencati nell'allegato I del Regolamento e/o di matrici alimentari non contemplate dal Regolamento (CE) n. 2073/2005, come pure nel caso di combinazioni microorganismo/alimento diverse da quelle di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 2073/2005 in prodotti oggetto di scambio o importati non potrà essere sollevata alcuna contestazione, fatte salve le opportune valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002.

In caso di prodotti alimentari nazionali, oltre a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria, si rimanda alla normativa ancora vigente (vedi punto 10).

5.3. Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 2073/2005 negli stabilimenti di macellazione e di produzione di carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente

Le "Linee guida per la predisposizione di piani di autocontrollo in materia igienico sanitaria nelle industrie alimentari del settore delle carni" – Accordo CSR rep 147 del 25 luglio 2012- costituiscono la base per la verifica dei piani di autocontrollo basate sui principi HACCP di cui all'articolo 5 del Reg. (CE) n. 852/2004.

Le modalità di campionamento delle carcasse secondo il metodo distruttivo e non distruttivo sono descritte nell'allegato alle presenti linee guida e derivano dalle indicazioni presenti nella norma ISO 17604.

Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente prelevano campioni per l'analisi microbiologica almeno una volta alla settimana; qualora lo stabilimento non svolga un'attività di produzione giornaliera, occorre fare riferimento ad un periodo di sei giorni di produzione effettivi. Qualora uno stabilimento effettui la lavorazione per più giorni durante la settimana, il giorno di campionamento deve variare da una settimana all'altra, affinché sia coperto ogni giorno della settimana di lavorazione effettiva. Nel caso in cui nel giorno definito per il campionamento vengano macellati meno di 5 capi ungulati, o di 15 broilers o tacchini, il numero previsto dei capi da campionare deve essere raggiunto in più sedute successive di macellazione.

Per quanto riguarda gli stabilimenti che procedono alla macellazione di specie diverse, gli OSA devono assicurare che le carcasse di tutte le specie oggetto di macellazione siano oggetto di campionamento e analisi nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 2073/05 e con frequenza di campionamento in linea con quanto discusso al paragrafo 7. Fatto salvo quanto prescritto nel caso di stabilimenti di piccole o piccolissime dimensioni, nel corso di un'unica seduta di macellazione verranno sottoposte a campiona-

¹ Appartengono a questa categoria:

- i prodotti: con $pH \leq 4,4$ o $A_w \leq 0,92$;

- i prodotti: con $pH \leq 5$ e $A_w \leq 0,94$;

- i prodotti con conservabilità < 5 gg, se i valori di pH e A_w sono superiori a quelli sopra indicati.



mento, secondo le modalità previste dal Regolamento, le carcasse di un'unica specie animale e i risultati delle analisi verranno valutati separatamente per ciascuna specie.

I macelli di piccole o piccolissime dimensioni che, nel rispetto di quanto riportato al capitolo 7, sono stati autorizzati a procedere al campionamento e all'analisi con frequenza trimestrale o anche inferiore, procedono al campionamento delle sole carcasse della specie più significativa.

Gli stabilimenti che producono carni fresche di pollame, carni macinate e preparazioni di carni, applicano il piano di campionamento e analisi previsto per ciascuna attività. Nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la frequenza di campionamento e analisi può essere ridotta nel rispetto di quanto riportato nel capitolo 7 per ciascuna categoria di prodotto.

In caso di applicazione del metodo non distruttivo per la numerazione delle colonie aerobiche e delle enterobatteriacee, i metodi di prelievo descritti nella norma ISO 17604 sono a) spugna abrasiva "sponge bag"; b) tampone secco e umido; c) tampone di garza.

I quattro siti di prelievo per la conta batterica totale (CBT) e le Enterobatteriacee sono scelti tra quelli previsti per gli ungulati dalla ISO 17604. Tuttavia, per dare continuità alle interpretazioni dei risultati dei campioni già analizzati ai sensi della Decisione 2001/471/CE, è consigliabile continuare ad effettuare i prelievi negli stessi punti di reperi precedentemente individuati (bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone - ovini e caprini: pancia, costato, punta del petto e petto - suini: lombo, guancia, faccia mediale della coscia (prosciutto) e pancetta - cavallo: pancia, punta di petto, lombo, scamone). È data facoltà all'OSA di optare per altri siti tra quelli indicati nell'allegato A della norma ISO 17604. In ogni caso i siti di campionamento devono essere descritti nelle pertinenti procedure elaborate dall'OSA. Qualora l'OSA decida di utilizzare punti di reperi diversi da quelli riportati sopra, la procedura deve essere supportata da una adeguata documentazione attestante il rapporto tra gli esiti analitici così ottenuti e il parametro di riferimento stabilito dal Reg. (CE) n. 2073/2005. La procedura deve essere approvata dal veterinario ufficiale.

In caso di applicazione del metodo di campionamento distruttivo, il Reg. (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. disciplina adeguatamente le modalità di interpretazione dei risultati. In assenza di un criterio per la CBT e le enterobatteriacee stabilito a livello comunitario per la valutazione dei risultati ottenuti mediante metodo non distruttivo, l'operatore adotta e descrive, nell'ambito delle proprie procedure di autocontrollo, uno dei seguenti criteri:

- a. "m" è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media dei risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi moltiplicata per 1.5.
"M" è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi
- b. "m" e "M" sono ridotti di un 1/5 del valore di "m" e "M" riportato ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del capitolo 2 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 2073/2005.

In alternativa, in caso di campionamento mediante un metodo diverso dal distruttivo, l'impiego di un diverso criterio di interpretazione dei risultati, deve essere supportato da una adeguata documentazione attestante il rapporto tra gli esiti analitici così ottenuti e il parametro di riferimento stabilito dal Reg. (CE) n. 2073/2005 e s.m.i.

Il Servizio Veterinario verifica che gli operatori economici procedano all'analisi dell'andamento dei risultati delle prove assicurando la pronta adozione dei provvedimenti adeguati a prevenire l'insorgenza di rischi microbiologici. L'ottenimento anche di un solo valore superiore a "M" o di tre risultati consecutivi con valori compresi tra "m" e "M", deve portare l'operatore ad applicare le misure previste in caso di ottenimento di un risultato insoddisfacente. Le azioni correttive attuate devono essere documentate.



Nel caso di stabilimenti di piccole o piccolissime dimensioni ai quali, conformemente a quanto riportato nelle presenti LL.GG., è stato permesso di ridurre in modo significativo la frequenza di campionamento, l'analisi dell'andamento non è applicabile, per cui la valutazione delle attività condotte dall'OSA avverrà esclusivamente alla luce dei risultati delle singole analisi o pool di analisi.

5.4. Ricerca di *Salmonella* spp su carcasse al macello: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati

Coerentemente con il parere espresso da EFSA in merito al ruolo del consumo di carni, preparazioni di carni e prodotti a base di carne nell'epidemiologia delle salmonellosi umane, il Reg. (CE) n. 2073/2005 ha stabilito diversi criteri, sia di sicurezza sia di igiene di processo, al fine di indirizzare l'attività degli OSA interessati verso il miglioramento degli standard produttivi e di sicurezza. In particolare sono stati stabiliti criteri di igiene di processo per l'attività di macellazione sia degli ungulati domestici che del pollame e criteri di sicurezza per quest'ultimo. Trattandosi di criteri di igiene di processo, l'eventuale riscontro del mancato rispetto del limite stabilito, comporta l'adozione di misure volte a migliorare le condizioni di produzione. Questo approccio teso al miglioramento è stato recentemente confermato con l'emanazione del Reg. (UE) n. 218/2014 che, nel modificare l'allegato al Reg. (CE) n. 854/2004, ha disposto che nell'ambito del controllo ufficiale sull'attività di macellazione dei suini debba verificare la corretta attuazione da parte degli OSA dell'allegato I, punto 2.1.4, anche attraverso il prelievo e l'analisi di campioni dalla superficie delle carcasse per la ricerca di *Salmonella* spp. in analogia con quanto richiesto agli OSA dal Reg. (CE) n. 2073/2005.

Le modalità di campionamento delle carcasse di ungulati domestici e pollame sono descritte al capitolo III dell'allegato I al Reg. (CE) n. 2073/2005.

Gli esiti per la ricerca di *Salmonella* spp. su carcasse devono essere riferiti a una serie di 50 campionamenti successivi raccolti nel corso di 10 sedute di campionamento (5 campioni per seduta). I 50 risultati così ottenuti vengono valutati indipendente da quelli che li precedono o li seguono.

a) Campionamento e analisi per la ricerca di *Salmonella* sulle carcasse e in carni di pollame

Una delle novità più significative introdotte con i regolamenti di modifica del Reg. (CE) 2073/2005 riguarda la definizione di un criterio di sicurezza per *Salmonella enteritidis* (SE) e *Salmonella typhimurium* (ST) (inclusa la variante monofasica (STm)) sulle carcasse e carni di pollame (animali della specie *Gallus gallus* e tacchini) e la modifica, in senso più restrittivo, del criterio di igiene per *Salmonella* spp. sulle carcasse di pollame al macello.

Entrambi questi aspetti, come chiaramente richiamato dal primo considerando al Regolamento (UE) n. 1086/2011, sono la diretta conseguenza della politica di contenimento delle infezioni da salmonella negli allevamenti di pollame perseguita dalla Comunità Europea sin dal 2003.

Nei consideranda del Reg. (UE) n. 1086/2011 troviamo le ragioni che hanno portato alla definizione del nuovo criterio di sicurezza nelle carni di pollame per le salmonelle rilevanti con l'indicazione esplicita che la fissazione di tale criterio a livello di stabilimenti di macellazione, sezionamento e lavorazione delle carni dovrebbe spingere verso un miglioramento della situazione sanitaria degli allevamenti di origine, con il conseguente consolidamento del trend positivo in termini di salute umana già osservato da alcuni anni in Europa - vedi relazioni dell'European Food Safety Authority (EFSA) e dell'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, sugli agenti zoonotici e sui focolai di malattie alimentari riferite al 2010 e al 2011 che registrano una significativa, continua diminuzione dei casi di salmonellosi nell'uomo come conseguenza dell'avanzamento dei programmi di controllo della *Salmonella* negli allevamenti avicoli.

Un'ulteriore importante considerazione in merito al nuovo criterio di sicurezza per le carni di pollame, riguarda il rapporto tra positività in allevamento e gestione degli animali inviati al macello. Il Rego-



lamento (CE) n. 2073/2005, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1086/2011, prescrive che gli animali appartenenti a gruppi riscontrati positivi in allevamento per i tre sierotipi rilevanti di Salmonella, debbano essere inclusi nei piani di campionamento al macello per la verifica del rispetto del pertinente criterio di sicurezza. In alternativa, l'OSA responsabile dell'allevamento e/o del macello può decidere di inviare l'intero gruppo alla trasformazione mediante un metodo (generalmente la cottura), che assicuri l'efficace contenimento del rischio per i consumatori, ovvero il rispetto del pertinente criterio microbiologico. Nel caso, invece, in cui l'OSA decida di sottoporre le carcasse degli animali a campionamento al macello, è chiaro che ciò che si vuole valutare è l'impatto delle diverse fasi operative dal momento del carico in allevamento sino al termine della macellazione sullo stato di inquinamento delle carcasse, posto che la positività del gruppo sia già stata accertata.

Di seguito vengono riassunte le corrette modalità di gestione del pollame dal momento dell'invio al macello degli animali sino a quando l'OSA acquisisce i risultati degli accertamenti analitici condotti in macello o nelle fasi successive della filiera.

I) Invio del pollame al macello

Tutti gli animali devono giungere al macello accompagnati dall'ICA compilata in ogni sua parte. L'ICA deve riportare tutti gli esiti degli esami relativi alla ricerca di sierotipi rilevanti di Salmonella (ST/STm e SE) oggetto dei programmi nazionali di controllo con le relative date di prelievo, sia nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito positivo alla ricerca dei tre sierotipi di maggiore interesse, sia nel caso in cui gli esiti degli esami condotti in regime di autocontrollo e/o i controlli ufficiali non abbiano rilevato la presenza di salmonelle rilevanti.

Si considerano validi, ai fini della qualificazione dello status sanitario del gruppo, i campionamenti eseguiti nei 21 giorni precedenti la data di inizio macellazione (avendo come riferimento iniziale la data di prelievo) salvo deroghe laddove previste dal Piano nazionale di controllo salmonellosi.


Qualora, al momento di inizio dello spostamento verso il macello della partita di animali provenienti dal medesimo gruppo, i campionamenti ai sensi del Piano di controllo salmonellosi Reg. (UE) n. 200/2012 siano stati eseguiti entro le tre settimane (21 giorni) antecedenti, essi qualificano lo stato sanitario dell'intero gruppo, a meno che la consistenza del gruppo medesimo non comporti tempi troppo lunghi che richiedano un ulteriore campionamento. Se questo gruppo viene inviato a più macelli contemporaneamente e/o consecutivamente è in carico all'OSA comunicare tramite ICA la data di prelievo, la data di inizio macellazione e i macelli interessati.

Nel caso in cui gli animali giungano al macello senza riportare sull'ICA l'indicazione circa lo stato del gruppo per quanto riguarda le Salmonelle rilevanti o qualora i campionamenti ai sensi del piano siano stati eseguiti in data antecedente al periodo previsto, fatto salvo quanto riportato sopra, gli animali vengono considerati come di "stato sanitario sconosciuto" e pertanto equiparati ad animali provenienti da allevamenti o gruppi riscontrati positivi al controllo per le salmonelle rilevanti; dovranno essere gestiti, al macello, nel rispetto dei protocolli predisposti per la macellazione di questi e trattenute presso lo stabilimento di macellazione sotto la responsabilità dell'OSA.

Gli animali provenienti da gruppi risultati positivi nell'ambito dei piani nazionali di controllo delle salmonelle rilevanti o di status sanitario sconosciuto, devono giungere al macello in vincolo sanitario, così come previsto nei piani nazionali di controllo delle salmonellosi negli avicoli, previo accordo con il Servizio Veterinario competente sullo stabilimento. Il vincolo deve essere riportato nella parte B del documento di accompagnamento al macello di cui al DM 11/02/2003 e, ove opportuno, anche sul certificato sanitario definito dal regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezione IV, capo X, parte A.

II) Attività al macello

L'OSA responsabile dello stabilimento di macellazione adotta le misure ritenute necessarie al fine di prevenire il rischio di contaminazioni crociate lungo la linea di lavorazione, in particolare tra partite aventi un diverso livello sanitario. L'OSA, alla luce delle informazioni in proprio possesso, può agire, tra l'altro:



- definendo la successione di macellazione dei gruppi di animali aventi risultati positivi alla ricerca di *Salmonella* spp., *Salmonella* enteritidis e *Salmonella* typhimurium;
- riducendo il numero di capi/ora
- adottando qualsiasi altra misura idonea a contenere il rischio di contaminazioni crociate.

Il veterinario ufficiale responsabile del controllo sullo stabilimento di macellazione valuta l'efficacia delle misure adottate dall'OSA e, se del caso, interviene prescrivendo misure appropriate.

Al fine di verificare l'igiene del processo e la sicurezza dei prodotti, l'OSA responsabile dello stabilimento di macellazione procede all'esecuzione dei campionamenti per l'analisi conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2073/2005, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1086/2011. Le modalità di campionamento e analisi sono quelle previste dall'allegato allo stesso regolamento. I criteri applicabili sono quelli previsti al punto 1.28 del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. (criterio di sicurezza alimentare per *Salmonella* enteritidis e *Salmonella* typhimurium in carni fresche di pollame) e al punto 2.1.5 (*Salmonella* spp. criterio di igiene del processo in macellazione di broilers e tacchini).

Categoria alimentare	Microrganismi / loro tossine, metaboliti	Piano di campionamento		Limiti	Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio
		n	c			
1.28 Carne fresca di pollame (20)	<i>Salmonella</i> typhimurium (21) <i>Salmonella</i> enteritidis	5	0	Assente in 25 g	EN/ISO 6579 (per la rilevazione) schema White-Kaufmann-Le Minor (per sierotipizzazione)	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

(20) Questo criterio si applica alla carne fresca di esemplari da riproduzione di *Gallus gallus*, galline ovaiole, polli da carne e branchi di tacchini da riproduzione e da ingrasso.

(21) per quanto riguarda i ceppi monofasici di *Salmonella* typhimurium è incluso solo quello con formula 1,4,[5],12.


Categoria alimentare	Microrganismi / loro tossine, metaboliti	Piano di campionamento		Limiti	Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio	Azioni in caso di risultati insoddisfacenti
		n	c				
2.1.5 Carcasse di pollame (polli da carne e tacchini)	<i>Salmonella</i> spp(10)	50	5	Assente in 25 g di un campione aggregato di pelle del collo	EN/ISO 6579	Carcasse dopo il raffreddamento	Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell'origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine

(10) Qualora venga rilevata *Salmonella* spp., vengono poi sierotipizzati gli isolati *Salmonella* typhimurium e *Salmonella* enteritidis al fine di verificare se soddisfano il criterio microbiologico di cui al Capitolo 1, riga 1.28 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i.

Nel caso in cui l'OSA decida di inviare alla cottura tutta la partita proveniente da un gruppo risultato positivo per Salmonelle rilevanti può prescindere dall'esecuzione del campionamento delle carcasse. In caso contrario, le carcasse di pollame provenienti da gruppi risultati positivi alle Salmonelle rilevanti nell'ambito dei piani nazionali di controllo sono obbligatoriamente inclusi nei piani di campionamento al macello ai sensi del punto 3.2 del Capitolo 3 dell'Allegato I al Reg. (CE) n. 2073/2005, come modificato dal Reg. (UE) n. 1086/2011.

Le frattaglie di animali appartenenti a gruppi risultati positivi alle Salmonelle rilevanti possono essere considerate come materiale di categoria 3 ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 e destinate alla trasformazione con trattamento termico.

Nel caso di macellazione di gruppi di animali provenienti da allevamenti risultati positivi da Salmonelle minori l'OSA può impiegare le carni, oltre che nella produzione di tagli freschi, anche nella pro-



duzione di preparazioni di carni, carni macinate, prodotti a base di destinate ad essere consumate previa cottura se tale indicazione è chiaramente riportata in etichetta con le specifiche indicazioni di cottura relativi alla modalità, al tempo, alla temperatura ,alla luce di quanto previsto all'articolo 14 punto 3 de Regolamento (CE) N. 178/2002.

In attesa dell'acquisizione degli esiti le carcasse di pollame provenienti da gruppi positivi per le Salmonelle rilevanti sono trattenute presso lo stabilimento di macellazione sotto la responsabilità dell'OSA.

L'OSA, previo parere favorevole del Servizio veterinario competente, può procedere alla lavorazione delle carcasse nel rispetto delle misure necessarie a prevenire le contaminazioni crociate e garantendo la completa identificazione e tracciabilità delle carni. Qualora destinate ad altro stabilimento le carni vengono inviate in vincolo sanitario.

I tempi di risposta del laboratorio potrebbero comportare difficoltà nell'esercizio dell'attività aziendale delle partite macellate e trattenute. Pertanto al fine di permettere una razionale gestione degli stabilimenti, è possibile che il campionamento e l'analisi delle carcasse per la ricerca di *Salmonella* spp. e delle Salmonelle rilevanti venga condotto su una partita di animali rappresentativa di animali positivi in allevamento per le Salmonelle rilevanti.

Gli esiti dei controlli effettuati su questa prima partita possono essere estesi a tutto il gruppo inviato alla macellazione presso lo stesso stabilimento (medesimo numero di riconoscimento), a meno che la consistenza del gruppo medesimo non comporti tempi talmente lunghi tali da richiedere un ulteriore campionamento.

Nel definire le dimensioni della partita rappresentativa, è necessario tenere conto che il campionamento al macello ha lo scopo di valutare l'influenza di diversi fattori sullo stato di possibile contaminazione delle carcasse, tra cui la prevalenza delle Salmonelle rilevanti nel gruppo, gli effetti del trasporto, la contaminazione tra gruppi allo scarico, le corrette pratiche igieniche in corso di macellazione, ecc.

La numerosità della partita rappresentativa dovrà quindi, in linea di principio, essere composta da non meno di 2.000 capi di pollame (*Gallus gallus*) o 400 capi di tacchini per ciascun gruppo positivo, corrispondenti, approssimativamente, al carico di una motrice. Nel caso in cui il gruppo positivo avesse una consistenza inferiore alla consistenza minima sopra indicata, tutti gli animali dovranno essere mandati al macello in un'unica giornata, per essere sottoposti al campionamento previsto dal Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i.

b) Campionamento e analisi per *Salmonella* spp. sulle carcasse di ungulati domestici (suini)

Il piano di campionamento delle carcasse suine al macello è stato recentemente aggiornato dal Reg (UE) n. 217/14 in modo, anche in questo caso, da tenere conto sia delle migliorate condizioni epidemiologiche degli allevamenti, sia del parere dell'EFSA che, con la propria opinione scientifica adottata il 3 ottobre 2011, ha ricordato come salmonella nelle carni di suino rappresenti un rischio per la salute pubblica invitando il legislatore a rendere più stringenti i criteri di igiene di processo per Salmonella sulle carcasse di pollame. Per le modalità di campionamento delle carcasse, definite al capitolo 3 dell'allegato I al Reg. (CE) n. 2073/05, si rimanda alle precisazioni fornite al capitolo 5.3 "Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 2073/2005 negli stabilimenti di macellazione e di produzione di carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente".

Categoria alimentare	Microrganismi / loro tossine, metaboliti	Piano di campionamento		Limiti	Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio	Azioni in caso di risultati insoddisfacenti
		n	c				



2.1.4 Carcasse di suino	Salmonella	50	3	Assente nell'area esaminata per carcassa	EN/ISO 6579	Carcasse dopo la macellazione ma prima del raffreddamento	Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell'origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine
-------------------------	------------	----	---	--	-------------	---	--

5.5 Ricerca di *Salmonella* spp in carni di pollame nelle fasi successive al macello: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati


Nelle fasi successive alla macellazione alle carni di pollame sono applicabili, ai sensi del Reg. (CE) n. 2073/2005, così come modificato e integrato dai Regolamenti successivi, i seguenti criteri microbiologici:

Criteri di sicurezza alimentare

Categoria alimentare	Microrganismi /loro tossine, metaboliti	Piano di campionamento		Limiti	Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio
		n	c			
1.5 Carne macinata e preparazioni a base di carne di pollame destinate a essere consumate COTTE	Salmonella	5	0	Assente in 25 g	EN/ISO 6579	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
1.7 Carni separate meccanicamente (CSM)	Salmonella	5	0	Assente in 10 g	EN/ISO 6579	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
1.9 Prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati cotti	Salmonella	5	0	Assente in 25 g	EN/ISO 6579	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
1.28 Carne fresca di pollame	Salmonella typhimurium (inclusa variante monofasica) Salmonella enteritidis	5	0	Assente in 25 g	EN/ISO 6579(per la rilevazione) schema White - Kaufmann - Le Minor (per sierotipizzazione)	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

Criteri di igiene di processo

Categoria alimentare	Microrganismi /loro tossine, metaboliti	Piano di campionamento		Limiti		Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio	Azioni in caso di risultati insoddisfacenti
		n	c	m	M			
2.1.6 Carne macinata	Conteggio delle colonie aerobiche	5	2	5×10^5 ufc/g	5×10^6 ufc/g	ISO 4833	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell'origine delle materie prime



	<i>E. coli</i>	5	2	50 ufc/g	500 ufc/g	ISO 16649-1 o 2	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell'origine delle materie prime
2.1.7 Carni separate meccanicamente (CSM)	Conteggio delle colonie aerobiche	5	0	5 x 10 ⁵ ufc/g	5 x 10 ⁶ ufc/g	ISO 4833	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell'origine delle materie prime
	<i>E. coli</i> (8)	5	2	50 ufc/g	500 ufc/g	ISO 16649-1 o 2	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell'origine delle materie prime

Il regolamento comunitario stabilisce criteri microbiologici di sicurezza applicabili alle carni fresche di pollame solo per le Salmonelle rilevanti.

Ai fini del campionamento e analisi per la ricerca delle Salmonelle rilevanti si considerano le seguenti attività:


- lavorazioni condotte presso uno o più reparti annessi allo (stesso) stabilimento di macellazione
- lavorazioni (sezionamento, elaborazione di preparazioni di carni, di carni macinate e trasformazione in prodotti a base di carne) condotte presso uno stabilimento diverso da quello di macellazione (avente diverso numero di riconoscimento)

Nel primo caso l'OSA, che ha già provveduto a condurre le attività di campionamento e analisi in macello, può prescindere dal campionamento delle carni nelle fasi successive.

Nel caso invece in cui lo stabilimento introduca carni fresche di pollame da stabilimenti diversi, l'OSA responsabile dello stabilimento procede all'esecuzione dei campionamenti per l'analisi conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) 2073/2005 e s. m. e i. sulle carni di pollame introdotte nel rispetto delle modalità di campionamento e analisi e con la frequenza previste dallo stesso regolamento.

In tutti i casi, nel procedere alla lavorazione delle carni di pollame, l'OSA responsabile dello stabilimento adotta tutte le misure ritenute necessarie al fine di prevenire il rischio di contaminazioni crociate.

La ricerca di *Salmonella* spp. in carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne, laddove prevista, deve essere condotta, nel rispetto dei pertinenti criteri previsti all'Allegato I, Capitolo I del Reg. (CE) n. 2073/2005 e s.m.i., sui prodotti finiti. La frequenza di campionamento dei prodotti finiti stabilita al capitolo 3 dello stesso allegato.



6. ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ACQUISIZIONE DEGLI ESITI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

Qualora i risultati delle prove destinate a verificare il rispetto dei criteri di sicurezza alimentare o di igiene del processo siano insoddisfacenti, gli operatori del settore alimentare devono adottare i provvedimenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e le altre misure correttive definite nelle loro procedure di autocontrollo nonché ogni altra azione necessaria per proteggere la salute del consumatore.

In particolare nel caso di:

A. Positività per salmonelle rilevanti nelle carni o nei prodotti da esse derivati non sottoposti a trattamento termico (al macello o nelle fasi di lavorazione successive):

- a. se le carni sono state tutte trattenute dall'OSA che ha effettuato l'esame devono essere destinate in vincolo sanitario, ad un trattamento in grado di eliminare il pericolo (art. 7 punto 2 del Regolamento 2073/2005) o alla trasformazione come sottoprodotto di categoria 3 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
- b. se le carni sono state immesse sul mercato, ma non ancora a livello di commercio al dettaglio devono essere intraprese le attività di ritiro ai sensi dell'art. 19 Regolamento (CE) n. 178/2002. I prodotti, dopo essere stati ritirati dal commercio, possono, previo parere favorevole dell'Autorità competente, essere sottoposti ad un metodo (generalmente la cottura), che assicuri l'efficace contenimento del rischio per il consumatore ovvero il rispetto del pertinente criterio microbiologico.
- c. se le carni sono presenti a livello di commercio al dettaglio devono essere intraprese le attività di ritiro e richiamo ai sensi dell'art. 19 Regolamento (CE) n. 178/2002.

In tutti i casi di riscontro di Salmonelle rilevanti in macello, l'OSA responsabile dello stabilimento di macellazione, comunica la positività al veterinario ufficiale che, ai sensi del Reg. (CE) n. 854/2004, all. I, sezione II, capo I, comunica a sua volta tale positività all'OSA responsabile dell'allevamento di origine, attraverso le informazioni di cui all'all. I sez. II cap. 2 del Reg. (CE) n. 2074/2005, e all'autorità competente responsabile della supervisione dell'azienda di provenienza degli animali.

B. Positività per *Salmonella* spp. non rilevanti sulle carcasse al macello :

L'OSA responsabile dello stabilimento di macellazione, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n.2073/2005, allegato I . capitolo 2, punto 2.1.5, deve predisporre e attuare azioni atte a migliorare le condizioni igieniche della macellazione , deve rivalutare le misure del controllo del processo, nonché l'origine degli animali e, laddove pertinente, le condizioni di biosicurezza degli allevamenti di origine.

7. RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

Il Reg. (CE) n. 2073/2005 prevede la possibilità di ridurre la frequenza dei campionamenti e analisi per la ricerca di *Salmonella* spp. in carne macinata, preparazioni di carne, carcasse (di ungulati domestici, broiler e tacchini) e carne fresca di pollame qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive. Similmente è possibile ridurre la frequenza di analisi delle carni macinate e delle preparazioni di carni per la numerazione di *E. coli* e il conteggio delle colonie aerobiche e quella di campionamento e analisi delle carcasse degli ungulati domestici per il conteggio delle colonie aerobiche e delle enterobatteriacee a una volta ogni due settimane qualora si siano ottenuti risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive.



Tale possibilità non riguarda la frequenza di campionamento e analisi da applicare alle carni separate meccanicamente destinate alla produzione di preparazioni di carni e prodotti a base di carne. Oltre a quanto previsto sopra, il Regolamento apre alla possibilità che ai macelli di piccole dimensioni e agli stabilimenti che producono limitate quantità di carni macinate, preparazioni di carni e carni fresche di pollame sia consentito di ridurre la frequenza di campionamento e analisi. Al fine di accedere alla riduzione della frequenza di campionamento previste dal Regolamento (CE) n. 2073/2005 (All. I Cap. 3), l'OSA deve farne richiesta all'Autorità competente che sulla base delle evidenze raccolte emetterà un parere formale in merito.

Nel caso di ottenimento di risultati non soddisfacenti, lo stabilimento deve tornare ad applicare la frequenza di campionamento "iniziale", secondo quanto riportato nelle tabelle sottostanti.

Nel caso degli impianti di macellazione che, ai sensi del presente paragrafo, procedono al campionamento delle carcasse con una frequenza inferiore al mese, il rilevamento di Salmonella anche su una sola carcassa, avrà come conseguenza l'applicazione delle azioni previste in caso di risultati non soddisfacenti.


FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE UNGULATI

capacità produttiva (capi bovini equivalenti ² /anno)	frequenza iniziale	Frequenza ridotta adottabile a seguito dell'ottenimento di risultati favorevoli nel periodo iniziale ³
Oltre 15.000	Conta colonie aerobiche ed enterobatteriacee 5 carcasse alla settimana per 6 settimane consecutive Salmonelle 5 carcasse alla settimana per 30 settimane consecutive	5 carcasse ogni due settimane

tra 15.000 e 5.001	Conta colonie aerobiche ed enterobatteriacee 5 carcasse ogni 2 settimane per 6 settimane consecutive Salmonelle 5 carcasse ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive	5 carcasse ogni mese
Tra 5.000 e 1.000	Conta colonie aerobiche ed enterobatteriacee 5 carcasse al mese per 4 mesi consecutivi Salmonelle 5 carcasse ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	5 carcasse ogni tre mesi, oppure 2 carcasse al mese
Tra 999 e 501	Conta colonie aerobiche ed enterobatteriacee 5 carcasse al mese per 2 mesi consecutivi Salmonelle 5 carcasse ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	1 carcassa al mese
Tra 500 - 51	Conta colonie aerobiche ed enterobatteriacee	1 carcassa ogni 2 mesi

² capo bovino equivalente corrisponde a un capo bovino adulto, a due vitelli, a un solipede, a 5 suini, a 10 ovicapri o a 20 agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a 15kg

³ i macelli già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle precedenti disposizioni




	1 carcasse al mese per 6 mesi consecutivi	
	Salmonelle	
	1 carcasse al mese per 6 mesi consecutivi	
50 o meno	Nessuna frequenza prestabilita	

FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE BROILER

Capacità produttiva (capi/anno)	frequenza iniziale	Frequenza ridotta adottabile a seguito dell'ottenimento di risultati favorevoli nel periodo iniziale ⁴
oltre 15.000.000	Salmonelle 5 campioni aggregati/settimana per 30 settimane consecutive	5 campioni aggregati ogni 2 settimane
Tra 15.000.000 e 5.000.001	Salmonelle 5 campioni aggregati ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive	5 campioni aggregati al mese
Tra 5.000.000 e 1.000.001	Salmonelle 5 campioni aggregati ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	5 campioni aggregati ogni 3 mesi
Tra 1.000.000 e 500.001	Salmonelle 5 campioni aggregati ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	1 campione aggregato al mese
Tra 500.000 e 50.001	Salmonelle 1 campione aggregato/mese per 6 mesi consecutivi	1 campione aggregato ogni 2 mesi
50.000 o meno	Nessuna frequenza prestabilita	

⁴ i macelli già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle precedenti disposizioni



FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE TACCHINI


Capacità produttiva (capi/anno)	frequenza iniziale	Frequenza ridotta adottabile a seguito dell'ottenimento di risultati favorevoli nel periodo iniziale ⁵
Oltre 3.000.000	Salmonelle 5 campioni aggregati/settimana per 30 settimane consecutive	5 campioni aggregati ogni 2 settimane
Tra 2.999.999 e 1.000.001	Salmonelle 5 campioni aggregati ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive	5 campioni aggregati al mese
Tra 1.000.000 e 200.001	Salmonelle 5 campioni aggregati ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	5 campioni aggregati ogni 3 mesi
Tra 200.000 e 100.001	Salmonelle 5 campioni aggregati ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	1 campione aggregato al mese
Tra 100.000 e 10.001	Salmonelle 1 campione aggregato/mese per 6 mesi consecutivi	1 campione aggregato ogni 2 mesi
10.000 o meno	Nessuna frequenza prestabilita	

FREQUENZA CAMPIONAMENTI PRESSO STABILIMENTI DI CARNE MACINATA, PREPARAZIONI DI CARNE,

capacità produttiva (chilogrammi/settimana – media annuale)	frequenza iniziale	Frequenza ridotta adottabile a seguito dell'ottenimento di risultati favorevoli nel periodo iniziale ⁶
Oltre 5.000	Conta colonie aerobiche ed E. coli 5 u.c. alla settimana per 6 settimane consecutive Salmonelle 5 u.c. alla settimana per 30 settimane consecutive	5 u.c. ogni due settimane
tra 5.000 e 1.001	Conta colonie aerobiche ed E. coli 5 u.c. ogni 2 settimane per 6 settimane consecutive Salmonelle 5 u.c. ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive	5 u.c. ogni mese
Tra 1.000 e 501	Conta colonie aerobiche ed E.coli 5 u.c. al mese per 4 mesi consecutivi Salmonelle 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	5 u.c. ogni tre mesi, oppure 2 u.c. al mese
500 o meno	Conta colonie aerobiche ed E.coli 5 u.c. al mese per 2 mesi consecutivi Salmonelle 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	1 u.c. al mese o 5 u.c ogni 6 mesi
Laboratori annessi a spacci di vendita al dettaglio	Nessuna frequenza prestabilita	

⁵ i macelli già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle precedenti disposizioni

⁶ i laboratori già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle precedenti disposizioni



La riduzione della frequenza di campionamento e analisi per la ricerca di *S. Typhimurium* e *S. Enteritidis* in impianti di sezionamento distinti dallo stabilimento di macellazione sono riportate nella tabella sottostante.

FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARNI DI BROILER, OVAIOLE E RIPRODUTTORI GALLUS GALLUS

Capacità produttiva (Tons/settimana - media annuale)	frequenza iniziale	Frequenza ridotta adottabile a seguito dell'ottenimento di risultati favorevoli nel periodo iniziale ⁷
oltre 120	Salmonelle 5 u.c./settimana per 30 settimane consecutive	5 u.c. ogni 2 settimane
Tra 120 e 61	Salmonelle 5 u.c. ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive	5 u.c. al mese
Tra 60 e 15	Salmonelle 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	5 u.c. ogni 3 mesi
Fino a 15	Salmonelle 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	1 u.c. al mese o 5 u.c. ogni 6 mesi

FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARNI DI TACCHINI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO

Capacità produttiva (Tons/settimana - media annuale)	frequenza iniziale	Frequenza ridotta adottabile a seguito dell'ottenimento di risultati favorevoli nel periodo iniziale ⁸
oltre 300	Salmonelle 5 u.c./settimana per 30 settimane consecutive	5 u.c. ogni 2 settimane
Tra 300 e 151	Salmonelle 5 u.c. ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive	5 u.c. al mese
Tra 150 e 25	Salmonelle 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	5 u.c. ogni 3 mesi
Fino a 25	Salmonelle 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive	1 u.c. al mese o 5 u.c. ogni 6 mesi

La classe di appartenenza di un impianto di sezionamento annesso a un macello viene determinata in base al solo volume delle carni sezionate introdotte da un altro stabilimento, non essendo soggette a campionamento le carni fresche ottenute nello stesso impianto.

Gli stabilimenti che producono carni fresche di pollo e carni fresche di tacchino applicano il piano di campionamento e analisi previsto per ciascuna specie. Nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la frequenza di campionamento e analisi può essere ridotta nel rispetto di quanto riportato nelle tabelle.

⁷ Gli stabilimenti già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle precedenti disposizioni

⁸ Gli stabilimenti già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle precedenti disposizioni



8. ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE

L'Autorità competente nell'ambito dell'attività di controllo verifica, secondo quanto già previsto, le modalità di campionamento, di analisi e di conduzione delle attività successive al rilievo di eventuale positività.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, nel caso in cui sia stato riscontrato il mancato rispetto dei criteri di sicurezza, l'Autorità competente verifica che l'OSA abbia proceduto all'eventuale ritiro o richiamo del prodotto non conforme. Nel caso del mancato rispetto dei criteri igiene di processo, l'Autorità competente verifica l'adozione, da parte dell'OSA, delle misure di miglioramento delle condizioni igieniche di produzione. Nel caso in cui si siano verificate ripetute NC per uno stesso criterio di igiene del processo, l'Autorità competente deve valutare l'opportunità di adottare una o più misure di cui all'art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004. Per quanto riguarda le modalità di campionamento, nel caso in cui l'OSA abbia previsto, nell'ambito delle verifiche delle procedure basate sui principi HACCP, la riduzione delle unità campionarie, dovranno essere valutate le pertinenti documentazioni e registrazioni a supporto della decisione adottata.

Nel valutare l'attività di analisi condotta dal laboratorio, particolare attenzione dovrà essere riservata ai metodi analitici impiegati. Il regolamento prescrive, come parte integrante dei criteri riportati, i metodi di analisi che devono essere seguiti. Il ricorso a metodi "alternativi", di campionamento e analisi, è permesso qualora gli stessi siano validati in base al metodo di riferimento ai sensi della norma EN/ISO 16140 o ad altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale e la loro equivalenza sia accettata dall'Autorità competente sullo stabilimento che li impiega. Nel caso di impiego di metodi analitici proprietari (cioè oggetto di registrazione ®), gli stessi devono essere stati certificati da una terza parte in base al protocollo definito nella norma EN/ISO 16140 o ad altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale. In entrambi i casi, l'OSA interessato deve fornire all'Autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali sullo stabilimento la pertinente documentazione a supporto dell'equivalenza dei metodi applicati.

Per quanto riguarda in particolare i criteri di sicurezza alimentare, l'Autorità competente, ai sensi del punto 5 capo III sez. 2 all. I del Reg. (CE) n. 854/2004, può procedere al campionamento secondo gli stessi criteri stabiliti dal Reg. (CE) n. 2073/2005, ai fini della verifica di quanto condotto dall'OSA.


9. LABORATORI DI ANALISI

I laboratori esterni ai quali vengono recapitati i campioni per l'analisi devono, secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni 8 luglio 2010, essere accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17025 dall'unico organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Le prove di laboratorio dovranno fare riferimento:

- alle norme ISO indicate nell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i.
- a metodi alternativi impiegati in modo da ottenere risultati equivalenti a quelli ottenibili impiegando le metodiche di cui al punto precedente

Resta inteso che le norme di campionamento ISO 17604 ed ISO 18593 permettono l'espressione dei risultati con unità di misura differenti (ufc/cm² anziché ufc/g o ufc/ml) rispetto a quelle indicate nelle norme ISO per le specifiche determinazioni previste nel Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i., ad es. ISO 4833-1 o 2, ISO21528-2, ISO 16649-1 o 2.

I laboratori interni agli stabilimenti nei quali vengono effettuati i prelievi dovranno operare secondo le corrette prassi di laboratorio e applicare i metodi di riferimento riportati nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i..



Campioni da superfici

Fatti salvi gli obblighi previsti relativi alla ricerca di *L. monocytogenes* e *Cronobacter* spp. (*Enterobacter sakazakii*), i campioni da superfici per valutare l'efficacia delle procedure di sanificazione e il rischio rappresentato da specifici contaminanti possono essere previste nell'ambito delle attività di verifica delle procedure di autocontrollo.

Affinché queste analisi possano essere considerate nella valutazione delle garanzie offerte dall'operatore è comunque necessario che le relative modalità e frequenze di campionamento siano descritte e adeguatamente giustificate nel piano di autocontrollo dell'industria alimentare.

Nel definire la frequenza e il numero delle superfici da sottoporre a campionamento, i criteri di accettabilità e le eventuali azioni correttive, l'OSA responsabile dell'impianto di macellazione e lavorazione delle carni prende in considerazione tutte le informazioni a propria disposizione circa i possibili pericoli evidenziabili nelle fasi di processo sotto il proprio controllo e le modalità di gestione degli stessi.


L'Autorità Competente, se lo ritiene necessario al fine di garantire gli obiettivi di sicurezza del processo, può indicare frequenze minime per il campionamento da superfici.

10. VIGENZA DELLE NORME NAZIONALI NON IN CONTRASTO CON I NUOVI REGOLAMENTI

La normativa nazionale derivante o meno da direttive europee, non in contrasto con il nuovo pacchetto igiene è ancora in vigore, ma applicabile solo agli alimenti di produzione nazionale.

Di seguito viene espressa una valutazione in merito all'applicabilità dei criteri microbiologici stabiliti dalla normativa nazionale previgente in rapporto a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2073/2005 e s. m. e i.

Categoria alimentare	Parametri e criteri da normativa nazionale	Parametri e criteri da normativa comunitaria	note
latte UHT e sterilizzato	flora aerobia a 30°C e termofila a 55°C (O.M. 11/10/1978 e s. m. e i.) ex DPR 54/1997 abrogato da 193/2007 ad ecc. di art 19 e 26 e all. C cap I p 4 e 7	Stabilità a 30°C per 15 gg. e a 55°C per 7 gg (Reg. CE 2074/2005)	Per la valutazione della correttezza del processo produttivo è sufficiente l'accertamento della stabilità del prodotto, previa incubazione alle temperature su indicate, in quanto dopo tale fase i microrganismi eventualmente presenti avrebbero raggiunto cariche tali da aver già alterato, in modo evidente all'esame ispettivo, il latte
Latte pastorizzato	Coliformi (O.M. 11/10/1978 e s. m. e i.) ex DPR 54/1997	Enterobatteriacee (Reg CE n. 2073/2005)	Il criterio di igiene - Enterobatteriacee - del Reg. (CE) n. 2073/2005 sostituisce il parametro coliformi
Latte in polvere	Flora aerobica a 32°C, Coliformi (O.M. 11/10/1978 e	Enterobatteriacee (Reg CE n. 2073/2005)	Il criterio di igiene - Enterobatteriacee - del Reg. (CE) n. 2073/2005 sostituisce il parametro coliformi.



	s. m. e i.) ex DPR 54/97 abrogato dal D.lgs 193/2007 ad eccezione degli artt. 19 e 26 e dell'All. C cap I p 4 e 7		Non particolarmente utile effettuare la ricerca della flora aerobica a 32°C in quanto già altri parametri possono fornire informazioni per valutare l'igiene del prodotto /processo produttivo.
Ovoprodotti	Flora aerobica a 32°C, Salmonella e Coliformi (O.M. 11/10/1978 e s. m. e i.) D.lgs 65/1993 abrogato da D.lgs 193/2007	Salmonella, enterobatteriacee	La ricerca di Salmonella spp. in prodotti d'uovo deve avvenire conformemente ai criteri stabiliti dal Reg. (CE) n. 2073/2005 Il criterio di igiene - Enterobatteriacee - del Reg. (CE) n. 2073/2005 sostituisce il parametro coliformi. Non particolarmente utile effettuare la ricerca della flora aerobica a 32°C in quanto già altri parametri possono fornire informazioni per valutare l'igiene del prodotto /processo produttivo.
Alimenti da consumarsi previa cottura	<i>L. monocytogenes</i> (O.M. 11/10/1978 e s. m. e i.)		Il Reg. CE n. 2073/2005 prevede la ricerca di L. solo in alimenti pronti
Paste alimentari speciali	Circolare ministeriale n. 32 del 1985		Si ritiene opportuno continuare ad utilizzare i criteri considerati nella Circolare limitatamente ai parametri relativi allo <i>S. aureus</i> , quali criteri di igiene di processo al termine della produzione
Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi	D.lgs 530/1992 abrogato dal D.lgs. 193/2007	E. coli 230 MPN/100 g di carne e liquido intravalvare in campione aggregato costituito da almeno 10 animali. Dal 1/1/2017 si applicherà quanto previsto dal Reg 2285/2015.	Si deve considerare applicabile il solo criterio di sicurezza <i>E.coli</i>
Latte e prodotti a base di latte	ex DPR 54/1997 abrogato da D.lgs.193/2007		
Carne macinata e preparazioni a base di carne	Ex DPR 309/1998 abrogato dal D.lgs. 193/2007		



Allegato I**1. METODO PER IL CAMPIONAMENTO NON DISTRUTTIVO DELLE CARCASSE DI UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SPUGNETTE****1. Materiali:**

- Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio
- soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml
- spugnette sterili di per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti) e relativi contenitori da trasporto
- delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato)
- guanti sterili
- scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento.


2. Preparazione del prelievo:

Il prelievo deve essere eseguito dalla persona specificatamente incaricata e formata, individuata nel manuale di autocontrollo dell'impresa. Il manuale dovrebbe includere una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile, tamponi sterili, contenitori sterili da trasporto, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.);
- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee;
- disponibilità del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);
- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con carta a perdere prima di indossare i guanti stando attenti a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Preparare i tamponi aggiungendo nel sacchetto plastico tipo stomacher una quantità di soluzione sterile peptonata sufficiente a inumidire la spugna senza che rimanga del liquido libero visibile al fondo del sacchetto (10 ml dovrebbe essere una quantità adeguata). Massaggiare la spugna dall'esterno per essere certi che la stessa sia uniformemente inumidita, quindi, con adeguati movimenti dall'esterno, spingere la spugna verso l'apertura del sacchetto prima di aprire la busta plastica per estrarre la spugna stando attenti a che la stessa non entri in contatto con le superfici esterne. La spugna deve essere estratta dalla busta plastica al momento del prelievo da parte dell'operatore addetto al campionamento.



3. Esecuzione del prelievo:

Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare l'area di 100 cm² da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.

Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, è necessario assicurare che la soluzione disinfettante non vada sull'area soggetta a campionamento - assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare è necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.

L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore né con alcun altro materiale diverso dalla spugnetta per campionamento. Strofinare la spugna esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) sull'area delimitata dalla maschera sia in senso orizzontale che verticale (circa 10 volte in un senso e 10 nell'altro). L'intera superficie racchiusa all'interno del delimitatore deve essere interessata dal campionamento. La spugna non deve essere strofinata al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può essere parzialmente ruotato durante il prelievo con la spugna in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm².

La spugna deve essere strofinata in successione su tutti i siti di campionamento identificati a partire da quello meno contaminato verso quello che si ritiene maggiormente contaminato. In linea di massima si può stimare che la sequenza dei campionamenti può procedere dall'alto verso il basso della carcassa (dal quarto posteriore a quello anteriore). Deve essere impiegata una spugna per ogni carcassa oggetto di campionamento, sia per la numerazione della CBT e delle enterobatteriacee, sia per la ricerca di *Salmonella* spp.

L'assistente al prelievo può validamente aiutare nel contenere la mezzena durante il prelievo purché non entri in contatto direttamente o indirettamente con le aree soggette a campionamento.


Completate le attività di campionamento, riporre la spugna nella busta di plastica aggiungendo la rimanente soluzione peptonata tamponata sterile (25 ml in tutto).

Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione.

4. Trasporto al laboratorio

I campioni devono essere analizzati nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni devono essere inviati a un laboratorio esterno devono essere refrigerati - NON CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e +4°C dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio.

I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutettiche congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio esterno devono essere accompagnati da un modulo contenente, oltre ai dati identifica-



tivi dello stabilimento, alla specie animale campionata, al responsabile del prelievo, la data e l'ora del campionamento. I campioni vanno analizzati entro le 24 ore dal campionamento.

Le modalità di invio dei campioni al laboratorio devono inoltre prevenire la possibilità di versamento del liquido di trasporto durante il tragitto.

2. METODO PER IL CAMPIONAMENTO NON DISTRUTTIVO DELLE CARCASSE DI UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI TAMPONI SECCHI E UMIDI

1. Materiali:

Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml in provette da trasporto sterili tamponi sterili per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato) guanti sterili scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento.

2. Preparazione del prelievo:

Il prelievo deve essere eseguito dalla persona specificata mente incaricata e formata, così individuata nel manuale di autocontrollo dell'impresa che dovrebbe includere una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile in provette da trasporto, tamponi sterili per campionamento, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.);
- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee
- disponibilità del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);
- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con carta a perdere prima di indossare i guanti stando attenti a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Inumidire il primo tampone in 10 ml di diluente sterile. Assicurarsi che il tampone sia adeguatamente imbevuto senza che lo stesso presenti un eccesso di liquido.

3. Esecuzione del prelievo:



Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare la prima area di 100 cm² da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.

Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, è necessario assicurare che la soluzione disinfettante non possa spandere sull'area soggetta a campionamento - assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare è necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.

L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore né con alcun altro materiale diverso dal tampone per campionamento. Tamponare tutta l'area oggetto di prelievo esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) avendo cura di ruotare il tampone in modo che tutta la superficie del tampone entri in contatto con la superficie da campionare. Il tampone deve essere strisciato sulla superficie da campionare orizzontalmente, verticalmente e in diagonale (circa 10 volte in ciascun senso). Il tampone non deve essere strofinato al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può essere parzialmente ruotato durante il prelievo in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm². Riporre quindi il tampone nella provetta contenente il diluente sterile, spezzando il manico in legno contro la parte del contenitore. Ripetere l'operazione precedentemente descritta impiegando un tampone perfettamente asciutto che deve essere strofinato sulla stessa superficie già sottoposta a campionamento con il tampone umido. Riporre anche il secondo tampone nella stessa provetta contenente il diluente nella quale è stata riposto il primo tampone.

Ripetere le operazioni di cui sopra per tutte le aree da campionare impiegando per ciascuna area un tampone inumidito e uno secco.


Completate le attività di campionamento, riporre i tamponi nelle rispettive provette in un sacchetto di plastica sul quale sia stata apposta una etichetta identificativa del campione. Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione

4. Trasporto al Laboratorio

I campioni devono essere analizzati nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni devono essere inviati a un laboratorio esterno devono essere refrigerati - NON CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e +4°C dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio.

I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutettiche congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio esterno devono essere accompagnati da un modulo contenente, oltre ai dati indicativi dello stabilimento, alla specie animali campionate, al responsabile del prelievo, la data e l'ora di campionamento. I campioni vanno analizzati entro le 24 ore dal campionamento.

Le modalità di invio i campioni al laboratorio devono inoltre prevenire la possibilità di versamento liquido di trasporto durante il tragitto.



CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE**3. CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LA RICERCA DI *ESCHERICHIA COLI* STEC O157, O26, O111, O103, O145 E O104:H4 SU GERMOGLI**

Con il Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame, la Commissione Europea, all'atto di fissare criteri microbiologici per germogli, ha evidenziato la necessità di essere flessibili riguardo alle fasi del campionamento e al tipo di campioni da prelevare, in modo da tener conto della diversità dei sistemi di produzione mantenendo lo stesso standard di sicurezza alimentare.

In particolare, si è ritenuto opportuno prevedere soluzioni alternative per il campionamento dei germogli nei casi in cui il campionamento risulti tecnicamente difficile.

Premesso che nel documento di orientamento sulla attuazione di talune disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 della DG-SANCO della Commissione Europea del 12 giugno 2012, relativamente alla produzione di germogli viene stabilito che: "In linea con l'allegato I, parte A, capitolo II, 5 (b) e con le raccomandazioni dell'EFSA, gli OSA devono lavare i semi con acqua potabile immediatamente prima della germinazione. L'acqua utilizzata per il lavaggio dei semi non dovrebbe riutilizzata per la produzione di germogli. E in linea con l'allegato I, parte A, capitolo II, 5 (c), l'uso di acqua potabile deve essere ritenuto necessario come prima fonte di acqua di irrigazione per la produzione di germogli per evitare la contaminazione".

Come strategia alternativa è stato proposto di effettuare prove per individuare batteri patogeni nell'acqua d'irrigazione residua usata, che sembra essere un buon indicatore dei tipi di microrganismi presenti nei germogli stessi. Gli operatori del settore alimentare che ad essa ricorrono devono fissare un piano di campionamento indicante le procedure di campionamento e i punti dove prelevare i campioni di acqua d'irrigazione usata.

In tal caso le prescrizioni di campionamento di cui alle righe 1.18 e 1.29 del Capitolo 1 dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. possono essere sostituite dall'analisi di 5 campioni di 200 ml di acqua utilizzata per l'irrigazione dei germogli.

All'acqua di irrigazione si applicano le prescrizioni di cui alle righe 1.18 e 1.29 del capitolo 1 dell'Allegato I del suddetto regolamento con il limite di assenza per *Salmonella* spp ed *E. coli* produttori di tossina Shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 e O104:H4, in 200 ml

Quando un lotto di semi viene provato per la prima volta, gli operatori del settore alimentare possono commercializzare i germogli solo se i risultati delle analisi microbiologiche soddisfano i requisiti di cui alle righe 1.18 e 1.29 del Capitolo 1 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. o il limite di assenza in 200 ml se analizzano l'acqua usata per l'irrigazione.

Viene chiarito che i germogli devono essere considerati alimenti pronti: possono infatti essere consumati senza cottura o altra lavorazione passibile di eliminare o ridurre a un livello accettabile eventuali microrganismi patogeni. Gli operatori del settore alimentare che producono germogli devono perciò soddi-



sfare i criteri di sicurezza alimentare fissati per gli alimenti pronti dalla normativa dell'Unione, tra cui un programma di campionamento che preveda il campionamento delle aree e degli impianti di lavorazione.

Relativamente alla frequenza di campionamento, il Regolamento (UE) n. 209/2013 prevede che gli OSA che producono germogli devono prelevare campioni per i test microbiologici **almeno una volta al mese** nella fase in cui la probabilità di trovare *Escherichia coli* produttori di tossina Shiga (STEC) e *Salmonella* spp è maggiore e, comunque, non prima di 48 ore dopo l'inizio del processo di germinazione. Ma nell'ottica di flessibilità del suddetto regolamento, gli OSA possono essere esentati dalla suddetta frequenza di campionamento se ciò è giustificato dal ricorrere delle seguenti condizioni e se sono autorizzati dall'autorità competente:

- a) l'autorità competente accerta che l'operatore del settore alimentare attua nello stabilimento un sistema di gestione della sicurezza alimentare che, nel processo di produzione, prevede fasi in grado di ridurre il rischio microbiologico; e
- b) i dati storici confermano che, per almeno 6 mesi consecutivi prima di concedere l'autorizzazione, tutte le partite dei diversi tipi di germogli fabbricati nello stabilimento rispettano i criteri di sicurezza alimentare di cui alle righe 1.18 e 1.29 del Capitolo 1 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i..



Al fine di meglio definire tale attività, si riporta per intero l'allegato del Regolamento (UE) n.209/2013 che modifica l'allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1) il capitolo 1 è modificato come segue:

- a) la nota 12 è cancellata;
- b) nella riga 1.18 il riferimento alla nota 12 è sostituito dal riferimento alla nota 23;
- c) vengono aggiunte la seguente riga 1.29 e le corrispondenti note 22 e 23:

1.29 Germogli ⁽²³⁾	E. coli produttori di tossina Shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 e O104:H4	5	0	Assente in 25 grammi	CEN/ISO TS 13136 ⁽²²⁾	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
-------------------------------	--	---	---	----------------------	----------------------------------	--

⁽²²⁾ Tenuto conto dell'aggiornamento più recente del laboratorio comunitario di riferimento per l'*Escherichia coli*, nonché per gli *E. coli* produttori di verocitotossine (VTEC), ai fini del rilevamento dello STEC O104:H4;

⁽²³⁾ Esclusi i germogli che hanno ricevuto un trattamento efficace teso a eliminare *Salmonella spp.* e STEC.

2) il capitolo 3 è modificato come segue:

a) Al punto 3.2, la parte relativa alle «Norme di campionamento per le carcasse di pollame e per la carne fresca di pollame» è modificata come segue:

i) il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nei macelli vengono prelevati campioni da carcasse intere di pollame con pelle di collo per la ricerca di *Salmonella*. Anche gli stabilimenti di sezionamento e di trasformazione, diversi da quelli adiacenti a un macello che sezionano e trattano carni ricevute solo da tale macello, devono prelevare campioni per la ricerca di *Salmonella*. In via prioritaria, essi useranno carcasse intere di pollame con pelle di collo, se disponibili, ma faranno sì da rappresentare anche parti di pollame con pelle e/o parti di pollame senza o con poca pelle; la scelta deve fondarsi sul rischio.»;

ii) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Per la ricerca di *Salmonella* nella carne fresca di pollame diversa dalle carcasse di pollame, vengono prelevati 5 campioni di almeno 25 g dalla stessa partita. Il campione prelevato da parti di pollame con pelle dovrà contenere pelle e una sottile porzione di musco-

lo superficiale se la quantità di pelle non fosse sufficiente a formare un'unità campionaria. Il campione prelevato da parti di pollame senza pelle o con ridotta quantità di pelle deve contenere una sottile porzione di muscolo superficiale o porzioni di muscolo aggiunte alla pelle presente in modo da formare un'unità campionaria adeguata. Le porzioni di carne devono essere prelevate in modo da racchiudere la più vasta superficie di carne possibile.»;

b) è aggiunta la seguente sezione 3.3:

«3.3. Norme di campionamento per germogli

Ai fini della presente sezione, si applica la definizione di lotto di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.

A. Norme generali per il campionamento e le prove

1. Prova preliminare effettuata sulla partita di semi

Gli operatori del settore alimentare che producono germogli devono effettuare una prima prova su un campione rappresentativo di tutte le partite di semi. Un campione rappresentativo deve comprendere almeno lo 0,5 % del peso della partita di semi in sottocampioni di 50 g o deve essere scelto in base a una strategia strutturata di campionamento statisticamente equivalente, verificata dall'autorità competente.

Ai fini delle prove preliminari, l'operatore del settore alimentare deve far germinare i semi del campione rappresentativo alle stesse condizioni del resto della partita di semi destinati alla germinazione.

2. Campionamento e prova dei germogli e dell'acqua d'irrigazione usata

Gli operatori del settore alimentare che producono germogli devono prelevare campioni per i test microbiologici nella fase in cui la probabilità di trovare E. coli produttori di tossina Shiga (STEC) e Salmonella spp è maggiore e, comunque, non prima di 48 ore dopo l'inizio del processo di germinazione.

I campioni di germogli devono essere analizzati in conformità ai requisiti di cui alle righe 1.18 e 1.29 del capitolo 1

Tuttavia, un operatore del settore alimentare che produce germogli, avente un piano di campionamento che indichi le procedure di campionamento e i punti di prelievo del campione di acqua d'irrigazione usata, può sostituire le prescrizioni di campionamento di cui alle righe 1.18 e 1.29 del capitolo 1 con l'analisi di 5 campioni di 200 ml di acqua utilizzata per l'irrigazione dei germogli.



In tal caso, all'analisi dell'acqua che era stata usata per irrigare i germogli, si applicano le prescrizioni di cui alle righe 1.18 e 1.29 del capitolo 1, con il limite di assenza in 200 ml.

Quando un lotto di semi viene provato per la prima volta, gli operatori del settore alimentare possono commercializzare i germogli solo se i risultati delle analisi microbiologiche soddisfano i requisiti di cui alle righe 1.18 e 1.29 del capitolo 1 o il limite di assenza in 200 ml se analizzano l'acqua usata per l'irrigazione.


3. Frequenza di campionamento

Gli operatori del settore alimentare che producono germogli devono prelevare campioni per i test microbiologici almeno una volta al mese nella fase in cui la probabilità di trovare E.coli produttori di tossina Shiga (STEC) e Salmonella spp è maggiore e, comunque, non prima di 48 ore dopo l'inizio del processo di germinazione.

B. Deroga alla prova preliminare di tutte le partite di semi di cui al punto A. 1 della presentazione

Gli operatori del settore alimentare che producono germogli possono essere esentati al campionamento di cui al punto A.1 della presente sezione se ciò è giustificato dal ricorrere delle seguenti condizioni e se sono autorizzati dall'autorità competente:

- a) l'autorità competente accerta che l'operatore del settore alimentare attua nello stabilimento un sistema di gestione della sicurezza alimentare che, nel processo di produzione, prevede fasi in grado di ridurre il rischio microbiologico; e
- b) dati storici confermano che, per almeno 6 mesi consecutivi prima di concedere l'autorizzazione, tutte le partite dei diversi tipi di germogli fabbricati nello stabilimento rispettano i criteri di sicurezza alimentare di cui alle righe 1.18 e 1.29 del capitolo 1.»



4. CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LA RICERCA DI VIRUS ENTERICI (VIRUS DELL'EPATITE A, NOROVIRUS GI E GII) IN FRAGOLE E FRUTTI DI BOSCO

1. Premessa

In base all'articolo 15 del Regolamento CE 882/2004 e s.m.i. ("Controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale"), l'Autorità Competente (AC) organizza i controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale in base al Piano di Controllo Nazionale Pluriennale, elaborato a norma degli articoli 41-43 del suddetto regolamento, e sulla base dei rischi potenziali.

Inoltre, il Regolamento CE 882/2004 e s.m.i. al comma 5 dell'articolo 15, stabilisce che deve essere predisposto ed aggiornato un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I dello stesso regolamento.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1235/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 già prevede una frequenza di controlli ufficiali del 5% delle partite di fragole congelate provenienti dalla Cina, per valutare la presenza di virus enterici (Norovirus e virus dell'epatite A).

Inoltre, in seguito ad aumento di casi di epatite A associati al consumo di frutti di bosco, il Ministero della Salute con una nota della DGISAN (n. 32593 del 28 luglio 2013), ha ritenuto opportuno incrementare la percentuale del controllo fino al 10% delle partite di tutti i frutti di bosco provenienti da Paesi Terzi, ad eccezione di quelle provenienti da Canada, Serbia, Cina e Cile per le quali la suddetta percentuale viene fissata al 20%.

Nel maggio 2013 è stato pubblicato dall'ISO il metodo ISO/TS 15216-2:2013 Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR -- Part 2: Method for qualitative detection", che è la metodica che deve essere utilizzata per la determinazione dei virus enterici, incluso l'epatite A, nei frutti di bosco.


2. Piano di campionamento

2.1 Principi generali

La corretta esecuzione del campionamento e le modalità di trasporto dei campioni sono fattori determinanti che possono influenzare il risultato analitico.

I requisiti fondamentali del campionamento sono la rappresentatività, la corretta modalità di prelievo e la corrispondenza alla normativa vigente.

Per quanto riguarda la rappresentatività, si può far riferimento alle tabella 1 e 2 della nota del Ministero della Salute (DGISAN n. 32593 del 28 luglio 2013), tenendo conto che:



- se il prelievo viene effettuato in autocontrollo un campione deve essere composto da 5 unità campionarie del peso minimo di 50 g ciascuna (Tabelle 1 e 2 del presente documento).
- se si tratta di un prelievo ufficiale effettuato al punto di entrata o a livello della distribuzione un campione deve essere costituito da 4 o 5 aliquote (v. paragrafo 2.1) e ogni aliquota deve essere composta da 5 unità campionarie del peso minimo di 50 g ciascuna. Se si tratta di prodotto confezionato ogni unità campionaria corrisponde ad una confezione (Tabelle 3-5 del presente documento).

Un campione rappresentativo è ottenuto con attrezzature e procedure che prevedono, quando applicabile, il prelevamento di campioni elementari da tutte le zone del lotto per la preparazione del campione finale.

Il campione ufficiale prelevato, identificato, etichettato e adeguatamente conservato, è trasportato in modo da garantire la validità del campionamento sotto il profilo giuridico e analitico (art. 11, comma 7 del Regolamento (CE) 882/2004 e s.m.i.). Il campione deve essere accompagnato dal relativo verbale di prelievo, correttamente compilato in tutte le sue parti.

È responsabilità dell'AC assicurarsi che:

- siano utilizzati sempre strumenti e contenitori sterili e siano seguite procedure che impediscano la contaminazione del campione.
- i campioni siano prelevati in quantità sufficiente per l'esecuzione delle analisi;
- i campioni siano costituiti dalle aliquote e unità campionarie previste dalle norme;
- i campioni siano rappresentativi del lotto in esame;
- il trasporto avvenga in condizioni idonee, in modo tale da non produrre variazioni delle caratteristiche microbiologiche o chimico-fisiche degli stessi (Capitolo 2);
- i campioni siano accompagnati da apposito documento compilato con tutte le informazioni richieste;

2.2 Modalità di campionamento

Le modalità di campionamento sono effettuate secondo quanto previsto dal DPR 327/1980.

Si specifica, in aggiunta al DPR 327/1980, che:

- ogni unità campionaria deve essere collocata in recipienti o confezioni sterili;
- ogni aliquota deve essere collocata in recipienti o confezioni asciutti e puliti, di materiale inerte, che la protegga da contaminazioni, da eventuali danni causati dal trasporto e possibilmente dai raggi solari. La confezione deve assicurare la conservabilità del campione anche in laboratorio; i sigilli apposti, oltre ad essere inviolabili, devono riportare il contrassegno dell'AC. E' auspicabile l'utilizzo di buste antieffrazione.



È onere dell'AC l'approvvigionamento dei materiali per il prelievo e per il corretto trasporto dei campioni a temperatura controllata.

2.3 Trasporto e Mantenimento dei campioni alimentari

I campioni devono essere mantenuti, dal momento del prelievo alla consegna al laboratorio e durante la conservazione in laboratorio, alla temperature previste dalla norma ISO 7218. Nello specifico:

- Prodotti stabili: a temperatura ambiente, compresa tra +18 e +27°C;
- Prodotti congelati: a temperatura inferiore a -15 °C, preferibilmente inferiore a -18°C;
- Altri prodotti non stabili a temperatura ambiente: a temperature comprese tra +1°C e +5°C.

3. Composizione del campione ufficiale e suddivisione in aliquote

Ogni aliquota, costituita da un numero di unità campionarie di peso adeguato, a seconda della tipologia di analisi, deve essere:

- sigillata accuratamente e completamente, senza segni di manomissione
- accompagnata da un cartellino identificativo saldamente fissato e completo di tutte le indicazioni di legge. In alternativa, laddove possibile, le indicazioni di legge possono essere riportate sulla confezione dell'aliquota.

3.1 Suddivisione del campione ufficiale in aliquote (Decreto Min. San. 16/12/93, art. 2 e D.P.R. 26/03/80 n. 327, art. 16):

I campioni da analizzare per la verifica dei criteri di sicurezza per i virus enterici nei frutti di bosco (fragole comprese) sono costituiti da 4 o 5 aliquote:

- aliquota per il detentore;
- aliquota per le analisi richieste (al laboratorio);
- aliquota per la ripetizione delle analisi o revisione di analisi, relativamente ai parametri non conformi (al laboratorio);
- aliquota a disposizione per un'eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria;
- aliquota in caso di prodotti confezionati che resta a disposizione dell'impresa produttrice.

Un' ulteriore aliquota può essere prelevata per l'eventuale accertamento della deteriorabilità (al Laboratorio).

Tutte le aliquote, tranne quella per il detentore, sono consegnate al Laboratorio.



4. Campioni ambientali


L'OSA dovrebbe effettuare lungo tutta la linea di produzione campionamenti delle superfici a contatto (es. nastri trasportatori, ripiani..) e delle superfici non a contatto (apparecchiature). Per le aree dell'impianto aperte si consiglia di campionare una superficie ampia (100 cm²- 300cm²). I prelievi, eseguiti mediante l'uso di tamponi, vanno effettuati durante la lavorazione o immediatamente prima della disinfezione, e non oltre due ore dopo la fine della lavorazione. Nel caso il prelievo venga effettuato su aree asciutte i tamponi devono essere prima immersi in tampone fosfato salino (PBS) o in un terreno per virologia, ad esempio il Minimum Essential Medium (MEM). Dopo il prelievo i tamponi devono essere conservati a +4°C in provetta contenente PBS o MEM, in alternativa possono essere conservati a -15°C/-18°C senza liquido di mantenimento. I tamponi vanno inviati il più presto possibile, non oltre le 24 ore dal prelievo, al laboratorio per le analisi.

5. Frequenza di campionamento

Per le analisi effettuate in autocontrollo (campioni alimentari e campioni ambientali), i punti e la frequenza di campionamento sono stabiliti dall'OSA in base al piano HACCP. L'AC deve verificare la validità del piano HACCP e conseguentemente i punti e la frequenza dei campionamenti scelti.

Relativamente al controllo ufficiale, il campionamento va eseguito ai punti di entrata con la frequenza stabilita nella nota della DGISAN (n. 32593 del 28 luglio 2013).

Alla distribuzione, il campionamento ufficiale va eseguito con le frequenze indicate nelle tabella 5 in base alla tipologia di prodotto (fresco refrigerato/surgelato).



6. Criterio microbiologico di sicurezza alimentare

Categoria alimentare	Microrganismo	Piano di campionamento		Limiti		Metodo di riferimento	Fasi in cui si applica il criterio
		n	C	m	M		
Frutti di bosco (fragole comprese)	Virus dell'epatite A	5	0	Assente/25 g**		ISO 15126-2*	Prodotti ai punti di entrata e prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
Frutti di bosco (fragole comprese)	Norovirus GI e GII	5	0	Assente/25 g**		ISO 15126-2*	Prodotti ai punti di entrata e prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.

* l'impiego di metodi di analisi alternativi è accettabile quando tali metodi sono validati in base al metodo di riferimento di cui all'allegato I e, se è utilizzato un metodo proprietario certificato da una terza parte, in base al protocollo definito nella norma EN/ISO 16140 o ad altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale (articolo 5 del regolamento CE 2073/2005 e s.m.i.)

** lo stesso metodo e lo stesso limite devono essere applicati dall'OSA per le analisi in autocontrollo. La presenza di virus enterici in una fase del processo può essere tollerata se l'OSA può dimostrare che trattamenti successivi a quella fase sono in grado di eliminare il pericolo.

7. Riduzione della frequenza di campionamento

In base all'andamento delle analisi (dati storici) riferibili ad un periodo di almeno 12 mesi, la frequenza di campionamento potrà essere modificata.

Tabella 1 Numero di campioni e frequenza di campionamento per partite di prodotto (autocontrollo)

Peso della partita (kg)	Numero campioni da prelevare			Frequenza campionamento	
	n	u.c. (n)	Peso minimo complessivo del campione (g)	Prodotto congelato/surgelato	Prodotto fresco
≤50	1	5	250	Frequenza stabilita dall'OSA	
<50 e ≤ 500	3	15	750		
> 500	5	25	1250		

Tabella 2 Numero di campioni e frequenza di campionamento per prodotti confezionati (autocontrollo)

Numero di confezioni	Numero campioni da prelevare			Frequenza campionamento	
	n	u.c. (n)	Peso minimo complessivo del campione(g)	Prodotto congelato/surgelato	Prodotto fresco
≤ 100	1	5	250	Frequenza stabilita dall'OSA	
101 - 1000	3	15	750		
> 1000	5	25	1350		



Tabella 3 Numero di campioni e frequenza di campionamento per partite di prodotto (controllo ufficiale ai punti di entrata)

Peso della partita (kg)	Numero di aliquote costituenti il campione da prelevare				Frequenza campionamento	
	Campioni (n)	Aliquote (n)	u.c. (n)	Peso minimo complessivo del campione(g)	Prodotto congelato/surgelato	Prodotto fresco
≤ 50	1	4/5	20/25	1000/1250	Con la frequenza stabilita nella nota della DGISAN (n. 32593 del 28 luglio 2013).	
<50 e ≤ 500	3	12/15	60/75	3000/3750		
> 500	5	20/25	100/125	5000/6250		


Tabella 4 Numero di campioni e frequenza di campionamento per prodotti confezionati (controllo ufficiale ai punti di entrata)

Numero di confezioni	Numero aliquote costituenti il campione da prelevare				Frequenza campionamento	
	Campioni (n)	Aliquote (n)	u.c. (n)	Peso minimo complessivo del campione (g)	Prodotto congelato/surgelato	Prodotto fresco
≤ 100	1	4/5	20/25	1000/1250	Con la frequenza stabilita nella nota della DGISAN (n. 32593 del 28 luglio 2013).	
101 - 1000	3	12/15	60/75	3000/3750		
> 1000	5	20/25	100/125	5000/6250		



**Tabella 5 Numero di campioni e frequenza di campionamento per prodotti confezionati
(controllo ufficiale alla distribuzione)**

Numero aliquote costituenti il campione da prelevare				Frequenza campionamento	
Campioni (n)	Aliquote (n)	u.c. (n)	Peso minimo complessivo del campione (g)	Prodotto congelato/surgelato	Prodotto fresco
1	4/5	20/25	1000/1250	bimestrale	settimanale



DETERMINAZIONE 30.12.2016, n. DPF011/236
Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- La sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal corretto svolgimento di tutte le fasi produttive, denominate "filiera" e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l'intera filiera alimentare, "dal campo alla tavola";
- Già dall'anno 2000, con l'emanazione del "Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare", l'Unione Europea ha fissato linee strategiche innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera "dai campi alla tavola", tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva l'aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;
- Le nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l'attribuzione della piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere produttive, l'analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea sulla sicurezza alimentare;
- A seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 - titolo V - art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, "la tutela della salute e l'alimentazione";

- La programmazione e l'attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;
- La direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l'abrogazione delle norme di igiene fino ad allora esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto "pacchetto igiene";

VISTO il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

VISTO il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali 22 luglio 2003;

VISTO l'art. 8, comma 6° della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 “Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario regionale 2016/2018 (Allegato al Decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 10-06-2016);

VISTO il Piano regionale di Prevenzione 2014-2018. (Allegato al Decreto del Commissario ad Acta n. 65 del 29-06-2016);

VISTA la Delibera di GR n° 236 del 26 marzo 2015 recante:” Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004”;

VISTA la precedente Determinazione n. DG/21/51 del 31.03.2015 ad oggetto: “IL LIBRO DELLE REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2015-2018”;

VISTO l’intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. 5/6/2003 N. 131 tra IL Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca” sancita il 5 novembre 2015 Rep. Atti n. 195/CSR;

TENUTO CONTO che è necessario recepire nell’ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere che sono sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. **di recepire** l’intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della l. 5/6/2003 N. 131 tra IL Governo , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca” sancita il 5 novembre 2015 Rep. Atti n. 195/CSR allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **il presente** Provvedimento sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
3. **di integrare** formalmente con i documenti recepiti con il presente atto, dalla data della presente Determinazione, il “LIBRO DELLE REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2015-2018”, approvato con precedente Determinazione n. DG/21/51 del 31.03.2015;
4. **di trasmettere**, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali ed ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali ed all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

6. **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca".

Rep. Atti n. 145/CSR del 5 novembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2015:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, comma 2, che sancisce che l'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dai regolamenti sopramenzionati;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale, in particolare l'articolo 8 concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l'articolo 54 sulle azioni in caso di non conformità alla normativa;

VISTE le raccomandazioni della Commissione europea del Food Veterinary Office contenute nel report n. 2010-8525MR con cui viene richiesto il miglioramento di alcuni aspetti del controllo ufficiale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO necessario, per quanto disposto dalla normativa europea e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio nazionale per migliorare i controlli ufficiali;

VISTA la nota del 6 ottobre 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni il documento in epigrafe, trasmessa dal Ministero della salute con nota del 1° ottobre 2015;

VISTA la nota pervenuta il 2 novembre 2015 all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale la Regione Emilia-Romagna, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato l'assenso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe;

SANCISCE INTESA

sul documento concernente "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca", allegato sub A, che costituisce parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

All. A

Allegato I**LINEE GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI DELLA PESCA PROFESSIONALE E DELL'ACQUACOLTURA**

Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei prodotti ittici.

In particolare si fa riferimento al così detto Pacchetto igiene dal regolamento (CE) 178/2002 ai regolamenti (CE) 852, 853, 854 e 882 del 2004.

La necessità di migliorare l'applicazione dei regolamenti comunitari, per rendere omogenei i comportamenti delle Autorità competenti sul territorio e per migliorare la conoscenza da parte degli operatori del settore delle proprie responsabilità, scaturisce dagli esiti degli audit di settore svolti dall'FVO e dal Ministero della Salute.

Per agevolare la lettura, ove opportuno, verranno chiaramente distinti i compiti degli Operatori del settore da quelli delle Autorità competenti responsabili del controllo ufficiale. Si riportano di seguito riportate alcune definizioni attinenti le linee guida.

Indice

1. Definizioni e glossario
2. Ambito di applicazione ed esclusione
3. Produzione primaria
4. Punti di sbarco
5. Trasporto
6. Stabilimenti
7. Marchiatura di identificazione
8. Distribuzione e somministrazione
9. Norme sanitarie

1. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Nel contesto delle presenti linee guida le definizioni sotto riportate sono individuate ai sensi delle normative pertinenti il punto della filiera produttiva considerata

Autorità Competente (D. Lgs 193/2007): ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Acqua potabile: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva CE 98/83 del Consiglio del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. A livello nazionale i requisiti delle acque potabili sono quelli definiti dal D.L.vo 31/2001 e successive mod;

Acqua di mare pulita: l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

Acqua pulita: acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga;

Ghiaccio: Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione;

Ghiacciatura: pratica di conservazione dei prodotti della pesca che consiste nell'aggiunta di ghiaccio a contatto con i prodotti della pesca;

Refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;

Cernita: selezione di specie, di taglia e/o categoria (es. peso, freschezza) di prodotti della pesca;

Confezionamento: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore.

Alimento preconfezionato/preimballato: corrispondente alla definizione di cui al Regolamento (CE) 1169/2011- *l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'involucro in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale confezione, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare la confezione; «alimento preconfezionato» non comprende gli alimenti confezionati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta;*

Riconfezionamento: suddivisione dei prodotti della pesca introdotti in uno stabilimento (indipendentemente dalla partita/sottopartita/lotto), mediante operazioni di incassetamento o riconfezionamento;

Conserva: prodotto della pesca trasformato di cui al regolamento 853/2004, confezionato in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposto a trattamento termico che lo rende stabile a temperatura ambiente;

Semiconserva: Per semiconserva si intende quel prodotto alimentare confezionato la cui stabilità, oltre che dalla natura stessa del prodotto e dal processo di lavorazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali esterne; a differenza dunque della conserva, la cui conservabilità non è influenzata dall'ambiente esterno, la semiconserva necessita per rimanere stabile di almeno uno o più dei seguenti fattori: temperatura, salinità, attività dell'acqua, affumicatura, pH, additivi vari, i cui valori e combinazioni varieranno a seconda del prodotto alimentare utilizzato come materia prima. Nel settore dei prodotti della pesca, svariate sono le tipologie alimentari classificabili come semiconserve, quali per esempio: il salmone e l'aringa affumicati, lo stoccafisso, il baccalà, le sardine e le acciughe salate, i prodotti marinati, la bottarga, le saracche, il caviale, ecc.

Frazionamento: suddivisione dei prodotti della pesca introdotti in uno stabilimento (indipendentemente dalla partita/sottopartita/lotto) anche mediante operazioni di incassetamento o riconfezionamento;

Prodotti della pesca freschi: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione. I prodotti della pesca freschi trattati con additivi consentiti (es. solfiti nei crostacei) sono da considerarsi prodotti freschi;

Prodotti della pesca preparati: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura;

Prodotti della pesca separato meccanicamente: prodotto ottenuto rimuovendo la carne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura della carne;

Prodotti della pesca trasformati: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

Acquacoltura: corrispondente alla definizione di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 148 del 2008 *l'allevamento o la coltura di organismo acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;*

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Lotto dei prodotti della pesca in fase di produzione primaria: corrispondente alla definizione di "partita" di cui all'art 2 (1) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 novembre 2011, attuazione del regolamento (CE) 1224/2009: *"Quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura"*.

Lotto (batch): corrispondente alla definizione di cui all'art. 13 del **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109** - negli stabilimenti corrisponde alla definizione di partita di cui al testo tradotto del regolamento (CE) 2073/2005. *"un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti mediante un determinato processo in circostanze praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato entro un periodo di produzione definito"*.

Partita corrispondente alla definizione di cui all'art.2, lettera f) del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o altri documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e provenienza.

Una partita può contenere più lotti;

Data di produzione ai sensi del Regolamento (CE) 16/2012 per "data di produzione" si intende: la data di raccolta o di pesca dei prodotti ittici. Le informazioni relative alla data di cattura di cui all'articolo 67 comma 9 del regolamento 404/2011 possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di cattura;

Data di sbarco: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;

Prima vendita: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista;

Primi acquirenti: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita;

Parassiti visibili: corrispondente alle definizioni di cui al regolamento (CE) 2406/96 e regolamento (CE) 2074/2005: un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura sono chiaramente distinguibili nei tessuti dei pesci e possono essere osservati senza l'ausilio di strumenti ottici d'ingrandimento e in buone condizioni di luce per la visione umana;

2. Ambito di applicazione ed esclusione dal campo di applicazione dei regolamenti (CE) 852 ed 853 /2004

Tutte le imprese che effettuano attività di pesca sia marittima che in acque interne, devono essere registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, ad esclusione della pesca per uso domestico privato, compreso la pesca sportiva e la pesca ricreativa. Gli elenchi devono essere disponibili presso le AASSLL competenti.

La registrazione per i pescatori muniti di licenza di pesca professionale può essere effettuata come impresa di tipo individuale o come impresa collettiva. Nella registrazione deve essere indicato l'elenco delle imbarcazioni in disponibilità ed i rispettivi siti di ricovero o stazionamento, l'elenco dei punti sbarco utilizzati, l'elenco delle tipologie di pesca praticate e delle relative attrezzature.

Anche i pescatori professionali che effettuano esclusivamente "fornitura diretta" di piccoli quantitativi di prodotti primari devono essere registrati presso le competenti autorità al fine di consentire l'eventuale effettuazione di controlli ufficiali da parte delle stesse. Si deve intendere per fornitura diretta la cessione senza intermediari al consumatore finale o all'esercente di un esercizio di commercio al dettaglio, di prodotti primari.

Il "piccolo quantitativo" di prodotti primari che può essere escluso dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 corrisponde ad un quintale massimo per sbarco giornaliero. Tale definizione si applica anche nel caso di pesca in acque interne.

L'autorità territoriale (Comune, Demanio Marittimo regionale, Autorità Portuale), in accordo con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente sul punto di sbarco e con l'Autorità Marittima, può disciplinare a livello locale le modalità di fornitura diretta del prodotto primario.

Per la definizione di "commercio al dettaglio" si fa riferimento al regolamento (CE) 178/2002, art.3, punto 7: *"la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita"*.

Per osservare le prescrizioni del regolamento (CE) 852/2004 gli operatori del settore alimentare che immettono in commercio il piccolo quantitativo in ambito locale, devono assicurare:

- nella misura del possibile, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni;
- adeguata aggiunta di ghiaccio al prodotto;
- che le imbarcazioni, le attrezzature e i contenitori siano tenuti puliti e ove necessario sanificati;
- l'utilizzo di acqua potabile o acqua pulita;
- la protezione del prodotto da animali e animali infestanti;
- la corretta gestione dei rifiuti e dei possibili contaminanti;
- la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002.

Il "livello locale" è identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini.

Pertanto le imbarcazioni possono commercializzare prodotti della pesca freschi fino ad un massimo di 100 kg/giorno come fornitura diretta di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

L'Operatore del settore alimentare, della produzione primaria deve riportare sul documento di trasporto il punto di sbarco utilizzato, al fine di identificare il contesto territoriale del commercio.

Tale indicazione consente all'Autorità competente locale di verificare l'ambito di commercializzazione del prodotto primario.

Alla fase di trasporto del prodotto dal punto di sbarco non sono applicabili le prescrizioni relative alla marchiatura di identificazione.

Il documento di trasporto deve contenere le indicazioni riportate al punto 5.

Qualora tali indicazioni siano disponibili in documentazioni previste da altre normative e scortino il prodotto non è necessario che vengano riportate in ulteriore documentazione specifica.

3. Produzione primaria

3.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

In relazione al settore della pesca la produzione primaria comprende le attività di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca, in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura:

- macellazione,
- dissanguamento,
- decapitazione,
- eviscerazione,
- taglio delle pinne,
- refrigerazione,
- e
- confezionamento

Le suddette operazioni sono oggetto di registrazione.

Gli OSA nell'ambito della registrazione devono fornire all' Autorità Compete Locale i seguenti dati:

- ditta (ragione sociale)
- sede legale (via/piazza, n° civico, località, comune, provincia)
- rappresentante legale (nome ed indirizzo)
- elenco delle imbarcazioni.

Per ciascuna imbarcazione devono essere fornite le seguenti informazioni minime:

1. numero UE (regolamento (CE) 26/2004)
2. matricola
3. nome dell'imbarcazione
4. tipologia di attrezzatura utilizzata per la pesca
5. eventuale presenza di attrezzature per la conservazione dei prodotti della pesca freschi a bordo per oltre 24 ore
6. area di pesca abituale
7. punti di sbarco abituali.

In riferimento alla produzione primaria la procedura di incassettamento svolta a bordo delle navi da pesca può essere ricondotta alla definizione di confezionamento del Regolamento(CE) 852/2004, art.2, lettera J, "il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore".

Tali operazioni includono, inoltre, il trasporto ed il magazzinaggio dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti vivi della pesca, nelle aziende di acquicoltura di terra e il trasporto dei prodotti della pesca non sostanzialmente modificati dal luogo di produzione al primo stabilimento di spedizione.



Tra le attività di produzione primaria consentite a bordo vi è la spellatura dei piccoli selacei per evitare che le carni assumano un odore ammoniacale e la sgusciatura dei pettinidi.

Ai fini di quanto previsto dal regolamento (UE) 16/2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano, l'OSA della produzione primaria è tenuto a registrare la data di produzione (data di pesca) sul documento relativo alla rintracciabilità e tale data deve seguire il prodotto lungo il suo percorso commerciale, qualora non abbia già assolto a tale obbligo tramite l'etichettatura prevista dal regolamento (CE) n. 1224/2009, art. 58, comma 5. (per le imbarcazioni superiori ai 12 m).

Per quanto riguarda le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli di cui al punto 7, parte A, allegato I, del regolamento (CE) 852/2004 "Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta." (Es. controllo dei parassiti), il regolamento (CE) 1243/07, che modifica l'allegato 3 del regolamento (CE) 853/2004 prevede la possibilità di derogare gli operatori della "piccola pesca costiera" che svolgono le loro attività solo per periodi brevi, inferiori a 24 ore, dalla tenuta delle registrazioni.

La cosiddetta "piccola pesca costiera" era definita dall'articolo 26 del regolamento (CE) 1198/2006 ora abrogato dal regolamento (UE) N. 508/2014 il quale definisce all'art. 3 la «pesca costiera artigianale» come: *la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione,*

Obblighi a carico dell'operatore del settore alimentare sono:

- a) registrazione delle imbarcazioni ai sensi del regolamento CE 852/2004;
- b) rispetto dei requisiti igienico sanitari e strutturali delle imbarcazioni, degli impianti e delle attrezzature;
- c) formazione del personale;
- d) rispetto dei requisiti di igiene del prodotto con particolare riferimento alla temperatura ai materiali a contatto al controllo della possibile presenza di specie velenose, parassiti, contaminanti.
- e) registrazioni delle misure adottate per il controllo dei pericoli nonché quelle previste per l'acquacoltura.
- f) documenti per assicurare la tracciabilità

Considerato che l'utilizzo di alcuni additivi è consentito nei prodotti della pesca freschi, e quindi a livello di produzione primaria, l'OSA deve registrarne l'utilizzo per ciascuna partita e riportarne il trattamento sul documento di trasporto e sull'etichetta apposta sul prodotto o su apposito cartello nella vendita al dettaglio (pescherie). Tale informazione infatti deve accompagnare il prodotto fino alla vendita al dettaglio al consumatore finale.

Come suddetto il regolamento 853/2004, allegato III, sezione VIII, punto 4 sancisce che, in relazione ai prodotti della pesca, la produzione primaria comprende l'allevamento, la pesca e la raccolta di prodotti vivi della pesca in vista della loro immissione sul mercato.

Pertanto gli operatori delle aziende di acquacoltura devono assicurare il rispetto dei requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui al regolamento(CE) 852/2004, allegato I, parte A.

3.2 Guida per il controllo ufficiale

Le Autorità Competenti verificano, oltre l'ottemperanza degli obblighi normativi da parte dell'OSA, che le attività svolte sulle imbarcazioni siano igienicamente compatibili con la dotazione strutturale e di attrezzature delle imbarcazioni.

Le Autorità Competenti possono predisporre accordi e procedure con gli enti pubblici già in possesso di elenchi aggiornati ai sensi di specifica normativa di settore, derogando alla necessità per gli OSA della produzione primaria di effettuare una registrazione specifica ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.

In linea con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (CE) 882/2004 i controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate e con frequenza appropriata.

Nell'ambito dei controlli sulle imbarcazioni registrate occorre verificare che:

- le imbarcazioni siano concepite in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti con acque di sentina, acque residue, fumo, carburanti, olio, grasso o altre sostanze nocive;
- le superfici che possono venire in contatto con i prodotti della pesca siano fabbricate con materiale idoneo, resistente alla corrosione, liscio, facile da pulire e datate di un rivestimento solido e non tossico;
- le attrezzature ed il materiale per la lavorazione dei prodotti siano di materiale resistente alla corrosione, facili da sanificare;
- il punto di alimentazione dell'acqua utilizzato per i prodotti della pesca sia situato in modo da evitare contaminazioni nell'approvvigionamento idrico;
- al momento del loro utilizzo le parti dell'imbarcazione o i contenitori riservati alla conservazione dei prodotti della pesca siano mantenuti puliti ed in buono stato di manutenzione;
- i prodotti della pesca siano posti al riparo dalle contaminazioni e dalla azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore;
- i prodotti della pesca siano manipolati e conservati evitandone i danneggiamenti;
- i prodotti della pesca ad eccezione del pescato che deve essere mantenuto vivo, vengano refrigerati il più presto possibile o sbarcati appena possibile;
- qualora i prodotti della pesca siano decapitati, eviscerati o spellati (selacei) a bordo, tali operazioni vengano effettuate nel rispetto delle norme igieniche;
- fegati, uova e lattimi destinati al consumo umano siano conservati sotto ghiaccio;
- i visceri siano tenuti separati dai prodotti destinati al consumo.

Per le navi progettate ed attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca a bordo per oltre 24 ore occorre verificare che:

- siano dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca alle temperature prescritte dal capitolo VII del regolamento (CE) 853/2004;
- le stive siano separate dal comparto macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie sufficienti ad evitare la contaminazione dei prodotti della pesca;
- le stive ed i contenitori usati per la conservazione dei prodotti della pesca assicurino il mantenimento di soddisfacenti condizioni igieniche;
- venga garantito che l'acqua di fusione non rimanga in contatto con i prodotti;
- nelle navi attrezzate ad usare acqua di mare pulita refrigerata, le cisterne abbiano un sistema che garantisca al loro interno una temperatura uniforme, non superiore a 3° sei ore dopo il carico e non superiore a 0° sedici ore dopo il carico;
- venga effettuato il monitoraggio e, ove necessario, la registrazione delle temperature.

Nel caso in cui il confezionamento avvenga a bordo delle imbarcazioni siano adottate precauzioni affinché il materiale di confezionamento:

- non sia fonte di contaminazione;

- sia depositato in modo tale da non essere esposto al rischio di contaminazione;
- se destinato ad essere riutilizzato, sia facile da pulire e, se del caso, da disinfettare.

Per quanto concerne le aziende di acquacoltura i controlli Ufficiali devono essere effettuati, come sancito dall'art. 4, punto 2 del regolamento (CE) 854/2004, da parte delle Autorità Competenti per la verifica del rispetto, da parte degli operatori, dei requisiti di cui al regolamento (CE) 852/2004. Anche in questo caso le Autorità Competenti locali devono rendere evidenza della propria attività ed programmare i controlli nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse.

4. REQUISITI APPLICABILI ALLO SBARCO:

I punti di sbarco possono anche essere annessi a mercati all'ingrosso, impianti collettivi per le aste e stabilimenti riconosciuti.

4.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

Il punto di sbarco deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

1. presenza di impianto di erogazione di acqua potabile;
2. possibilità di illuminazione, qualora le operazioni di sbarco avvengono in condizioni di luce insufficiente;
3. adeguato sistema di drenaggio delle acque;
4. pavimentazione idonea ad evitare ristagni;
5. le attrezzature destinate a venire in contatto con i prodotti della pesca devono essere in condizioni igieniche idonee;
6. al momento dello sbarco libero da fumo, polvere, gas di scarico;
7. deve essere garantita la pulizia ed il lavaggio dei punti di sbarco.

Le operazioni di sbarco devono essere effettuate il più rapidamente possibile. I prodotti della pesca devono essere prontamente posti in ambiente protetto e a temperatura idonea.

Lo scarico dei prodotti della pesca deve essere effettuato in tempi diversi dall'approvvigionamento di carburante.

In caso di pesca in acque interne i punti di sbarco abituali andranno comunque segnalati all'atto della registrazione, anche se identificabili ad es. con un semplice punto di attracco della barca. In tale caso, deve essere effettuato un trasbordo rapido in contenitori idonei per il trasferimento del pescato ad un mercato all'ingrosso o ad una sala d'asta o al 1° stabilimento riconosciuto CE, tramite idonei automezzi.

4.2 Guida per il controllo ufficiale

I controlli saranno programmati sulla base della categorizzazione del rischio effettuata localmente (vedi linee guida 882-854), se del caso di concerto con altri Enti competenti, al fine di assicurare un adeguato coordinamento e cooperazione nelle attività di controllo.

L'elenco dei punti di sbarco dovrà essere richiesto alle autorità competenti (es. Capitanerie di porto, demanio marittimo, comuni, autorità portuali, privati ecc.).

Le ASL mantengono un elenco aggiornato dei punti di sbarco insistenti sul territorio di propria competenza e lo trasmettono alla Regione.

L'elenco dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ubicazione con coordinate geografiche
- ente territorialmente competente;
- tipologia (annesso o non annesso ad altro impianto)
- eventuali limitazioni d'uso.

L'Autorità competente locale dovrà verificare che il punto di sbarco sia dotato delle seguenti caratteristiche:

- presenza di impianto di erogazione acqua potabile;
- possibilità di illuminazione, se le operazioni di sbarco avvengono in condizioni di luce insufficiente;
- adeguato sistema di drenaggio delle acque;
- pavimentazione facile da pulire, idonea ad evitare ristagni;
- attrezzature destinate al contatto con i prodotti della pesca in condizioni idonee al contatto con alimenti;
- il punto di sbarco deve essere libero al momento dello sbarco da fumo, polvere, gas di scarico, contaminanti ed infestanti.

Per quanto riguarda l'igiene delle lavorazioni presso il punto di sbarco non devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- manipolazione dei prodotti della pesca;
- incassettamento;
- aggiunta di additivi;
- trasbordo di prodotti della pesca da un automezzo ad un altro;
- lo stoccaggio sulla banchina, fatto salvo la sosta temporanea al fine della movimentazione del prodotto dall'imbarcazione ai mezzi di trasporto.

Verranno controllati i documenti di accompagnamento del prodotto sbarcato che consentano la identificazione e la rintracciabilità dei prodotti medesimi.

Se lo sbarco avviene rapidamente, ed il prodotto viene immediatamente posto in ambiente protetto e a temperatura idonea, non sono indispensabili tettoie, né punti di erogazione di acqua potabile e/o di energia elettrica. In tali casi i Servizi Veterinari competenti per territorio definiranno le eventuali limitazioni d'uso dei suddetti punti, al fine di garantire comunque l'igienicità delle operazioni e la sicurezza del prodotto.

Considerata la peculiarità delle imbarcazioni che possono essere registrate presso ASL diverse da quelle in cui normalmente viene svolta l'attività di pesca, occorre che i controlli ufficiali siano garantiti dalle ASL territorialmente competenti per l'area in cui le imbarcazioni operano. Al momento della registrazione dell'imbarcazione, qualora i punti di sbarco indicati dall'OSA siano in ambiti territoriali diversi dalla ASL registrante, sarà cura dello stesso OSA informarne la ASL presso cui l'imbarcazione svolge di norma la propria attività. Inoltre, con la collaborazione delle capitanerie di porto è possibile acquisire informazioni sulle imbarcazioni che utilizzano i punti di sbarco nel territorio di propria competenza. Nella fattispecie, qualora siano rilevate gravi non conformità comportanti la revoca /sospensione dell'attività, la Asl che ha effettuato l'accertamento provvede ad informarne la ASL presso la quale l'imbarcazione è stata registrata per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Nei casi in cui, invece, si rilevino non conformità per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie queste devono essere irrogate dalla ASL territorialmente competente del luogo in cui è stata commessa la violazione.

5. Trasporto

5.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

L'OSA deve garantire che i mezzi di trasporto utilizzati, dopo lo sbarco, siano conformi all'allegato I del regolamento CE 852/2004 e alle linee guida Stato Regioni 852/2004 (accordo CSR rep. 59 del 29.4.2010) e siano rispettate le condizioni di trasporto riportate nell'allegato III, Sezione I, capitolo VIII del regolamento 853/04.

Il documento di trasporto che accompagna il prodotto dal punto di sbarco fino al primo stabilimento di destinazione deve contenere la seguenti indicazioni minime:

- punto di sbarco;
- identificativo dell'imbarcazione;
- identificativo del produttore primario;
- data dello sbarco;
- data di pesca ove non corrispondente con la data di sbarco;
- zona FAO di pesca;
- denominazione scientifica e commerciale delle specie ittiche;
- quantitativo, in peso e numero di colli/ cassette;
- stabilimento di destinazione;
- eventuale lotto identificativo del prodotto;
- eventuali additivi utilizzati.

L'OSA dovrà conservare la documentazione per l'attuazione di quanto previsto dal regolamento 178/2002 e relative linee guida applicative.

I documenti ed i contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti ittici dall'imbarcazione registrata ai sensi del regolamento (CE) 852/04 fino al primo stabilimento di destinazione non possono recare il marchio di identificazione di uno stabilimento riconosciuto.

Di contro le navi officina e le navi frigorifero, in quanto stabilimenti riconosciuti, devono identificare i prodotti della pesca con il proprio marchio in conformità a quanto previsto dal regolamento 853/04 allegato II sez. I.

Trasporto in acqua refrigerata (All. III, cap. III regolamento CE 853/2004)

Le modalità di trasporto dei prodotti della pesca da imbarcazioni e allevamenti di acquacoltura in acqua refrigerata devono garantire che, durante tutte le fasi del trasporto e della detenzione del prodotto, sia mantenuta una efficace refrigerazione dell'acqua, ricorrendo, ove opportuno, a continue aggiunte di ghiaccio. Il ghiaccio utilizzato deve essere prodotto con acqua potabile o acqua di marc pulita.

I prodotti della pesca sia interi che eviscerati possono essere trasportati a bordo delle navi in acqua refrigerata. Si può continuare a trasportare in acqua refrigerata dalle navi e dagli impianti di acquacoltura fino all'arrivo al primo stabilimento riconosciuto a terra che effettua attività di preparazione, trasformazione e deposito: in tali stabilimenti il prodotto deve essere posto immediatamente sotto ghiaccio.

Gli stabilimenti che effettuano operazioni di trasporto e selezione (cernita) possono continuare a mantenere il prodotto in acqua refrigerata fino all'arrivo in uno stabilimento di trasformazione, preparazione o deposito.

Non è consentito il trasporto e la conservazione dei prodotti della pesca in acqua e ghiaccio nelle e verso le fasi di commercio al dettaglio. In deroga a quanto sopra, negli stabilimenti dove non ci sono spazi

adeguati per le operazioni di rincassettamento e ghiacciatura, il prodotto può rimanere in acqua e ghiaccio fino al successivo stabilimento.

Nelle rivendite al dettaglio (pescherie, ecc.) non è consentita la conservazione in acqua e ghiaccio.

Gli operatori che ricorrono a tali modalità di conservazione nelle fasi successive alla produzione primaria devono gestirne correttamente i pericoli correlati in modo adeguato nel proprio sistema di autocontrollo, tenendo conto che i prodotti della pesca così trasportati possono conservare per lungo tempo i caratteri organolettici del pesce fresco.

Trasporto promiscuo (All II cap. IV regolamento (CE) 852/2004)

È consentito effettuare il trasporto contestuale di prodotti della pesca con altri prodotti alimentari purché siano efficacemente separati.

Gli operatori che ricorrono a tale modalità di trasporto devono considerare in modo adeguato, e darne evidenza nelle loro procedure di autocontrollo i seguenti elementi:

- a. tipologia di prodotti alimentari trasportati contestualmente;
- b. stato dei prodotti della pesca trasportati (prodotto fresco, congelato, surgelato) e compatibilità tra le diverse temperature degli alimenti trasportati contestualmente;
- c. idoneo sistema di controllo della temperatura di tutti i prodotti alimentari trasportati;
- d. contenitori o vani per la detenzione dei prodotti della pesca:
 - costruiti con materiali idonei al contatto con gli alimenti e se riutilizzabili facilmente lavabili e disinfettabili;
 - in grado di consentire una efficace separazione dei prodotti della pesca dagli altri alimenti trasportati (protezione da odori, inquinamento, contaminazione, insudiciamento, etc.);
 - che non consentano il contatto dell'acqua di fusione del ghiaccio con i prodotti della pesca detenuti al loro interno;
 - che non pregiudichino la vitalità dei molluschi bivalvi vivi e dei prodotti della pesca vivi eventualmente trasportati;
- e. realizzazione di una idonea procedura documentata per il trasporto degli alimenti (modalità di carico/scarico, valutazione del prodotto allo scarico, distribuzione del carico, procedure di igienizzazione, validazione e verifica periodica della modalità di trasporto, etc.).

Trasporto di prodotti della pesca vivi (allegato II, Cap.8, punto 4, regolamento (CE) 853/2004)

Alcune specie di prodotti della pesca, sono abitualmente trasportati vivi. In tale caso le condizioni il trasporto devono garantire la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

5.2 Guida per il controllo ufficiale

L'AC deve verificare che gli OSA che effettuano il trasporto di prodotti della pesca, siano registrati in conformità al regolamento (CE) 852/2004. L'A.C. deve inoltre verificare che i mezzi di trasporto siano mantenuti in idonee condizioni igieniche e siano rispettate le condizioni di trasporto riportate nel regolamento (CE) 853/04, allegato III, sezione I, cap. VIII e nel regolamento (CE) 852/04, allegato I.

E' opportuno che l'AC, nell'ambito delle proprie attività, programmi controlli ufficiali sui mezzi di trasporto presso i punti di sbarco, i mercati ittici, gli stabilimenti e su strada eventualmente in accordo con altri organi di controllo.

In modo particolare deve accertare che siano garantite:

- a) le condizioni igieniche e strutturali;

- b) che i contenitori utilizzati per i prodotti della pesca refrigerati, non imballati e conservati sotto ghiaccio, siano conformati in modo tale da assicurare che l'acqua di fusione del ghiaccio non venga e/o resti a contatto con il prodotto;
- c) le temperature di trasporto previste dal regolamento (CE) 853/2004 o, ove non previste, indicate dall'OSA nella propria procedura di autocontrollo;
- d) la regolarità documentale e la corrispondenza con il prodotto trasportato.

E' necessario verificare le procedure di autocontrollo adottate dall'OSA nelle fasi di trasporto e se ritenuto opportuno, prelevare campioni per accertare lo stato di conservazione.

6. Stabilimenti

6.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

Secondo la normativa comunitaria gli stabilimenti di alimenti di origine animale devono essere registrati /riconosciuti ai sensi dell'articolo 31, del regolamento CE 882/2004.

Per un corretto inserimento nel sistema SINTESIS (S.Inte.S.I.S. Strutture) Le attività che possono essere effettuate all'interno degli stabilimenti riconosciuti per la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca:

Tabella 1

Sezione SINTESIS	Attività	Sigla
Sezione 0 attività generali	Deposito frigorifero autonomo	CS - Cold Store
	Cernita frazionamento e ghiacciatura (centro di riconfezionamento autonomo)	RW - Re- wrapping
	Mercato all'ingrosso	WM _w - wholesale market
Sezione VIII Prodotti della pesca	Nave officina	FV- Factory vessel
	Navi deposito frigorifero	ZV - Freezing vessel
	Impianto di lavorazione di prodotti della pesca freschi	FFPP- Fresh fishery products plant
	Impianto di trasformazione dei prodotti della pesca	PP- Processing plant
	Mercato ittico all'ingrosso	WM - Wholesale market
	Impianto collettivo per le aste	AH - Auction hall

Tabella 2

Sezione VIII Prodotti della pesca	FFPP- Fresh fishery products plant - lavorazione di prodotti della pesca freschi che non hanno subito alcuna trasformazione ma interi o sezionati/preparati compresi i prodotti imballati sottovuoto o in atmosfera modificata. I prodotti congelati di origine animale sono considerati prodotti non trasformati.	Preparazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compresa la macellazione (filetti, spiedini e altre preparazioni con aggiunta di prodotti vegetali, sushi ecc.). Congelamento, scongelamento e glassatura. Prodotti della pesca separati meccanicamente.
	PP- Processing plant - stabilimento di trasformazione di prodotti della pesca - prodotti sottoposti a trattamenti che alterano sostanzialmente il prodotto iniziale quali: <ul style="list-style-type: none"> • azione del calore • affumicatura • salatura • stagionatura • essiccazione • marinatura • ecc. 	Conserve e semiconserve (Vedi definizione al Punto 1 delle presenti linee guida) e le successive rilavorazioni es. il baccalà che viene rilavorato (mantecato) o la bottarga che viene essiccata e successivamente sminuzzata;

L'attività di deposito di prodotti della pesca a temperatura controllata, di cernita, frazionamento e ghiacciatura di prodotti della pesca freschi, deve essere effettuata in stabilimenti riconosciuti ad eccezione degli stabilimenti registrati per la commercializzazione al dettaglio.

Per quanto concerne il mercato ittico e l'impianto collettivo aste occorre ricordare che sono imprese del settore alimentare, comprendenti varie unità o gruppi di unità separate fisicamente e commercialmente che hanno in comune impianti e sezioni in cui i prodotti della pesca sono venduti agli operatori del settore alimentare.

Il riconoscimento comunitario del mercato ittico viene rilasciato all'intera struttura. Per quanto riguarda l'assegnazione dei numeri secondari (es. **5P7ZX-1**), così come previsto dall'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento CE 854/2004, il sistema informatico SINTESIS stabilimenti dà la possibilità di integrare il numero di riconoscimento con un numero secondario che identifica le singole unità che effettuano deposito, cernita, frazionamento e la preparazione di prodotti ittici. Tale numero deve essere riportato sulle cassette/confezioni ad eccezione dei casi in cui il prodotto proveniente da un altro stabilimento riconosciuto non abbia subito manipolazioni, frazionamento e/o reincassettamento.

L'OSA responsabile del mercato deve garantire la gestione delle aree comuni mentre i singoli OSA sono responsabili delle aree in concessione.

Ciascun OSA per la propria parte di competenza deve predisporre procedure di autocontrollo ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 852/2004 e procedure di rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002.

Ciascun OSA che effettua operazioni di vendita o deposito/lavorazioni all'interno della struttura è il responsabile della sicurezza alimentare dei prodotti che immette in commercio.

Alcune imprese che operano nel campo dell'intermediazione commerciale (brochering) si occupano dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori o tra questi e i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari e neppure il loro stoccaggio presso la sede dell'impresa (che può in realtà essere costituita solo da un ufficio). Purché corrispondano alla definizione di "impresa alimentare" o di "operatore del settore alimentare", l'obbligo di registrazione è applicabile anche per questa tipologia di impresa. Tali operatori devono garantire la rintracciabilità dei prodotti oggetto di commercio.

6.2 Guida per il controllo ufficiale.

Gli stabilimenti dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) 854 e 882/2004 sono soggetti al controllo ufficiale della ASL di competenza, che in base alla categorizzazione del rischio effettuata sullo stabilimento stabilisce una frequenza di controllo.

Nel caso dei mercati ittici un eventuale provvedimento emesso dell'autorità competente rivolto al numero di riconoscimento coinvolge con analoga restrizione, tutte le attività riconosciute con un numero secondario.

Se le non conformità interessano soltanto la singola attività riconosciuta con numero secondario i provvedimenti saranno invece rivolti esclusivamente alla singola attività.

7. Commercializzazione pettinidi e gasteropodi marini non filtratori raccolti fuori dalle aree classificate per la produzione di mbv

7.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

Il Regolamento (CE) 853/2004 (allegato II sezione VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, capitolo IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:

- 1. I pettinidi e i gasteropodi marini che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti in punti identificati con coordinate geografiche, e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.*
- 2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.*
- 3. I pettinidi e i gasteropodi marini, che non sono filtratori, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi e/o tali gasteropodi marini, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di spedizione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.*
- 4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi e i gasteropodi marini vivi, che non sono filtratori, devono conformarsi:*
 - a) i requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi sono stati raccolti;*

b) ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi e gasteropodi marini vivi spediti per la vendita al dettaglio e a quelli di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

I pettinidi e i gasteropodi non filtratori possono essere commercializzati, oltre che attraverso un centro di spedizione molluschi, anche attraverso mercati ittici, impianti collettivi per le aste e stabilimenti di trasformazione di prodotti della pesca.

Gli OSA operanti nei suddetti stabilimenti che intendono commercializzare pettinidi e gasteropodi vivi devono dare comunicazione alla ASL di competenza dichiarando il possesso dei requisiti strutturali e igienico sanitari. In particolare lo stabilimento deve essere dotato di un locale separato o area dedicata per il confezionamento e l'applicazione del marchio di identificazione e deve possedere un piano di autocontrollo che consideri adeguatamente i pericoli correlati alla commercializzazione di pettinidi e gasteropodi marini non filtratori.

Nei mercati ittici possono essere commercializzati pettinidi e gasteropodi raccolti da aree classificate e non.

I centri di spedizione molluschi che si trovano a bordo di pescherecci, ai sensi del regolamento CE 853/2004 all'Allegato III, Sezione VII, Capitolo IV, lettera b), possono manipolare esclusivamente prodotto proveniente da zone classificate di tipo A oppure da zone di stabulazione. Possono, inoltre, immettere sul mercato pectinidae e gasteropodi marini non filtratori provenienti da zone non classificate. I centri di spedizione molluschi galleggianti ai fini del controllo ufficiale devono comunicare all'AC territoriale i punti di sbarco utilizzati.

7.2 Guida per il controllo ufficiale

I controlli ufficiali sui pectinidi e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate devono essere effettuati nel mercato ittico, negli impianti collettivi per l'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.

Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento e in fase di produzione primaria dell'allegato I del regolamento (CE) 852/2004.

8. Marchiatura di identificazione

8.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

L'apposizione della marchiatura di identificazione può essere effettuata solo presso uno stabilimento riconosciuto a garanzia del rispetto dei requisiti generali di cui al regolamento (CE) 852/2004 e di quelli specifici di cui all'allegato III, sezione VIII del regolamento (CE) 853/2004.

Il marchio di identificazione può essere apposto direttamente sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio o essere stampato su un'etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull'involucro (es. cassette aperte o chiuse) o sull'imballaggio.

Il marchio di identificazione va apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento di produzione.


La marchiatura identifica lo stabilimento di provenienza del prodotto, pertanto non deve essere applicata né sul punto di sbarco né in fase di trasporto fino al primo stabilimento ad eccezione delle navi officina e deposito frigo.

Il prodotto primario ceduto direttamente dall'O.S.A. della produzione primaria non necessita di marchiatura di identificazione.

Il marchio d'identificazione apposto negli stabilimenti della comunità deve essere esclusivamente raffigurato con una forma ovale al cui interno devono essere riportati nell'ordine:

- il "codice ISO" IT;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento "approval number";
- il codice CE.

Esempio: stabilimento riconosciuto



Per i prodotti di provenienza da paesi terzi il marchio e le relative indicazioni possono essere riportate in modo lineare senza rispettare la forma ovale.

I prodotti della pesca confezionati in unità di vendita destinate al consumatore finale e, non destinati a successiva manipolazione o confezionamento presso un altro stabilimento, devono singolarmente riportare la marchiatura di identificazione relativa allo stabilimento che ha confezionato il prodotto. Non è pertanto consentito commercializzare, nemmeno ponendoli in grandi imballi o in contenitori da trasporto identificati e marchiati, prodotti della pesca in confezioni destinate al consumatore finale privi di marchiatura di identificazione relativa allo stabilimento che ha confezionato il prodotto.

I prodotti della pesca commercializzati in cassette da stabilimenti riconosciuti, secondo le indicazioni comunitarie, devono riportare il marchio di identificazione.

8.2 Guida per il controllo ufficiale

Deve essere verificata la corretta applicazione del marchio da parte dell'OSA.

9. Distribuzione e somministrazione

9.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

I piani di autocontrollo applicati negli stabilimenti, sia di commercializzazione all'ingrosso che al dettaglio, in particolare per i prodotti della pesca, devono prevedere in modo esaustivo le modalità per assicurare adeguata protezione dalla contaminazione ed il rispetto di temperature.

Le operazioni di sfilettatura e l'affettatura presso un esercizio di commercio al dettaglio devono essere eseguite evitando possibili contaminazioni e conservando i prodotti ottenuti alla temperatura del ghiaccio fondente.

In ogni fase della commercializzazione, ivi compreso la distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio, i prodotti refrigerati, sia imballati che non, devono essere conservati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

Nelle fasi di commercializzazione, deve essere prestata particolare attenzione al mantenimento a bassa temperatura, rimettendo ghiaccio ogniqualvolta sia necessario per ostacolare lo sviluppo microbico.

Per prodotti tenuti a temperature che si discostano sensibilmente da quella del ghiaccio in fusione, la valutazione dello stato di conservazione deve tenere conto, oltre che della temperatura rilevata, anche del tempo di esposizione a tale temperatura.

La vendita dei prodotti ittici congelati può avvenire anche negli stessi locali di vendita dei prodotti ittici freschi tenendo conto che il loro stato di conservazione a temperatura di -18 C deve essere regolarmente assicurato in appositi congelatori nella fase di esposizione e vendita per evitare interruzione della catena del freddo.

Il scongelamento di tali prodotti può essere consentito a condizione che le procedure di autocontrollo prevedano i tempi e le temperature di scongelamento; normalmente la temperatura di

scongellamento non deve essere superiore a + 4 gradi. Possono essere utilizzate modalità di scongelamento alternative previste da standard internazionali o validati scientificamente. Tali procedure devono essere previste nel piano di autocontrollo dell'OSA. E' opportuno che in fase di vendita al dettaglio il prodotto scongelato sia chiaramente identificabile attraverso diciture quali ad es. "pesce scongelato da consumarsi entro le 24 h e da non ricongelare". La ricongelazione di prodotto scongelato potrebbe comportare infatti pericoli di natura microbiologica.

L'Osa deve assicurare che il prodotto scongelato rispetti costantemente i requisiti di sicurezza alimentare, gestendolo adeguatamente nelle proprie procedure di autocontrollo con i pericoli ad esso correlati.

La mancanza di informazioni al consumatore sullo stato fisico del prodotto deve essere inteso come carenza nelle procedure di autocontrollo oltretutto una frode commerciale.

Qualora il prodotto scongelato provenga da uno stabilimento riconosciuto che ne stabilisce la data di scadenza, il dettagliante dovrà attenersi a tale data ed effettuare delle valutazioni sulle caratteristiche del prodotto prima di cederlo al consumatore finale.

Si segnala che il regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 della Commissione, recante modifica di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, sancisce all'articolo 28 alcuni obblighi sulle informazioni da fornire ai consumatori da tenere in considerazione nell'ambito delle attività di controllo.

In particolare il comma 3 del succitato articolo prevede:

"Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine scongelato è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati"

Nel contempo il comma 4 del medesimo articolo prevede che in deroga al comma 3 il termine "scongelato" non deve figurare:

- a) *sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sez. VIII, del regolamento (CE) n.853/2004;*
- b) *sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di questi processi.*

Per quanto concerne il punto a) questo è da riferirsi al punto D, allegato III del regolamento (CE) 853/2004 che fa riferimento ai requisiti relativi ai parassiti ed ai casi in cui i prodotti della pesca devono aver subito un processo di congelamento, prima del consumo, per evitare infestazioni parassitarie ai consumatori. Pertanto nei succitati casi non sussiste l'obbligo di fornire al consumatore l'informazione che i prodotti della pesca sono stati oggetto di congelamento (es. menù dei ristoranti).

Si rammenta, in riferimento agli aspetti in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, che il regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 1, concernente i requisiti relativi ai parassiti nei prodotti della pesca, prescrive che i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi, siano sottoposti a congelamento a una temperatura non superiore a - 20 °C in ogni parte della massa per almeno 24 ore e che il trattamento deve essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito.

Il regolamento (CE) 1276/2011 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) 853/2004 permette il congelamento a - 35°C per almeno 15 ore per i parassiti diversi dai trematodi. Per garantire la bonifica dei prodotti della pesca con i comuni congelatori anche nei confronti dei trematodi occorre congelare il prodotto per 96 ore a -18 °C.

Pertanto, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o quasi crudi, ovvero non sottoposti ad un trattamento tale da uccidere gli eventuali parassiti presenti e le loro larve, potenziale

causa di insorgenza di patologie nell'essere umano, devono essere preventivamente sottoposti al suddetto trattamento con il freddo al fine garantire la morte degli stessi.

Tale trattamento deve essere applicato anche ai prodotti della pesca di acqua dolce.

L'OSA che prepara prodotti della pesca da consumarsi crudi deve pertanto dare evidenza dei trattamenti in uso, atti a garantire l'uccisione di tutti i parassiti nel prodotto pronto al consumo.

L'allegato III, sezione VIII, paragrafo 2 del regolamento (CE) 853/2004, come modificato dal regolamento (CE) 1020/2008, prevede che anche alla vendita al dettaglio vengano rispettati taluni requisiti specifici, tra i quali quello di cui al capitolo III, lettera D della medesima sezione, concernente prescrizione relativa all'obbligo di congelamento dei prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, e quello di cui al capitolo V, lettera D della stessa sezione, concernente l'esame visivo per la ricerca di parassiti.

Resta inteso che l'OSA che effettua attività di vendita al dettaglio, qualora effettui operazioni quali sfilettatura e/o affettatura dei prodotti della pesca deve sottoporre gli stessi all'esame visivo previsto dall'allegato II, sezione I del regolamento (CE) 2074/2005, al fine di poter soddisfare all'obbligo di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, lettera D del regolamento (CE) 853/2004.

Per i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, anche in fase di vendita al dettaglio ivi compresi gli esercizi di somministrazione (ristoranti, mense, altre strutture di ristorazione) deve essere effettuato il trattamento di congelamento per la bonifica dai parassiti.

Al punto 3 dell'allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D del regolamento (CE) 853/2004, viene inoltre prescritto che i prodotti della pesca che hanno subito il trattamento di bonifica preventiva mediante congelamento, debbano sempre essere accompagnati, nell'immissione sul mercato, da un'attestazione del produttore che indichi il trattamento ai quali sono stati sottoposti, salvo qualora siano forniti al consumatore finale.

Pertanto, nel caso in cui un esercizio di somministrazione acquisti prodotti della pesca da destinarsi ad essere consumati crudi o in preparazioni gastronomiche ove rimangono praticamente crudi, dovrà richiedere al fornitore che ha effettuato il trattamento di bonifica, la relativa attestazione, da tenere agli atti ed esibire a richiesta degli organi di controllo.

Il trattamento di bonifica preventiva può essere applicato anche direttamente presso l'esercizio di somministrazione; in tal caso l'OSA deve poter fornire le dovute garanzie, oggettivamente valutabili da parte dell'autorità competente, di conformità ed efficacia del trattamento di bonifica preventiva, in termini raggiungimento e mantenimento della temperatura. In relazione alla pezzatura del prodotto ittico e dei parassiti considerati dovrà stabilire il periodo di trattamento ai fini della sua efficacia tempo/temperatura.

Pertanto, L'OSA che intende applicare il trattamento di congelamento del prodotto ai fini della bonifica preventiva, di cui al regolamento (CE) 853/2004, presso la propria attività deve:

- darne comunicazione preventiva all'autorità competente nell'ambito della notifica ai fini della registrazione o del suo aggiornamento;
- dotarsi di idonea e proporzionata apparecchiatura per l'abbattimento della temperatura ad almeno $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- predisporre ed adottare apposita procedura documentata, finalizzata al controllo dei parassiti, basata sui principi del sistema HACCP, tenendo in considerazione almeno i seguenti elementi:
 - 1) apparecchiatura/tecnologia in uso;
 - 2) pezzatura dei prodotti che si intendono trattare e tempi previsti per il raggiungimento e mantenimento della temperatura di $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a cuore del prodotto;
 - 3) specie di parassita e tempi di trattamento necessari per garantirne l'uccisione mediante congelamento a temperatura non superiore a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- identificazione del/dei CCP di processo e modalità per il controllo;
- effettuare e mantenere la registrazione dei dati di monitoraggio del/dei CCP (es: quantità e pezzatura del pesce sottoposto a trattamento incluse temperature e tempi di congelamento) e la data di consumo/vendita per permettere all'AC di effettuare le opportune verifiche sui prodotti trattati ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, All. III, Sez. VII, Cap. 3 lett. D, punto 3 ed i

prodotti congelati. Le registrazioni dovranno essere tenute agli atti ed esibite su richiesta degli organi di controllo.

- il congelamento finalizzato alla bonifica preventiva del pesce è un procedimento espressamente richiesto dalla normativa vigente, applicato per un determinato lasso temporale e volto alla tutela della salute del consumatore. Per fornire corretta informazione sul trattamento può essere utilizzata la dicitura: conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

Completato il lasso temporale previsto dalla procedura per la bonifica preventiva, il trattamento deve essere considerato terminato; ovviamente il prodotto della pesca che ha subito il trattamento di bonifica tramite congelamento, non può essere nuovamente sottoposto a congelamento una volta scongelato.

Per quanto concerne il trattamento di bonifica di pezzature di grosse dimensioni (es. filetti di 8/15 Kg), tali da non garantire il loro consumo in tempi brevi dopo lo scongelamento, compete all'OSA garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare per tutta la fase di commercializzazione.

Si evidenzia che il riscontro di larve vive in un prodotto destinato, come tale, ad essere consumato crudo o quasi crudo potrebbe comportare rischi elevati per la salute dei consumatori configurandosi ipotesi di reato ai sensi della legislazione vigente.

9.2 Guida per il controllo ufficiale

Il controllo ufficiale deve verificare la corretta applicazione delle misure sopra descritte.

10. Norme sanitarie per i prodotti della pesca

10.1 Guida per gli operatori del settore alimentare

L'O.S.A. deve dare evidenza all'Autorità competente che il sistema gestionale adottato offre le dovute garanzie ai fini della sicurezza alimentare.

Nel piano di autocontrollo devono essere previste delle procedure di verifica e le eventuali azioni correttive.

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005, gli operatori del settore alimentare devono garantire, in funzione della natura del prodotto o delle specie, che i prodotti della pesca immessi sul mercato per il consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel capitolo V del regolamento (CE) 852/2004 e regolamento (CE)853/2004.

Per controllo di prima vendita si intende il controllo sanitario sulle condizioni igieniche presso il primo stabilimento di destinazione dei prodotti della pesca riconosciuto o registrato **qualora sia effettuata la** commercializzazione diretta di piccoli quantitativi.

A. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare devono effettuare un esame organolettico dei prodotti della pesca. In particolare, tale esame deve garantire che i prodotti della pesca soddisfino tutti i criteri di freschezza.

Guida per l'operatore del settore alimentare

Le valutazioni dei caratteri organolettici devono essere effettuate da personale adeguatamente formato.

Il riferimento per valutare i caratteri organolettici è il regolamento (CE) 2406/96; dove non applicabile è opportuno può essere preso come riferimento lo schema Artioli Ciani.

Guida per il controllo ufficiale

Spetta all'AC nell'ambito della programmata attività di controllo ufficiale a campione verificare che i prodotti della pesca rispettino i caratteri di freschezza previsti in tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione.

Uno degli scopi di tali controlli è quello di verificare il rispetto dei criteri di freschezza stabiliti conformemente alla normativa comunitaria. In particolare si tratta di verificare che l'OSA abbia ottemperato ai controlli organolettici in conformità alle procedure stabilite nel suo piano di autocontrollo.

B. ISTAMINA

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che i limiti relativi all'istamina non siano superati.

Guida per gli operatori del settore alimentare

Gli operatori devono prestare particolare attenzione alla corretta conservazione dei prodotti della pesca con un elevato contenuto fisiologico di istidina nelle carni per il rischio istamina.

Tenuto conto che l'istamina viene prodotta, ad opera di agenti batterici, per decarbossilazione dell'istidina contenuta nelle carni delle specie di Teleostei appartenenti prevalentemente alle seguenti famiglie: *Scombridae*, *Clupeidae*, *Engraulidae*, *Coryfenidae*, *Pomatomidae*, *Scombresosidae*, gli operatori devono garantire, in tutte le fasi della produzione e commercializzazione, che questi prodotti siano adeguatamente protetti dalla contaminazione microbica, che siano rispettate le temperature di conservazione e che siano sempre tenuti in buono stato di conservazione.

Il mancato rispetto dei predetti fattori, nelle fasi di produzione, e/o commercializzazione, per le cosiddette "semiconservate" o prodotti non stabilizzati termicamente, potrebbe causare intossicazione da istamina.

Gli operatori del commercio al dettaglio devono assicurare che i prodotti della pesca stabilizzati termicamente, ma poi sconfezionati per il frazionamento nella fase di commercializzazione devono assicurare il rispetto della temperatura di conservazione, la protezione da contaminazione microbica e lo stato di conservazione del prodotto in giacenza ed inoltre la tracciabilità.

Gli operatori che producono tali prodotti della pesca devono tenere in debita considerazione il rischio istamina e nel proprio piano di autocontrollo devono effettuare le proprie verifiche ai sensi del regolamento CE n. 2073/2005 e successive modifiche.

Considerando la complessità della gestione del rischio istamina, gli stabilimenti che movimentano grossi quantitativi di prodotti ittici sopraelencati, compresi quelli preparati (sottovuoto, atmosfera protettiva) sotto controllo il proprio processo produttivo avvalendosi di un tecnico di professionalità adeguata del settore ittico che sia in grado di individuare gli interventi appropriati tenendo conto dell'entità, della frequenza e dell'origine delle partite delle specie a rischio, anche attraverso l'esecuzione di test rapidi per la determinazione semiquantitativa del livello di istamina. L'esperienza di diversi anni ha dimostrato che questi test oltre che affidabili hanno il vantaggio di essere eseguiti in tempi brevi e consentono di verificare a campione il tenore di istamina di una partita.

Guida per il controllo ufficiale

Controlli a campione per la sorveglianza dell'istamina devono essere effettuati al fine di verificare il rispetto dei livelli accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza relativamente alle specie indicate nel regolamento (CE) 2073/2005 e successive modifiche riguardo il contenuto di istamina si dovrà procedere con le analisi per istamina secondo le indicazioni stabilite dallo stesso regolamento.

La compromissione dei caratteri organolettici tuttavia non porta necessariamente alla formazione di istamina, anzi è frequente il rilevamento di soggetti che nonostante presentino buoni



caratteri organolettici di freschezza, sottoposti ad analisi di laboratorio risultano possedere una elevata concentrazione di istamina.

L'Autorità Sanitaria, nella competenza del Veterinario, deve valutare la gestione del rischio istamina da parte del detentore delle partite delle specie sensibili. A questo scopo si devono considerare i fattori che possono condizionarne la formazione: in primo luogo esaminando la tracciabilità della partita (acquisendo informazioni sull'origine e sui possibili passaggi della filiera, sulla specie e tipo di pesca, sulla provenienza e le tipologie di trasporto, ecc), e verificando le condizioni igieniche di lavorazione e la continuità della catena del freddo. Inoltre si deve considerare se in autocontrollo sono state eseguite delle verifiche di monitoraggio analitico anche con test rapidi.

A seguito di questi accertamenti il Veterinario raccoglie elementi per rilevare le situazioni più critiche, in cui gli Operatori non danno sufficienti garanzie di una corretta gestione del rischio istamina, e decidere se eseguire un campionamento ufficiale.

Nelle fasi successive alla produzione (distribuzione/somministrazione), in caso di sospetto e di quantità insufficiente di prodotto per la costituzione delle unità campionarie ed aliquote previste per tale tipologia di analisi, in accordo con la modifica introdotta dal Regolamento UE 1019/2013, l'autorità competente può procedere al campionamento anche di aliquote con unità campionarie inferiori a nove.

C. INDICATORI DI FRESCHEZZA-AZOTO VOLATILE TOTALE

Guida per gli operatori del settore alimentare

I prodotti della pesca non trasformati non devono essere immessi sul mercato se le analisi chimiche rivelano che i limiti relativi all'ABTV o al TMA-N sono stati superati.

Guida per il controllo ufficiale

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca, possono essere prelevati campioni da sottoporre ad esami di laboratorio per determinare i livelli di azoto basico volatile totale (ABVT) e di trimetilamina-azoto (TMA-N) solo per alcune specie.

Occorre ricordare che, tra i trattamenti non consentiti dei prodotti della pesca atti all'ottenimento del colore rosso ed al conferimento di un gradevole aspetto visivo prolungato, vi è l'utilizzo del monossido di carbonio che stabilizza il colore rosso del muscolo legandosi al Fe⁺² dell'eme muscolare formando un complesso rosso carbossi/emoglobina, grazie alla maggiore affinità del monossido di carbonio all'eme rispetto all'ossigeno.

L'uso illegale di monossido di carbonio produce, come sopraesposto, un'alterazione di colore e pertanto, una valutazione delle caratteristiche organolettiche con particolare attenzione alle anomalie del colore, può risultare utile come primo strumento di valutazione.

Tale trattamento può nascondere processi di deterioramento nel prodotto, non necessariamente percepibili attraverso l'esame olfattivo, e quindi ingannare il consumatore nel momento dell'acquisto.

Inoltre un processo di deterioramento può determinare un significativo aumento dei livelli di amine biogene (istamina) con conseguenza sulla sicurezza d'uso dell'alimento.

Il monossido di carbonio è, peraltro, naturalmente presente nei tessuti di prodotti ittici, ed i suoi livelli naturali nelle carni bianche o rosse o tra specie diverse (tonno, tilapia, lampuga, altro) risultano molto variabili.

La DG SANCO ha definito in 200 ppb di monossido di carbonio, il limite al di sopra del quale il prodotto deve essere considerato non conforme.

Attualmente, nonostante siano descritti vari metodi analitici per la determinazione del monossido di carbonio in prodotti ittici (cromatografici, spettrofotometrici), non risultano disponibili metodi di riferimento comunitari in grado di determinare quantitativamente e/o distinguere il monossido di carbonio naturalmente presente da quello dovuto a trattamento illegale pertanto è stato indicato di non effettuare campionamenti finalizzati alla ricerca del monossido di carbonio come da nota Ministeriale DGISAN 27934 del 09 Luglio 2014



Campionamenti per la ricerca di istamina dovranno essere effettuati in tutti i casi in cui si sospetti l'utilizzo di additivi non autorizzati a base di perossido di idrogeno che, pur non presentando un rischio diretto per la salute, analogamente al monossido di carbonio potrebbero, allungando la vita commerciale del prodotto, favorire l'innalzamento del livello di istamina.

D. PARASSITI

Premessa

L'opinione EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) concernente una valutazione del rischio per parassiti nei prodotti della pesca, pubblicato il 14 aprile 2010 [EFSA Journal 2010; 8(4):1543], descrive che, in base alle attuali conoscenze, nessuna area di pesca marittima può essere considerata esente da anisakidi.

Nello stesso documento l'EFSA comunica che non ci sono giustificazioni per modificare le attuali pratiche commerciali che consentono al consumatore la possibilità di acquistare prodotti della pesca freschi; pertanto, tali prodotti della pesca freschi, qualora non presentati o somministrati per essere consumati crudi o quasi crudi, potrebbero contenere parassiti vivi al momento dell'acquisto da parte del consumatore.

Dall'esame dell'opinione EFSA, in relazione ai metodi previsti dal Regolamento 2074/2005 per la ricerca dei parassiti visibili, si evince che nelle parti edibili dei prodotti della pesca (prodotti della pesca eviscerati, filetti e tranci), non è possibile stabilire una "tolleranza zero" relativamente alla presenza di larve di nematodi. Viene infatti specificato che il controllo visivo non distruttivo effettuato in condizioni ottimali, anche se attuato mediante speratura, non consente di rilevare tutte le larve eventualmente presenti nel campione, seppur rappresentativo della partita.

L'opinione EFSA riporta inoltre che il passaggio delle larve di anisakidi da un ospite all'altro lungo la catena alimentare marina ne determina l'accumulo, anche in forma massiva, specialmente nei pesci di grandi dimensioni e in età avanzata. Infatti, quando un pesce si alimenta di un altro pesce parassitato, la capsula delle larve viene digerita con liberazione della stessa con il ripetersi del ciclo larvale nel nuovo ospite; peraltro non è conosciuto il numero di cicli che una singola larva può ripetere in diversi ospiti prima di perdere infettività.

Sulla scorta del predetto parere, la Commissione Europea ha adottato il reg. (CE) 1276/2011, che modificando l'allegato III, sezione VIII, capitolo III. del regolamento (CE) n. 853/2004, parte D stabilisce quanto segue:

"D. REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI

1. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi:

a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi; oppure

b) i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento praticato non garantisce l'uccisione del parassita vivo, devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti a un trattamento di congelamento che uccide i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori.

2. Per i parassiti diversi dai trematodi il congelamento deve consistere in un abbassamento della temperatura in ogni parte della massa del prodotto fino ad almeno:

a) - 20 °C, per almeno 24 ore; oppure

b) - 35 °C, per almeno 15 ore.

3. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a praticare i trattamenti di congelamento di cui al punto 1 per i prodotti della pesca:

a) sottoposti, o destinati a essere sottoposti, a un trattamento termico che uccide il parassita vivo prima del consumo. Nel caso di parassiti diversi dai trematodi il prodotto è riscaldato a una temperatura al centro del prodotto superiore o uguale a 60 °C per almeno un minuto;

b) che sono stati conservati come prodotti della pesca congelati per un periodo sufficiente a uccidere i parassiti vivi;

c) derivanti da cattura in zone di pesca non di allevamento, a condizione che:

i) esistano dati epidemiologici indicanti che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti; e

ii) le autorità competenti lo autorizzino;

d) derivati da piscicoltura, da colture di embrioni e nutriti esclusivamente secondo una dieta priva di parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, e purché uno dei seguenti requisiti sia soddisfatto:

i) sono stati allevati esclusivamente in un ambiente privo di parassiti vivi; oppure

ii) l'operatore del settore alimentare verifica mediante procedure approvate dall'autorità competente che i prodotti della pesca non rappresentano un rischio sanitario con riguardo alla presenza di parassiti vivi.

4. a) Al momento dell'immissione sul mercato, a meno che non siano forniti al consumatore finale, i prodotti della pesca di cui al punto 1 devono essere accompagnati da un'attestazione dell'operatore del settore alimentare che ha effettuato il trattamento di congelamento, indicante il tipo di congelamento al quale sono stati sottoposti.

b) Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui al punto 3, lettere c) e d), che non sono stati sottoposti al trattamento di congelamento o che non sono destinati ad essere sottoposti ad un trattamento, prima del consumo, volto ad uccidere i parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, un operatore del settore alimentare deve assicurarsi che i prodotti della pesca in questione provengano da una zona di pesca o piscicoltura conforme alle condizioni specifiche di cui ai punti citati. La presente disposizione può essere ottemperata dalle informazioni presenti nel documento commerciale o da qualunque altra informazione che accompagna i prodotti della pesca.»

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti.

I principi su cui si basa la normativa concernente, la presenza di parassiti nei prodotti della pesca, sono fondamentalmente due:

- 1) l'OSA non deve immettere sul mercato prodotti manifestamente infestati da parassiti;
- 2) l'OSA che produce prodotti da destinare al consumo crudo o praticamente crudo deve adottare trattamenti efficaci all'inattivazione di parassiti.

Questa duplice impostazione deriva dalla necessità di affrontare distintamente i due aspetti legati alla presenza dei parassiti nei prodotti della pesca:

- da una parte il problema della presenza di parassiti visibili (Per «parassita visibile» s'intende un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura è chiaramente distinguibile nei tessuti dei pesci),
- dall'altra quello zoonosico, legato al consumo di pesce crudo e alle relative disposizioni di risanamento preventivo.

Il primo aspetto scaturisce dall'indicazione "manifestamente infestati da parassiti" che è una condizione in grado comunque di suscitare spontanee e legittime reazioni di disgusto da parte del consumatore. In questo caso anche quando i parassiti non rappresentano un reale rischio di infestazione

per l'uomo gli alimenti sono da considerarsi inadatti al consumo secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del regolamento(CE) 178/2002.

Ridurre al minimo questa evenienza è un principio che la norma vuole garantire e che l'Operatore deve assicurare a prescindere dalla specie di parassita e dal suo effettivo potere infestante per l'uomo.

Anche le larve L3 di Anisakidi, a prescindere dalla capacità infestante, essendo visibili, rientrano nella definizione di "parassita visibile" e come tali devono essere considerate. La ripugnanza visiva è legata principalmente alla localizzazione dei parassiti a livello viscerale o sulla superficie dei pesci interi.

È implicito che, eliminando i visceri infestati dalla cavità celomatica, si contribuisce contemporaneamente a prevenire la zoonosi, riducendo la possibilità di migrazione delle larve L3 nella muscolatura.

Il secondo aspetto affronta il reale rischio zoonosico cioè l'effettivo pericolo di trasmissione del parassita all'uomo a seguito del consumo di specialità alimentari a base di pesci di mare e molluschi cefalopodi crudi o poco cotti. Questo effettivo rischio zoonosico deve essere gestito con le procedure di bonifica previste dal regolamento 853 /2004.

Il Regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sezione VIII, capitolo V lettera D, applicabile anche alla vendita al dettaglio, definisce obblighi specifici in relazione alla presenza di parassiti nei prodotti della pesca: *"Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti"*.

In riferimento al termine endoparassiti, si evidenzia che la versione inglese del regolamento utilizza il termine "parasites", erroneamente tradotto nella versione italiana con "**endoparassiti**". Il termine "*obviously contaminated with parasites*" della versione inglese è stato correttamente tradotto con "**manifestamente infestati da parassiti**".

Il termine "Obviously" letteralmente è traducibile con "ovviamente", "evidentemente"; non ha pertanto alcuna correlazione con "numero dei parassiti". Pertanto il termine "*manifestamente infestati da parassiti*" è riferito all'evidenziazione di parassiti all'esame visivo, svolto conformemente alle modalità previste da Regolamento (CE) 2074/2005, allegato II, sezione I, senza alcuna correlazione con il grado di infestazione rilevato.

Questo paragrafo, in analogia con gli altri punti del presente documento, è distinto nella guida per l'OSA e nella guida per il controllo ufficiale. La guida per l'OSA riporta in dettaglio le istruzioni per la produzione primaria, per gli stabilimenti riconosciuti e registrati, ivi compresi quelli che effettuano la vendita al dettaglio.

Guida per gli operatori del settore alimentare

Gli OSA, nelle diverse tipologie di attività, compresa la vendita al dettaglio, devono organizzare, nei propri piani di autocontrollo e nell'ambito delle buone prassi igieniche, delle procedure mirate a gestire le due tipologie di rischio sopra specificate: da una parte evitare o comunque limitare la possibilità di far rilevare la presenza di parassiti visibili, dall'altra impedire che le eventuali larve infestanti localizzate nelle parti edibili possano rappresentare un reale rischio zoonosico per il consumatore.

Si tratta quindi di organizzare un controllo visivo sulle singole partite (def. da regolamento 2406/1996) o lotti, in tutte le fasi della filiera. In particolare nelle fasi successive allo sbarco nelle

strutture riconosciute dell'attività post-primaria come mercati ittici all'ingrosso, stabilimenti riconosciuti e piattaforme della GDO.

Produzione primaria

L'OSA della produzione primaria, deve effettuare una verifica sull'eventuale presenza di parassiti; per cui, pur se non tenuto all'applicazione dell'HACCP, è opportuno che nell'ambito delle proprie modalità operative di corretta prassi igienica preveda la gestione del rischio parassiti.

Nei casi in cui l'eviscerazione venga effettuata a bordo, secondo quanto previsto dal par. 4 parte A Allegato I del Regolamento CE/852/04, anche gli operatori della produzione primaria sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal Cap. V sez. VIII Allegato III del Regolamento CE/853/04; in particolare non devono immettere sul mercato per il consumo umano prodotti della pesca manifestamente parassitati.

Nell'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 6 del regolamento (CE) 853/2004, per quanto concerne i requisiti in materia di igiene, viene ribadito che quando l'eviscerazione avviene a bordo, ove tecnicamente e commercialmente praticabile, tale operazione dovrebbe essere effettuata prioritariamente sulle specie che con maggiore frequenza risultano parassitate (pesce sciabola, melù, ecc); tali operazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano.

Per "eviscerabilità" da un punto di vista tecnico deve intendersi la possibilità di procedere all'eviscerazione in relazione alle dimensioni del pescato, alle modalità di vendita e tenendo conto anche della fattibilità di effettuare a bordo tale operazione nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari (es. presenza di aree o spazi dedicati, superfici idonee, possibilità di effettuare il lavaggio del pesce dopo eviscerazione, ecc.). Tale definizione è applicabile anche in caso di pesca in acque interne.

Tenendo conto dei succitati obblighi dell'OSA relativi all'igienicità dell'eviscerazione, ove praticata, è opportuno che i manuali di corretta prassi operativa per la produzione primaria del settore della pesca contengano orientamenti ai fini del controllo del pericolo parassiti, nonché le buone prassi da seguire nel caso di eviscerazione a bordo e conseguente gestione degli scarti di lavorazione.

Produzione post primaria

Le misure applicative del Regolamento (CE) 2074/2005 stabiliscono le fasi di filiera in cui effettuare il controllo e le relative modalità di controllo visivo che l'OSA deve assicurare, prescrivendo che:

I responsabili degli stabilimenti a terra e le persone qualificate a bordo delle navi officina determinano, in funzione della natura dei prodotti della pesca, della loro origine geografica e del loro impiego, l'entità e la frequenza dei controlli.

L'entità e la frequenza dei controlli sono stabiliti pertanto anche in funzione della specie di prodotto, origine geografica e impiego del prodotto commercializzato.

Naturalmente se il prodotto commercializzato è destinato ad essere consumato crudo, l'entità e la frequenza dei controlli, così come stabiliti dal regolamento (CE) 2074/2005, devono essere adeguati.

Durante la produzione, il controllo visivo del pesce eviscerato deve essere effettuato da persone qualificate sulla cavità addominale, i fegati e le gonadi destinati al consumo umano. A seconda del metodo di eviscerazione utilizzato, il controllo visivo deve essere eseguito:

a) in caso di eviscerazione manuale, dall'addetto, in modo continuativo, al momento dell'estrazione dei visceri e del lavaggio;

b) in caso di eviscerazione meccanica, per campionamento, effettuato su un numero rappresentativo di unità, costituito da almeno dieci esemplari per partita.

Il controllo visivo dei filetti o dei tranci di pesce deve essere effettuato dagli operatori durante la preparazione successiva alla sfilettatura o all'affettatura. Qualora le dimensioni dei filetti o le tecniche

di sfilettatura non consentano un controllo individuale, un piano di campionamento deve essere predisposto e tenuto a disposizione dell'autorità competente, a norma dell'allegato III, sezione VIII, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. Qualora sia tecnicamente necessaria, la speratura dei filetti dovrà essere inclusa nel piano di campionamento.

Tutti gli OSA, compresi i responsabili degli stabilimenti registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 quali pescherie, ristoranti, terminali di distribuzione ecc., sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui al Regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, lettera D cioè devono garantire un controllo visivo per la ricerca dei parassiti visibili in maniera tale da evitare l'immissione in commercio di prodotti che siano manifestamente infestati da parassiti. Se dopo che l'impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento il prodotto resta manifestamente infestato è come tale da considerarsi inadatto al consumo umano.

Nella definizione di "manifestamente parassitati", appare chiaro che il legislatore comunitario voglia evitare che al consumatore giungano alimenti inadatti al consumo o ripugnanti nella consapevolezza che non è possibile escludere totalmente la presenza di larve alla luce del parere dell'EFSA che rappresenta come, anche attraverso le normali attività ispettive, non sia possibile escluderla.

Gli operatori responsabili degli stabilimenti riconosciuti devono effettuare un controllo visivo su un numero rappresentativo di pesci per ciascuna partita, tenendo conto della specie, della pezzatura e della provenienza. Inoltre devono mettere in atto tutte le misure preventive e correttive necessarie, nonché definire il destino commerciale dei prodotti esaminati.

In caso di prodotto che all'esame risulti manifestamente parassitato l'OSA per commercializzare il prodotto può usufruire di diverse soluzioni in funzione, della specie, della pezzatura e dell'utilizzo finale:

- per le specie di pezzatura medio/grande: eviscerazione preventiva, rimozione dei visceri da eseguirsi in uno stabilimento all'uopo attrezzato o in alternativa l'eviscerazione differita alla vendita al dettaglio come condizione obbligatoria: il dettagliante è vincolato a vendere il prodotto esclusivamente eviscerato; in questo caso colui che ha effettuato l'esame per la ricerca dei parassiti ne comunica per iscritto l'esito al venditore al dettaglio.
- per le specie di piccola pezzatura: eviscerazione differita alla vendita al dettaglio come condizione obbligatoria, il dettagliante è vincolato a vendere il prodotto esclusivamente eviscerato;
- industria conserviera;
- destinazione non alimentare;

I responsabili degli stabilimenti riconosciuti che effettuano eviscerazione, sfilettatura o tranciatura e delle navi officina hanno l'obbligo di effettuare il controllo visivo per la ricerca di parassiti mediante l'utilizzo delle modalità prescritte dal Regolamento CE 2074/2005.

Il prescritto controllo visivo, volto alla ricerca dei parassiti visibili, si effettua:

- a) al momento dell'estrazione dei visceri mediante controllo visivo sulla cavità celomatica, durante o subito dopo l'eviscerazione; (a seconda della tecnica utilizzata, comprendendo fegati e gonadi se destinati al consumo umano);
- b) al momento della sfilettatura o affettatura.

L'evidenziazione di parassiti su visceri, compresi fegati e gonadi, può essere utilizzata dall'OSA come indicatore indiretto per la potenziale presenza di parassiti nelle parti edibili.

L'OSA nell'ambito del proprio piano di autocontrollo, ed in particolare delle procedure basate sul sistema HACCP fissa l'entità e la frequenza dei controlli, in relazione alla natura dei prodotti della pesca, della loro origine geografica e della loro destinazione d'uso, stabilendo: limiti critici, monitoraggio, strategie di campionamento e metodica utilizzata, azioni correttive sul prodotto non conforme



Considerato che l'efficacia dell'esame visivo, nel rilevare la presenza di parassiti, è correlata alle capacità soggettive del personale tecnico qualificato, l'OSA deve stabilire le modalità di qualificazione del personale e criteri per il mantenimento della qualifica.

La speratura va utilizzata per esaminare i filetti qualora gli stessi siano spellati e di dimensioni tali da garantire l'efficacia di tale esame.

All'accettazione della materia prima, l'OSA, al fine di ottenere elementi di valutazione circa l'idoneità della partita in entrata definisce procedure di verifica/accettazione del prodotto in funzione della successiva destinazione. L'OSA che riceve prodotti della pesca interi per venderli tal quali deve comunque garantire che il prodotto non si presenti manifestamente infestato da parassiti e quindi inadatto al consumo umano.

Gli OSA che ricevono i prodotti della pesca già eviscerati presso un altro stabilimento della filiera post primaria, oppure già sfilettati o in tranci non sono tenuti ad effettuazione dei controlli sui prodotti della pesca ai sensi del regolamento CE/2074/2005 ma sono comunque tenuti alla verifica del rispetto del requisito di cui al Regolamento CE/853/2004 alleg. III sez. VIII capitolo V, lettera D). A tal fine, gli OSA garantiscono il rispetto dei requisiti di cui sopra anche tenendo conto delle garanzie offerte dai loro fornitori, in merito alla presenza di parassiti visibili nei citati prodotti. Ne consegue che qualora l'OSA che riceve un prodotto della pesca, sul quale un altro OSA era obbligato all'effettuazione del controllo visivo, dovesse verificare la presenza di parassiti manifestamente visibili, deve escludere dalla commercializzazione il prodotto tal quale e valutare la possibilità di eliminare le parti infestate prima della commercializzazione o utilizzo del prodotto e segnalare senza ritardo, in base alla procedure di autocontrollo adottate, la "non conformità" al fornitore.

Rimane fermo che i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, o che hanno subito una lavorazione tale da non garantire l'uccisione dei parassiti nel prodotto finito (ready to eat), devono essere sottoposti al trattamento di cui al Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D e successive modifiche e integrazioni (regolamento (CE 1276/2011). A tal proposito ulteriori chiarimenti sono riportati nella nota del Ministero della Salute prot. 0004379-P-17/02/2011 avente per oggetto: "Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Regolamento (CE) 853/2004 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi" e nell'articolo 68, informazioni fornite al consumatore, del regolamento(UE) 404 /2011. Il citato Regolamento 404 prevede, in particolare, che la menzione di "scongelato" a livello di vendita al dettaglio (compresi quindi i ristoranti) non debba figurare nel caso di prodotti della pesca e acquacoltura congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III sez. VIII del Reg CE 853/2004.

Vendita al consumatore finale

A tutela del consumatore con il DM 17 luglio 2013 sono state dettate le informazioni minime relative alle corrette condizioni di impiego che devono essere riportate dal cartello apposto nei luoghi in cui sono offerti in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta.

L'OSA è tenuto ad esporre nel luogo di vendita un apposito cartello dal seguente contenuto: "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI: in caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".

Come menzionato il regolamento 853/2004, prevede che gli OSA che immettono sul mercato i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi devono assicurarsi che il prodotto sia sottoposto a congelamento. La norma individua alcune fattispecie che esonerano gli OSA da tali trattamenti tra cui il caso di prodotti della pesca derivati da piscicoltura nutriti esclusivamente secondo una dieta priva di parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario e allevati esclusivamente in un

ambiente privo di parassiti (allevamenti in vasca). In tale caso qualora si intenda commercializzare il prodotto anche per il consumo crudo senza preventivo congelamento, l'OSA responsabile della vendita al consumatore finale deve assicurarsi che i prodotti della pesca rispondano alle condizioni di cui sopra. La norma comunitaria prevede che tale disposizione possa essere ottemperata dalle informazioni presenti nel documento commerciale che dovrà quindi essere integrato con i pertinenti aspetti.

Compito dell'Autorità competente è quello di verificare la validità di queste procedure e la loro efficace esecuzione.

Guida per i controlli ufficiali

Il Regolamento CE 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato III, Capo II, lettera F, stabilisce che:

*"I controlli ufficiali sui prodotti della pesca comprendono almeno i seguenti elementi" [...omissis...]
"PARASSITI controlli a campione intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai parassiti".*

Inoltre, sempre con il Regolamento CE 854/2004, all'allegato III, capo III, in relazione alle decisioni successive ai controlli sui prodotti della pesca, viene previsto che:

I prodotti della pesca sono dichiarati non idonei al consumo umano se:

*1. in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici o a controlli relativi alla presenza di parassiti essi si rivelano non conformi alla pertinente normativa comunitaria;
[...omissis...]*

4. l'autorità competente ritiene che essi possano rappresentare un rischio per la salute pubblica o degli animali o che, per qualsiasi motivo, non siano idonei al consumo umano.

I controlli ufficiali sono volti alla verifica del rispetto degli obblighi degli OSA pertanto, a livello di produzione primaria il controllo deve verificare che la gestione dell'eventuale infestazione da parassiti sia prevista nelle modalità operative di corretta prassi igienica.

Per quanto concerne la produzione post primaria, l'Autorità competente negli stabilimenti o navi officina riconosciuti che effettuano operazioni di eviscerazione, sfilettatura o tranciatura ecc. valuta:

- la presenza di procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP che tengano conto delle modalità di controllo visivo dei parassiti riportate nel Regolamento CE 2074/2005, allegato II, sezione I.
- la corretta applicazione delle suddette procedure di autocontrollo anche attraverso controlli a campione sul prodotto e la verifica della formazione del personale addetto al controllo visivo;

Per quanto concerne la verifica negli stabilimenti riconosciuti che non effettuano le manipolazioni suddette (es. sfilettatura o tranciatura ecc.) come ad esempio il mercato ittico o i depositi all'ingrosso i controlli ufficiali dovranno valutare le procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP e la corretta applicazione delle suddette procedure anche attraverso controlli a campione.

Secondo il parere dell'EFSA relativo alla valutazione del rischio per parassiti nei prodotti della pesca nessuna area di pesca marittima può essere considerata esente da anisakidi e la presenza di larve di anisakidi nei prodotti della pesca va considerata come condizione naturale e normale e non già come condizione di alterazione degli stessi, diversamente dalla presenza di altri parassiti.

L'articolo 5 della legge 283 del 1962 prevede alla lettera d) l'ipotesi contravvenzionale dell'operatore del settore alimentare che impieghi nella preparazione di alimenti e bevande, venda, detenga per vendere, somministri ai propri dipendenti, o comunque distribuisca per il consumo sostanze alimentari che siano, tra l'altro, invase da parassiti, o comunque nocive.

La giurisprudenza penale (Sez.VI, sen.n.12459 del 24-12-1985), in ordine a tale ipotesi di reato, in materia di esclusione della responsabilità per l'inconfigurabilità dell'elemento soggettivo, ha stabilito che: "al fine di escludere la responsabilità delle contravvenzioni per l'esistenza della buona fede è necessario che l'imputato provi di aver fatto quanto poteva per osservare la legge per cui nessun rimprovero può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza"

Il regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sez. VIII, capitolo V, lettera d) definisce gli obblighi in relazione alla presenza di parassiti nei prodotti della pesca, stabilendo che: "gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo alla ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente invasi da parassiti".

Infine il regolamento (CE) 2074/2005, allegato II, sez. I, stabilisce che "il parassita visibile" sia un parassita che "per dimensioni, colore o struttura sia chiaramente distinguibile nei tessuti dei pesci".

Tanto premesso alla luce della giurisprudenza penale si ritiene non perfezionabile l'ipotesi di contravvenzione di cui all'articolo 5 sopra richiamato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, nell'ipotesi in cui l'operatore abbia agito in conformità alla legge nella verifica dell'assenza di parassiti e della nocività del prodotto destinato all'alimentazione.

E. TOSSINE NOCIVE PER LA SALUTE UMANA -

Guida per gli operatori del settore alimentare

Nel contesto dei controlli effettuati dall'OSA effettuati sugli stabilimenti che commercializzano e lavorano/trasformano prodotti della pesca devono essere previsti controlli a campione ai fini della verifica della corretta identificazione dei prodotti della pesca per gli aspetti di interesse sanitario.

Tali controlli devono essere volti in modo particolare a verificare che:

1. Non siano immessi sul mercato i prodotti della pesca ottenuti da pesci velenosi delle seguenti famiglie: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae. Per quanto riguarda la possibile immissione sul mercato di pesci della famiglia *Tetraodontidae* si riporta una tabella che riepiloga le differenze tra rana pescatrice (*Lophius piscatorius*) e pesci tetrodontiformi entrambi decapitati:

Rana pescatrice	Tetrodontiformi
Pinna dorsale con tre raggi allungati, liberi, ben evidenti, davanti alla pinna dorsale principale	Assenza di pinna dorsale con raggi davanti alla pinna dorsale principale
Frangia cutanea lungo una linea laterale; orlo tra la parte dorsale scura e la parte ventrale chiara	Frangia cutanea assente (linea laterale indistinta)
Pelle e corpo completamente lisci e nudi	Pelle distintamente spinosa (almeno nella parte anteriore del corpo)
Pinna caudale con otto raggi	Pinna caudale con undici raggi
Metà esterna dei raggi mediani della pinna caudale divisi in 2-4 diramazioni	Raggi della pinna caudale divisi quasi fin dalla base dando origine ad 8 o più diramazioni

2. non siano immessi sul mercato prodotti della pesca contenenti biotossine (es. ciguatoxina, etc.);

Molto rilevanti a tal fine sono le informazioni relative all'eventuale presenza di interdizioni o restrizioni di pesca nell'areale di pesca di provenienza dei prodotti per presenza di biotossine. Nel corso del controllo ufficiale va valutato il piano di autocontrollo delle imprese alimentari per quanto attiene la valutazione dei fornitori e l'accettazione del prodotto in entrata in ordine alla possibile presenza delle biotossine; tanto in considerazione dell'areale di pesca e della tipologia di specie commercializzate.

Alcune specie di prodotti della pesca, in particolar modo tra le specie predatrici di provenienza tropicale o sub tropicale (Mare Caraibi, Oceano Pacifico ed Indiano, alcune aree nel nord del Golfo del Messico), sono maggiormente soggette al possibile accumulo di ciguatossina. Si riporta un elenco non esaustivo delle specie maggiormente coinvolte da tale possibilità di accumulo:

- o barracuda (*Sphyraena barracuda*), ricciola (*Seriola spp.*), cernie (Famiglia *Serranidae*), lutianidi (Famiglia *Lutjanidae*), sugarello (Famiglia *Carangidae*), carango (*Caranx spp.*), pesce chirurgo (Famiglia *Acanthuridae*), murena (Famiglia *Muraenidae*), cernia (*Cephalopholis spp.*), pesce pappagallo (Famiglia *Scaridae*).

La vendita e la somministrazione di prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle *Gempylidae*, in particolare il *Ruvettus pretiosus* (Ruvetto), internazionalmente conosciuto anche come "pesce olio" e il *Lepidocybium flavobrunneum* (Tirsite), internazionalmente conosciuto anche come "escolar", è soggetta a particolari disposizioni.

Infatti tali specie non metabolizzano gli esteri cerosi che ingeriscono e, accumulandoli nelle carni, possono essere causa di diarrea e altri sintomi gastrointestinali acuti nel consumatore. Inoltre questi pesci se conservati in modo improprio dopo la cattura possono essere causa di intossicazione da istamina nel consumatore. L'EFSA nel 2004 ha espresso un parere riguardo la tossicità di tali prodotti e sulle modalità di trattamento e cottura prima del consumo.

Non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca contenenti biotossine (ad esempio la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli).

Il regolamento (CE) 853/2004 Allegato II, Sezione VIII, Capitolo 5, lettera e, dispone che i prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle *Gempylidae*, freschi, preparati, congelati e trasformati possono essere immessi sul mercato solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devono essere opportunamente etichettati al fine di informare i consumatori sulle modalità di preparazione o cottura e sul rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi. Il nome scientifico dei prodotti della pesca deve accompagnare il nome comune sull'etichetta.

Sull'etichetta di questi prodotti deve essere riportato: "Nella cottura il grasso deve essere separato dalle carni, il liquido di cottura (anche alla brace) non deve essere usato per la preparazione della salsa. Temperature di conservazione superiori a 0° favoriscono la formazione di istamina".

Gli esercizi che li somministrano devono garantire che siano stoccati, preparati, cotti e somministrati nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Nell'ambito dell'autocontrollo l'OSA che commercializza e lavora/trasforma prodotti della pesca deve effettuare controlli a campione ai fini della verifica della corretta identificazione dei prodotti della pesca per gli aspetti di interesse sanitario sopra riportati.

Guida per il controllo ufficiale

Molto rilevanti a tal fine sono le informazioni relative all'eventuale presenza di interdizioni o restrizioni di pesca nell'areale di pesca di provenienza dei prodotti per presenza di biotossine. Nel corso del controllo ufficiale va valutato il piano di autocontrollo delle imprese alimentari per quanto attiene

la valutazione dei fornitori e l'accettazione del prodotto in entrata in ordine alla possibile presenza delle biotossine; tanto in considerazione dell'areale di pesca e della tipologia di specie commercializzate.

Qualora nell'attività di controllo ufficiale vengano riscontrate specie di prodotti della pesca non note o non immediatamente riconoscibili per difficoltà interpretativa o modalità di presentazione (es. prodotto sfilettato, etc.), l'operatore sanitario può avvalersi del supporto tecnico scientifico ed analitico dei laboratori ufficiali designati al controllo ufficiale per la determinazione della specie di appartenenza affinché non siano introdotti sul mercato prodotti della pesca non presenti negli elenchi delle specie di interesse commerciale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Una volta che venga individuata la presenza di prodotti non inseriti negli elenchi nazionali delle specie di interesse commerciale, l'Autorità competente locale è tenuta a comunicarne il riscontro alla Regione di competenza, secondo le procedure regionali e d'intesa con le autorità competenti in materia di pesca, per la successiva attribuzione di denominazione provvisoria della specie e per la proposta di inserimento della stessa nell'elenco nazionale ai sensi del D.M.27 marzo 2002, articolo 3, comma 2.

Nel corso del controllo ufficiale devono essere previsti controlli a campione presso le imprese alimentari che trasformano molluschi bivalvi (inclusi gasteropodi marini, echinodermi e tunicati), anche se acquistano prodotto già confezionato da centri di depurazione/spedizione o anche già trasformati, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto al punto 2, capitolo V, sezione 7, allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 (rispetto limiti biotossine algali). L'acquisto di molluschi bivalvi vivi confezionati da centri di depurazione o spedizione o già trasformati non esonera, infatti, gli stabilimenti di trasformazione dalla verifica in autocontrollo del rispetto dei requisiti specifici per le biotossine algali ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 (punto 2, capitolo V, sezione 7, allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004).

RESIDUI E CONTAMINANTI

Guida per il controllo ufficiale

In ottemperanza del regolamento (CE) 854/2004 che sancisce "È istituito un sistema di monitoraggio per il controllo del livello di contaminazione con residui e contaminanti, conformemente alla normativa comunitaria" le Regioni provvedono a programmare campioni di monitoraggio nel pescato.

I campioni dovranno essere georeferenziati ed i risultati dovranno essere inseriti nel sistema SINVSA.

Per i metalli pesanti il regolamento (CE) 333/2007 e successive modifiche, definisce le modalità di campionamento lungo le diverse fasi della filiera, inclusa anche la fase di distribuzione e di vendita al dettaglio; esso dà inoltre criteri generali per l'esecuzione dei campionamenti (punto B1 dell'allegato), specifiche indicazioni per i piani di campionamento (punto B2 dell'allegato) e indicazioni per il campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio (punto B3 dell'allegato). Il predetto regolamento definisce nel punto A dell'allegato il concetto di partita che, nel caso dei prodotti della pesca deve tenere conto anche della specie, dell'origine e dimensioni (taglia e quantitativo della partita), che devono essere associate all'attività e al contesto commerciale in cui viene eseguito il campionamento.

In fase di campionamento dovranno pertanto essere effettuate le opportune valutazioni per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al regolamento (CE) 333/2007, senza tralasciare il numero di aliquote, ed il relativo quantitativo, necessario per la garanzia delle parti interessate.

Da un'analisi delle diverse fasi di commercializzazione emerge che nella vendita al dettaglio possono esservi difficoltà nel reperire quantitativi di prodotti della pesca tali da essere rappresentativi della partita originaria a causa dei frazionamenti della stessa nelle precedenti fasi di commercializzazione.

A tal fine, considerato che:

- o i controlli presso i PIF italiani sono già indirizzati da un Piano di controlli di laboratorio ad hoc che comprende anche il monitoraggio della presenza di metalli pesanti nelle categorie di prodotti della pesca a rischio in provenienza da Paesi Terzi;
- o una quota rilevante del prodotto destinato al mercato nazionale proviene da Paesi dell'UE ma anche che, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il Paese speditore ha l'onere pressoché esclusivo di garantire la sua conformità sanitaria, mentre lo Stato membro di destinazione può procedere a controlli a sondaggio e non discriminatori;
- o che un'ulteriore quota di prodotti della pesca a rischio viene introdotta sul mercato nazionale da pescherecci italiani;

si suggerisce di privilegiare il campionamento nelle fasi di produzione e commercializzazione precedenti a quelle di vendita al dettaglio (es. struttura di prima destinazione delle partite provenienti da altri Paesi dell'UE, primo sbarco, stabilimenti di confezionamento/preparazione/trasformazione, commercializzazione all'ingrosso etc.).

Ciò anche al fine di razionalizzare i controlli sul territorio nazionale ed evitare che le stesse partite o sottopartite siano campionate per lo stesso parametro ripetutamente lungo le diverse fasi della distribuzione e commercializzazione.

Per quanto su esposto, nel caso in cui il campionamento venga effettuato a livello di commercializzazione su sottopartite o frazioni della partita originaria, si ritiene che gli operatori possano documentare all'autorità che intende procedere al campionamento l'eventuale esito favorevole di precedenti controlli ufficiali sulla stessa partita, sottopartita e/frazione di partita.

Si precisa che a seguito dell'eventuale esito sfavorevole del campionamento di una sottopartita o frazione, l'AC è tenuta a prendere i provvedimenti del caso limitatamente alla sottopartita oggetto di campionamento, ivi inclusa la notifica di allerta, ed a segnalare la non conformità all'Autorità territorialmente competente sullo stabilimento/deposito che ha fornito la sottopartita (provenienza/produzione/importazione); quest'ultima può non disporre un controllo analitico sulla partita originaria, qualora:

- la stessa sia stata già oggetto di precedente campionamento ufficiale;
- a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (articolo 14, regolamento (CE) 178/2002);
- non disponga di quantitativi sufficienti.

Nel caso in cui invece la partita originaria della frazione con esiti sfavorevoli, non abbia subito precedenti campionamenti ufficiali e sia stata frazionata e già completamente distribuita, l'AC sulla partita originaria comunica l'esito sfavorevole alle AC dei luoghi di destinazione di tutti gli altri frazionamenti, al fine di consentire alle stesse di valutare l'opportunità di un campionamento sulla sottopartita ricevuta ed adottare eventuali provvedimenti cautelativi/restrittivi limitatamente alla sottopartita.

CONTROLLI MICROBIOLOGICI

Ove necessario, tali controlli microbiologici sono effettuati conformemente alle norme e ai criteri pertinenti stabiliti dalla normativa comunitaria. Allo stato attuale il riferimento è il regolamento (CE) 2073/2005.

A handwritten signature in black ink is visible, followed by a solid black triangular stamp pointing upwards.

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza del 04.10.2016, n. 249.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 249 del 4 ottobre 2016 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)", nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n.2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo	GROSSI	Presidente
- Alessandro	CRISCUOLO	Giudice
- Giorgio	LATTANZI	"
- Aldo	CAROSI	"
- Marta	CARTABIA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"
- Giancarlo	CORAGGIO	"
- Giuliano	AMATO	"
- Silvana	SCIARRA	"
- Daria	de PETRIS	"
- Nicolò	ZANON	"
- Franco	MODUGNO	"
- Augusto Antonio	BARBERA	"
- Giulio	PROSPERETTI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)", nella parte in cui introduce l'art. 1.2,

commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n.2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-22 luglio 2015, depositato in cancelleria il 29 luglio 2015 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2015.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)", nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n.2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2016.

Presidente Paolo GROSSI

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016

Sentenza del 22.11.2016, n. 273.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 273 del 22 novembre 2016 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo	GROSSI	Presidente
- Giorgio	LATTANZI	Giudice
- Aldo	CAROSI	"
- Marta	CARTABIA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"
- Giancarlo	CORAGGIO	"
- Giuliano	AMATO	"
- Silvana	SCIARRA	"
- Daria	de PETRIS	"
- Nicolò	ZANON	"
- Augusto Antonio	BARBERA	"
- Giulio	PROSPERETTI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30-31 luglio 2015, depositato in cancelleria il 7 agosto 2015 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2015.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.

Presidente Paolo GROSSI

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sentenza del 19.10.2016, n. 275.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 275 del 19 ottobre 2016 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo	GROSSI	Presidente
- Alessandro	CRISCUOLO	Giudice
- Giorgio	LATTANZI	"
- Aldo	CAROSI	"
- Marta	CARTABIA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"
- Giancarlo	CORAGGIO	"
- Giuliano	AMATO	"
- Silvana	SCIARRA	"
- Daria	de PETRIS	"
- Nicolò	ZANON	"
- Franco	MODUGNO	"
- Augusto Antonio	BARBERA	"
- Giulio	PROSPERETTI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante

“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”, promosso dal Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”,

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

Presidente Paolo GROSSI

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DELL'AQUILA

Decreto Presidente del 30.12.2016, n. 76. Accordo di Programma.

*Provincia dell'Aquila*

COMUNE DI L'AQUILA – PROVINCIA DELL'AQUILA

ACCORDO DI PROGRAMMA*ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e degli artt. 8 bis, 8 ter e 30 ter della L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i.***Programma di Recupero Urbano "Viale della Croce Rossa"**DECRETO N° 76 DEL 30.12.2016

DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che la vigente legislazione – art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e artt. 8bis e 8ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e ss.mm.ii. – favorisce la cooperazione fra Enti per il perseguimento di comuni intenti e finalità, pur distinguendo ruoli, compiti ed attribuzioni, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali;
- che il Piano di Ricostruzione dei Centri Storici del Comune di L'Aquila, approvato con Intesa del 31 agosto 2012 ai sensi dell'art. 14, co. 5bis, della Legge 24 giugno 2009 n. 77, nella sezione "Stralcio Progetti Strategici" individua aree caratterizzate da carenze urbanistiche e funzionali per le quali promuove la realizzazione di progetti di riqualificazione di iniziativa privata o pubblico/privata denominati "progetti strategici", finalizzati al perseguimento dell'obiettivo strategico della L. 77/2009 "riqualificazione dell'abitato";
- che i Progetti Strategici sono attuabili attraverso gli strumenti urbanistici tipici della legislazione regionale, anche in variante al vigente P.R.G., potendo questi includere, oltre alle aree già individuate dal Piano di Ricostruzione, anche ulteriori proposte di riqualificazione laddove perseguano gli obiettivi strategici dello stesso P.d.R.;
- che nell'Ambito C "Aree di frontiera" – sezione "Stralcio progetti strategici" – il P.d.R. comprende l'area di "Viale della Croce Rossa", inserita nel progetto strategico "Sistema del verde" che si inserisce in un più vasto programma di riqualificazione di iniziativa pubblica, articolato in diversi progetti nodali e contigui, tutti inseriti fra i progetti strategici del Piano di Ricostruzione che, con decisione del CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, sono stati inseriti nella proposta di riparto fondi "Lista interventi edilizia pubblica Comune di L'Aquila" in due temi prioritari - "Interventi di riqualificazione nell'ambito di progetti unitari" e "Spazi pubblici e rete viaria";
- che l'art. 67-quinquies della Legge 7 agosto 2012 n. 134, riconoscendo interesse pubblico ai progetti strategici previsti dal Piano di Ricostruzione, consente la loro approvazione mediante



Provincia dell'Aquila

Pag. 2/3

accordo di programma tra il Comune proponente e la Provincia competente;

- che il Comune di L'Aquila, con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 26 febbraio 2016 ha attivato le procedure dell'accordo di programma (art. 34 D.Lgs 267/2000 e artt. 8bis, 8ter e 30ter L.R. 18/1983) per l'approvazione del Programma di Recupero Urbano denominato "Viale della Croce Rossa", Ambito C del capoluogo – Aree di "frontiera" del Piano di Ricostruzione;
- che il suddetto Programma di Recupero Urbano interessa sia proprietà private, sia proprietà pubbliche del Comune di L'Aquila e della Provincia dell'Aquila;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell'Accordo di Programma, sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina la conseguente variazione degli strumenti urbanistici comunali, qualora lo stesso accordo sia ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sua notifica, giusto art. 8ter, commi 2, 3 e 4, della L.R. 18/1983 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che in data 10 novembre 2016, negli uffici del Comune di L'Aquila, tra il Presidente della Provincia dell'Aquila, Dott. Antonio De Crescentiis, e l'Assessore delegato alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione del Comune, Pietro Di Stefano, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 8bis e 8ter della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii., avente ad oggetto « *Programma di Recupero Urbano "Viale della Croce Rossa"* », le cui previsioni implicano la variazione della vigente strumentazione urbanistica comunale;
- che il Comune di L'Aquila con atto di Consiglio Comunale n. 108 del 5 dicembre 2016 ha ratificato l'Accordo di Programma in oggetto, con il quale è stato approvato il Programma di Recupero Urbano in discussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di approvare, ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e degli artt. 8bis e 8ter della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983, nei rispettivi testi in vigore, l'**Accordo di Programma** avente ad oggetto « *Programma di Recupero Urbano "Viale della Croce Rossa"* », sottoscritto dal Comune di L'Aquila e dalla Provincia dell'Aquila in data 10 novembre 2016 e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 5 dicembre 2016.

L'Accordo di Programma di cui trattasi produce l'effetto di variazione del vigente P.R.G. del Comune di L'Aquila, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 3 aprile 1975, approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con deliberazione n. 146/4 del 21 febbraio 1979 e definitivamente approvato dal Consiglio Regionale il 6 luglio 1979 provv. n. 166/33.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia.


L'Aquila,



IL PRESIDENTE
della Provincia dell'Aquila
(Dott. Antonio De Crescentiis)

COMUNE DI AVEZZANO

Estratto determinazione dirigenziale-lavori di urbanizzazione primaria Via Marsala/ Via Jenner.

CITTÀ DI AVEZZANO - Estratto determinazione dirigenziale lavori di
urbanizzazione primaria via Marsala/via Jenner. Somma occorrente
per il pagamento ed il deposito indennità di asservimento e per le
spese.
Con Determinazioni Dirigenziali n.5209 del 05/07/2016,n.5440
del 24/11/2016, 5441 del 24/11/2016 e n. 5442 24/11/2016 è
stata determinata l'indennità da liquidare e da depositare,
nonché la somma occorrente per le spese di
registrazione, trascrizione e notifica. Gli atti integrali
possono essere visionati presso l'ufficio espropri del Comune
di Avezzano
Il Dirigente Settore V-Ufficio Espropri:
Addì, 04/01/2017
Inq. Francesco Di Stefano





Estratto decreto di asservimento per imposizione di servitù coattiva al fine della realizzazione di condotta fognaria in Via Marsala/Via Jenner.


CITTÀ DI AVEZZANO - Estratto decreto di asservimento per imposizione di servitù coattiva al fine della realizzazione di condotta fognaria in via marsala/Via Jenner

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri rende noto che con decreto n.90 del 19/12/2016 ha pronunciato a favore del Comune di Avezzano l'asservimento degli immobili di cui all'allegato "A", siti nel Comune di Avezzano, per la realizzazione di una condotta fognaria in Via Marsala/Via Jenner

Il Dirigente Settore V-Ufficio Espropri:

Addì, 04/01/2017

Ing. Francesco Di Stefano



Prot. n. 369 del 04/01/2017 (P)

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

Foglio	Particella nct	mq esproprio	Ditta proprietaria
31	1458 (ex 375)	260	Sorgi Pierino
31	1551 (ex 406)	115	Pisotta Adriana, Sidoni Angelo, Sidoni Sergio, Sorgi Mani Laura, Sorgi Rosa, Mancini Mario, Restaino Patrizia Restaino Sandra Di Loreto Vincenzo, Restaino Mario, De Cristofano Antonia Sorgi Pierino Cerone Luigi Massaro Maddalena Sidoni Anatolia Sidoni Roberto Restaino Raffaele Testone Giuseppe Testone Antonio Vittoniano Raffaele Matilde Di Rocco Maria Sorgi Angelo Di Gennaro Luca
31	1554 (ex 407)	100	Mancini Mario, Restaino Patrizia Restaino Sandra Di Loreto Vincenzo, Restaino Mario, De Cristofano Antonia Sorgi Angelo



ENEL DISTRIBUZIONE

Spostamento di un tratto di linea elettrica aerea esterna in località Via Villa Maiella nel Comune di Guardiagrele.**e-distribuzione S.p.A.**

Infrastrutture e Reti Italia

Distribuzione Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto Spostamento di un tratto di linea elettrica aerea esterna MT 20 kV, mediante nuovo tratto di linea in cavo interrato AL 3x185 mm², della lunghezza di circa 0,433 km, per il miglioramento della qualità del servizio in località via Villa Maiella, sn nel Comune di GUARDIAGRELE (CH)
Rif. pratica Enel DNI/CH/1185376

La **e-distribuzione S.p.A.**- Infrastrutture e Reti Italia – Macro Area Territoriale Centro – Zona di Pescara-Chieti, ufficio tecnico presso Via Auriti,1 66100 CHIETI ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, costituita da una linea in cavo interrato tipo AL 3x185 mm² della lunghezza di circa 0,433 km, per realizzare lo spostamento di un tratto di linea aerea esterna, in località via Villa Maiella sn, nel Comune di Guardiagrele (CH), a partire dall'impianto esistente autorizzato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. DN4/1 del 08.01.2002.

La costruzione interesserà:

- Strada comunale: Comune di Guardiagrele:
Via San Donato;
- Strada provinciale: Provincia di Chieti
S.P. "EX S.S. 363 DI GUARDIAGRELE" cod. 215

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede in Via della Bufalotta, 255 – 00139 Roma (CH), C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, p.i. Franco PIERMARINI, tel. 0871.292944 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti – Settore 5, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 – 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Roberto Valentini
Il Responsabile

U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio n. 37 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 37 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\02 - COLLEBRINCIONI

Sezione	Foglio	Particella
A	45	131
A	45	169
A	45	173
A	45	174
A	45	175
A	45	715

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	45	131	14/05/2009
A	45	169	15/05/2009
A	45	173	15/05/2009
A	45	174	15/05/2009
A	45	175	15/05/2009
A	45	715	15/05/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
A	45	131	9165	24/07/2014	€ 4.717,01
A	45	169	9170	24/07/2014	€ 4.408,59
A	45	173	2002	21/08/2013	€ 22.893,75
A	45	174	9181	24/07/2014	€ 31.872,50
A	45	175	9193	24/07/2014	€ 31.872,50
A	45	715	10220	14/08/2014	€ 31.937,81

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	45	131			€ 0,00	816	14/05/2015	€ 5.222,57
A	45	169			€ 0,00	594	16/04/2015	€ 4.860,00
A	45	173			€ 0,00	1684	29/07/2014	€ 25.483,75
A	45	174			€ 0,00	1093	14/07/2015	€ 34.068,50
A	45	175			€ 0,00	580	16/04/2015	€ 35.136,00
A	45	715			€ 0,00	590	16/04/2015	€ 35.208,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
A	45	131	CIUFFETELLI ALDO n. a L'AQUILA il 14/11/1958 c.f. CFFLDA58S14A345E USUFRUTTO 1/2, CIUFFETELLI ALESSANDRO n. a L'AQUILA il 03/09/2000 c.f. CFFLSNDDP03A345Q NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI ILARIA n. a L'AQUILA il 15/06/1991 c.f. CFFLR91H55A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI SIMONE n. a L'AQUILA il 22/07/1993 c.f. CFFSMN93L22A345B NUDA PROPRIETA' 1/3, TRAVAGLIA MARTINA n. a GERMANIA il 08/09/1967 c.f. TRVMTN67P48Z112D USUFRUTTO 1/2
A	45	169	CIANFRINI NATALE n. a L'AQUILA il 08/10/1934 c.f. CNFNTL34R08A345B PROPRIETA' 1/1
A	45	173	CIANFRINI GRAZIANA n. a L'AQUILA il 03/03/1963 c.f. CNFGZNE3A43A345X PROPRIETA' 1/5, CIANFRINI LEDA n. a L'AQUILA il 25/12/1967 c.f. CNFLDE67T65A345C PROPRIETA' 1/5, CIANFRINI PATRIZIA n. a L'AQUILA il 19/06/1956 c.f. CNFPRZ56H59A345J PROPRIETA' 1/5, PISANO CARMINE n. a ROMA il 21/05/1959 c.f. PSNCMN59E21H501X PROPRIETA' 1/5, PISANO STEFANIA n. a ROMA il 07/10/1960 c.f. PSNSFN60R47H501T PROPRIETA' 1/5
A	45	174	CIANFRINI ANNA n. a L'AQUILA il 06/08/1957 c.f. CNFNNA57M46A345P PROPRIETA' 1/3, CIANFRINI ELEONORA n. a L'AQUILA il 24/04/1982 c.f. CNFLNR82D64A345Q PROPRIETA' 1/6, CIANFRINI FABRIZIO n. a L'AQUILA il 28/07/1962 c.f. CNFFRZ62L28A345F PROPRIETA' 1/3, CIANFRINI VERONICA n. a L'AQUILA il 09/08/1986 c.f. CNFVNC86M49A345K PROPRIETA' 1/6
A	45	175	CIANFRINI NATALE n. a L'AQUILA il 08/10/1934 c.f. CNFNTE34R08A345B PROPRIETA' 1/1
A	45	715	CIANFRINI NATALE n. a L'AQUILA il 08/10/1934 c.f. CNFNTE34R08A345B PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 139.978,82 (euro centotrentanove milanovecentosettantaotto\82) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



Decreto di esproprio n. 38 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 38 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.l.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\27 - COPPITO 3

Sezione	Foglio	Particella
A	59	1106
A	59	1117
A	59	266
A	59	344
A	59	348
A	59	433

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"I comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e"*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	59	1106	03/07/2009
A	59	1117	02/07/2009
A	59	266	02/07/2009
A	59	344	02/07/2009
A	59	348	03/07/2009
A	59	433	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
A	59	1106	1293	01/02/2016	€ 5.890,63
A	59	1117	10136	13/08/2014	€ 11.500,00
A	59	266	12555	16/10/2014	€ 80.552,08
A	59	344	13130	30/10/2014	€ 7.690,63
A	59	348	10138	13/08/2014	€ 10.853,13
A	59	433	14873	09/12/2014	€ 16.231,25

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	59	1106			€ 0,00	65	19/02/2016	€ 25.860,63
A	59	1117			€ 0,00	70	19/02/2016	€ 11.500,00
A	59	266			€ 0,00	72	19/02/2016	€ 80.552,08
A	59	344			€ 0,00	63	19/02/2016	€ 7.690,63
A	59	348			€ 0,00	69	19/02/2016	€ 10.853,13
A	59	433			€ 0,00	71	19/02/2016	€ 16.231,25

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
A	59	1106	DE MEO ANNAMARIA n. a L'AQUILA il 27/07/1943 c.f. DMENMR43L67A345J USUFRUTTO per Fg. 59 Mapp. 1106 Sub 2 - 3, PANELLA TIZIANA n. a L'AQUILA il 13/02/1967 c.f. PNLZTN67B53A345D NUDA PROPRIETA' per Fg. 59 Mapp. 1106 Sub 2 - 3
A	59	1117	ODORISIO DOMENICA n. a PALOMBARO il 06/07/1933 c.f. DRSDNC33L46G294T PROPRIETA' 2/3, TRASATTI GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 28/09/1954 c.f. TRSGPP54P28A345C PROPRIETA' 1/9, TRASATTI UMBERTO n. a L'AQUILA il 10/11/1958 c.f. TRSMRT58S10A345L PROPRIETA' 1/9, TRASATTI VITTORIO n. a L'AQUILA il 10/11/1958 c.f. TRSVTR58S10A345Y PROPRIETA' 1/9
A	59	266	DE MEO ANNA MARIA n. a L'AQUILA il 16/07/1960 c.f. DMENMR60L56A345J PROPRIETA' 1/2, DE MEO FIORELLA n. a L'AQUILA il 02/03/1962 c.f. DMEFL62C42A345Z PROPRIETA' 1/2
A	59	344	DE MEO ANNAMARIA n. a L'AQUILA il 27/07/1943 c.f. DMENMR43L67A345J USUFRUTTO, PANELLA TIZIANA n. a L'AQUILA il 13/02/1967 c.f. PNLZTN67B53A345D NUDA PROPRIETA'
A	59	348	ODORISIO DOMENICA n. a PALOMBARO il 06/07/1933 c.f. DRSDNC33L46G294T PROPRIETA' 2/3, TRASATTI GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 28/09/1954 c.f. TRSGPP54P28A345C PROPRIETA' 1/9, TRASATTI UMBERTO n. a L'AQUILA il 10/11/1958 c.f. TRSMRT58S10A345L PROPRIETA' 1/9, TRASATTI VITTORIO n. a L'AQUILA il 10/11/1958 c.f. TRSVTR58S10A345Y PROPRIETA' 1/9
A	59	433	DE MEO REMIGIO n. a L'AQUILA il 30/10/1954 c.f. DMERMG54R30A3455 PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 152.687,72 (euro centocinquantaduemilaseicentoottantasette\72) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 39 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 39 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila -- Area: 01 - CASE L'AQUILA\16 - CAMARDA

Sezione	Foglio	Particella
D	69	2159
D	69	2236
D	69	2237

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori Interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agazia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli statuti di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
D	69	2159	16/05/2009
D	69	2236	16/05/2009
D	69	2237	16/05/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
D	69	2159	3752	11/03/2015	€ 11.862,18
D	69	2236	3664	10/03/2015	€ 6.660,69
D	69	2237	3642	10/03/2015	€ 500,08

- VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
D	69	2159			€ 0,00	62	19/02/2016	€ 12.664,13
D	69	2236			€ 0,00	61	19/02/2016	€ 7.110,99
D	69	2237			€ 0,00	66	19/02/2016	€ 533,73

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
D	69	2159	MANCINI BERNARDO n. a L'AQUILA il 21/04/1974 c.f. MNCBNR74D21A345Y PROPRIETA' 1/3, MANCINI GIANCARLO n. a L'AQUILA il 29/01/1973 c.f. MNCGCR73A29A345C PROPRIETA' 1/3, MANCINI WANDA n. a L'AQUILA il 14/11/1978 c.f. MNCWND78S54A345A PROPRIETA' 1/3
D	69	2236	MANCINI BERNARDO n. a L'AQUILA il 21/04/1974 c.f. MNCBNR74D21A345Y PROPRIETA' 1/3, MANCINI GIANCARLO n. a L'AQUILA il 29/01/1973 c.f. MNCGCR73A29A345C PROPRIETA' 1/3, MANCINI WANDA n. a L'AQUILA il 14/11/1978 c.f. MNCWND78S54A345A PROPRIETA' 1/3
D	69	2237	MANCINI BERNARDO n. a L'AQUILA il 21/04/1974 c.f. MNCBNR74D21A345Y PROPRIETA' 1/3, MANCINI GIANCARLO n. a L'AQUILA il 29/01/1973 c.f. MNCGCR73A29A345C PROPRIETA' 1/3, MANCINI WANDA n. a L'AQUILA il 14/11/1978 c.f. MNCWND78S54A345A PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 20.308,85 (euro ventimilatrecentootto\85) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 40 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 40 del 10 MAG 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila -- Area: 01 - CASE L'AQUILA\27 - COPPITO 3

Sezione	Foglio	Particella
A	59	226
A	59	275
A	59	276
A	59	280
A	59	281
A	59	282
A	59	299
A	59	300
A	59	345
A	59	379
A	59	380

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	59	226	02/07/2009
A	59	275	02/07/2009
A	59	276	02/07/2009
A	59	280	02/07/2009
A	59	281	02/07/2009
A	59	282	02/07/2009
A	59	299	02/07/2009
A	59	300	02/07/2009
A	59	345	02/07/2009
A	59	379	02/07/2009
A	59	380	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2,

comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
A	59	226	03960	03/04/2014	€ 14.379,17
A	59	275	12631	16/10/2014	€ 4.789,58
A	59	276	03962	03/04/2014	€ 19.595,14
A	59	280	12630	16/10/2014	€ 6.351,28
A	59	281	12501	16/10/2014	€ 6.339,67
A	59	282	12503	16/10/2014	€ 8.682,21
A	59	299	10112	13/08/2014	€ 8.912,50
A	59	300	10133	13/08/2014	€ 26.306,25
A	59	345	2013	21/08/2013	€ 32.211,11
A	59	379	10117	13/08/2014	€ 20.700,00
A	59	380	10140	13/08/2014	€ 26.306,25

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	59	226			€ 0,00	2596	12/11/2014	€ 14.733,33
A	59	275			€ 0,00	1091	14/07/2015	€ 4.789,58
A	59	276			€ 0,00	2600	12/11/2014	€ 20.077,78
A	59	280			€ 0,00	1090	14/07/2015	€ 6.636,88
A	59	281			€ 0,00	1045	14/07/2015	€ 6.717,97
A	59	282			€ 0,00	1044	14/07/2015	€ 9.263,12
A	59	299			€ 0,00	1049	14/07/2015	€ 9.213,89
A	59	300			€ 0,00	1048	14/07/2015	€ 27.195,83
A	59	345			€ 0,00	2595	12/11/2014	€ 32.211,11
A	59	379			€ 0,00	1023	07/07/2015	€ 20.700,00
A	59	380			€ 0,00	1022	07/07/2015	€ 26.306,25

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
A	59	226	GIANFELICE MIRELLA n. a L'AQUILA il 20/04/1958 c.f. GNFMLL58D60A345X PROPRIETA' 1/2, MARINELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 17/01/1964 c.f. MRNNTN64A17A345B PROPRIETA' 1/2
A	59	275	DE MEO MAURA n. a L'AQUILA il 14/03/1969 c.f. DMEMRA69CS4A345L PROPRIETA' 1/1

A	59	276	CIOTTI ENRICO n. a L'AQUILA il 20/06/1956 c.f. CTTNRCS6H20A345U PROPRIETA' 1/1
A	59	280	DE MEO MAURA n. a L'AQUILA il 14/03/1969 c.f. DMEMRAG9C54A345L PROPRIETA' 1/1
A	59	281	DE PAOLIS PAOLO n. a L'AQUILA il 12/06/1977 c.f. DPLPLA77H12A345M PROPRIETA' 1/1
A	59	282	DE PAOLIS PAOLO n. a L'AQUILA il 12/06/1977 c.f. OPLPLA77H12A345M PROPRIETA' 1/1
A	59	299	D'ALESSANDRO ELISA n. a L'AQUILA il 08/10/1931 c.f. DLSLSE31R48A345Q PROPRIETA' 1/1
A	59	300	D'ALESSANDRO ELISA n. a L'AQUILA il 08/10/1931 c.f. DLSLSE31R48A345Q PROPRIETA' 1/1
A	59	345	GIANFELICE MIRELLA n. a L'AQUILA il 20/04/1958 c.f. GNFMLL58D60A345X PROPRIETA' 1/2, MARINELLI ANTONIO n. a L'AQUILA il 17/01/1964 c.f. MRNNTNG4A17A345B PROPRIETA' 1/2
A	59	379	MARINELLI GREGORIO n. a L'AQUILA il 24/06/1956 c.f. MRNGGR56H24A345I PROPRIETA' 1/1
A	59	380	MARINELLI GREGORIO n. a L'AQUILA il 24/06/1956 c.f. MRNGGR56H24A345I PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 177.845,74 (euro centosettantasettemilaottocentoquarantacinque\74) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 41 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 41 del **10 MAG. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\07 - TEMPERA 1

Sezione	Foglio	Particella
E	8	117
E	8	279
E	8	368
E	8	424
E	8	430
E	8	437
E	8	490

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	8	117	14/05/2009
E	8	279	14/05/2009
E	8	368	15/05/2009
E	8	424	14/05/2009
E	8	430	14/05/2009
E	8	437	14/05/2009
E	8	490	14/05/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
E	8	117	4045	11/10/2013	€ 18.656,25
E	8	279	4041	11/10/2013	€ 23.009,38
E	8	368	2476	03/09/2013	€ 43.185,76
E	8	424	4040	11/10/2013	€ 5.721,25

E	8	430	4038	11/10/2013	€ 2.059,10
E	8	437	4035	11/10/2013	€ 2.169,65
E	8	490	1364	01/08/2013	€ 13.680,56

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	8	117			€ 0,00	583	16/04/2015	€ 6.406,26
E	8	117			€ 0,00	1626	25/07/2014	€ 12.812,50
E	8	279			€ 0,00	1607	25/07/2014	€ 28.453,55
E	8	368			€ 0,00	1681	29/07/2014	€ 44.270,83
E	8	424			€ 0,00	1692	29/07/2014	€ 7.098,75
E	8	430			€ 0,00	1691	29/07/2014	€ 3.360,21
E	8	437			€ 0,00	1678	29/07/2014	€ 3.474,65
E	8	490			€ 0,00	1578	25/07/2014	€ 15.236,11

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
E	8	117	FERELLA LIDIA n. a L'AQUILA il 09/12/1939 c.f. FRLLDI38T49A345J COMPROPRIETARIO 1/6, FERELLA LILIANA n. a PAGANICA il 15/09/1926 c.f. FRLLN26P55G231E COMPROPRIETARIO 2/9, FERELLA NELIINA n. a L'AQUILA il 10/11/1937 c.f. FRLNLN37550A345Q COMPROPRIETARIO 1/6, FERELLA VANDA n. a L'AQUILA il 01/12/1930 c.f. FRLVND30T41A345X COMPROPRIETARIO 2/9, FERELLA VINCENZO n. a L'AQUILA il 30/06/1961 c.f. FRLVCN61H3DA345E COMPROPRIETARIO 1/9, VIVIO GIGLIOLA n. a L'AQUILA il 14/09/1933 c.f. VVIGLL33P54A345S COMPROPRIETARIO 1/9
E	8	279	VICENTINI LUCIANA n. a L'AQUILA il 08/10/1934 c.f. VCNLCN34R48A345X PROPRIETA' 1/1
E	8	368	COLLAMATI INES n. a ROMA il 28/11/1934 c.f. CLLNSI34S28H501N PROPRIETA' 1/3, PAPAOLA ANDREA n. a ROMA il 04/05/1967 c.f. PPLNOR67E04H501P PROPRIETA' 1/3, PAPAOLA CRISTINA n. a ROMA il 15/12/1964 c.f. PPLCST64T5SH501W PROPRIETA' 1/3
E	8	424	VICENTINI LUCIANA n. a L'AQUILA il 08/10/1934 c.f. VCNLCN34R48A345X PROPRIETA' 1/1
E	8	430	VICENTINI LUCIANA n. a L'AQUILA il 08/10/1934 c.f. VCNLCN34R48A345X PROPRIETA' 1/1
E	8	437	VICENTINI LUCIANA n. a L'AQUILA il 08/10/1934 c.f. VCNLCN34R48A345X PROPRIETA' 1/1
E	8	490	IOVENITTI ANTONELLA n. a L'AQUILA il 22/02/1964 c.f. VNTNNL64B62A345F PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 121.112,86 (euro centoventunomilacentododici\86) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



A.C.


**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 42 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 42 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\05_11 - PAGANICA SUD

Sezione	Foglio	Particella
E	16	2708
E	16	1177
E	16	1178
E	16	1215
E	16	2434

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenda del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	16	2708	14/05/2009
E	16	1177	14/05/2009
E	16	1178	14/05/2009
E	16	1215	14/05/2009
E	16	2434	14/05/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
E	16	2708	7875	02/07/2014	€ 19.144,67
E	16	1177	7879	02/07/2014	€ 43.951,56
E	16	1178	3506	26/03/2014	€ 86.646,67
E	16	1215	07872	02/07/2014	€ 73.031,11
E	16	2434	7869	02/07/2014	€ 39.034,67

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	16	2708			€ 0,00	1051	14/07/2015	€ 24.973,49
E	16	1177			€ 0,00	1047	14/07/2015	€ 47.484,36
E	16	1178			€ 0,00	2611	12/11/2014	€ 95.460,94
E	16	1215			€ 0,00	2592	12/11/2014	€ 78.087,11
E	16	2434			€ 0,00	1021	07/07/2015	€ 43.426,07

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
E	16	2708	DGT S.R.L. c.f. 01747840666 PROPRIETA' 1/1
E	16	1177	MANCINELLA DOMENICA n. a L'AQUILA il 28/04/1940 c.f. MNCDNC40DE8A345W PROPRIETA' 1/1
E	16	1178	CICIND RINA n. a L'AQUILA il 20/04/1947 c.f. CCNRNI47D60A345W PROPRIETA' 1/1
E	16	1215	DEL GRANDE ANGELA n. a L'AQUILA il 11/09/1946 c.f. DLGNGI46P51A345P PROPRIETA' 1/1
E	16	2434	MANCINELLA LUCIA n. a L'AQUILA il 30/06/1949 c.f. MNCLCU49H70A345J PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 289.431,97 (euro duecentoottantanovemilaquattrocentotrentuno/97) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



A.C.



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 43 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 43 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\22 - ROIO 2

Sezione	Foglio	Particella
G	15	1006
G	15	1603
G	15	1604

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione"*

- Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 e prot. 18 del 24/08/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all’art.4, comma 1, dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in*

proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
G	15	1006	02/07/2009
G	15	1603	27/08/2009
G	15	1604	27/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
G	15	1006	2980	27/06/2012	€ 4.436,25
G	15	1603	2995	27/06/2012	€ 6.788,76
G	15	1604	2994	27/06/2012	€ 1.176,50

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
G	15	1006			€ 0,00	42	20/01/2014	€ 6.508,13
G	15	1603			€ 0,00	1682	29/07/2014	€ 7.891,46
G	15	1604			€ 0,00	1683	29/07/2014	€ 1.274,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
G	15	1006	FATIGATI COSTANTINO n. a L'AQUILA II 04/12/1948 c.f. FTGCTN48T04A345K PROPRIETA' 1/3, FATIGATI PASQUALINO n. a L'AQUILA II 04/04/1952 c.f. FTGPQL52D04A345E PROPRIETA' 1/3, LUCIANI MARIA n. a L'AQUILA II 05/02/1930 c.f. LCNMRA30B45A345Q PROPRIETA' 1/3
G	15	1603	PAOLETTI GIANLUCA n. a L'AQUILA II 02/03/1974 c.f. PLTGLC74C02A345R PROPRIETA' 1/1
G	15	1604	PAOLETTI GIANLUCA n. a L'AQUILA II 02/03/1974 c.f. PLTGLC74C02A345R PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 15.673,59 (euro quindicimilaseicentosestantatre/59) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nei termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 44 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 44 del **10 MAG. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.l.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\26 - COPPITO 2

Sezione	Foglio	Particella
A	60	1141
A	60	4228
A	60	4229
A	60	4231
A	60	4232
A	60	4295
A	60	4483
A	60	462
A	60	477
A	60	630
A	60	631
A	60	632
A	60	725
A	60	726
A	60	727
A	60	811

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree

- individuare, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";*
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 e prot. 18 del 24/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di Intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009,prevede l'istituzione di due Uffici

- Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	60	1141	02/07/2009
A	60	4228	02/07/2009
A	60	4229	02/07/2009
A	60	4231	02/07/2009
A	60	4232	02/07/2009
A	60	4295	02/07/2009
A	60	4483	02/07/2009
A	60	462	02/07/2009
A	60	477	02/07/2009

A	60	630	02/07/2009
A	60	631	02/07/2009
A	60	632	02/07/2009
A	60	725	03/07/2009
A	60	726	03/07/2009
A	60	727	03/07/2009
A	60	811	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
A	60	1141	01703	17/02/2014	€ 3.114,17
A	60	4228	01190	05/02/2014	€ 251,25
A	60	4229	01189	05/02/2014	€ 2.060,25
A	60	4231	01187	05/02/2014	€ 2.060,25
A	60	4232	01192	03/02/2014	€ 26.749,75
A	60	4295	00688	23/01/2014	€ 10.226,67
A	60	4483	01184	05/02/2014	€ 887,75
A	60	462	2011	21/08/2013	€ 29.563,33
A	60	477	01686	17/02/2014	€ 28.860,25
A	60	630	01717	17/02/2014	€ 7.575,00
A	60	631	01716	17/02/2014	€ 11.110,00
A	60	632	01718	17/02/2014	€ 14.645,00
A	60	725	01677	17/02/2014	€ 17.338,33
A	60	726	01712	17/02/2014	€ 16.496,67
A	60	727	01722	17/02/2014	€ 14.476,67
A	60	811	01679	17/02/2014	€ 13.635,00

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	60	1141			€ 0,00	245	11/03/2015	€ 3.206,67
A	60	4228			€ 0,00	2613	12/11/2014	€ 260,00
A	60	4229			€ 0,00	2603	12/11/2014	€ 2.132,00
A	60	4231			€ 0,00	2614	12/11/2014	€ 2.132,00
A	60	4232			€ 0,00	2610	12/11/2014	€ 27.681,33
A	60	4295			€ 0,00	1989	12/09/2014	€ 10.584,60
A	60	4483			€ 0,00	242	11/03/2015	€ 918,67
A	60	462			€ 0,00	2608	12/11/2014	€ 31.373,33
A	60	477			€ 0,00	2584	12/11/2014	€ 29.865,33
A	60	630			€ 0,00	2618	12/11/2014	€ 7.800,00

A	60	631	€ 0,00	2583	12/11/2014	€ 11.440,00
A	60	632	€ 0,00	2615	12/11/2014	€ 15.080,00
A	60	725	€ 0,00	2605	12/11/2014	€ 17.853,33
A	60	726	€ 0,00	2593	12/11/2014	€ 16.986,67
A	60	727	€ 0,00	2594	12/11/2014	€ 14.906,67
A	60	811	€ 0,00	2843	15/12/2014	€ 14.107,50

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Gueffi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
A	60	1141	BAFILE MARIA GIUSEPPA n. a L'AQUILA il 21/10/1925 PROPRIETA' 1/2, BAFILE SOFIA n. a L'AQUILA il 28/11/1929 c.f. BFLSFO29568A345Z PROPRIETA' 1/2
A	60	4228	ELISEO GIORGIO n. a L'AQUILA il 23/06/1951 c.f. LSEGRG51H23A345L PROPRIETA' 1/2, TAIANO LUCIA n. a TRAMONTI il 11/04/1950 c.f. TNALCU50D51L323M PROPRIETA' 1/2
A	60	4229	ELISEO GIORGIO n. a L'AQUILA il 23/06/1951 c.f. LSEGRG51H23A345L PROPRIETA' 1/2, TAIANO LUCIA n. a TRAMONTI il 11/04/1950 c.f. TNALCU50D51L323M PROPRIETA' 1/2
A	60	4231	ELISEO GIORGIO n. a L'AQUILA il 23/06/1951 c.f. LSEGRG51H23A345L PROPRIETA' 1/2, TAIANO LUCIA n. a TRAMONTI il 11/04/1950 c.f. TNALCU50D51L323M PROPRIETA' 1/2
A	60	4232	ELISEO GIORGIO n. a L'AQUILA il 23/06/1951 c.f. LSEGRG51H23A345L PROPRIETA' 1/2, TAIANO LUCIA n. a TRAMONTI il 11/04/1950 c.f. TNALCU50D51L323M PROPRIETA' 1/2
A	60	4295	MARRONARO DOMENICA n. a L'AQUILA il 02/05/1933 c.f. MRRONC33E42A345Q PROPRIETA' 1/3 per Pg. 60 Mapp. 4295 Sub D, RIGHETTI ANGELA n. a L'AQUILA il 05/03/1957 c.f. RGHNGLS7C45A345G PROPRIETA' 1/3 per Pg. 60 Mapp. 4295 Sub D, RIGHETTI SILVANA n. a L'AQUILA il 05/05/1969 c.f. RGHSVN63E45A345K PROPRIETA' 1/3 per Pg. 60 Mapp. 4295 Sub D
A	60	4483	BAFILE MARIA GIUSEPPA n. a L'AQUILA il 21/10/1925 c.f. BFLMG525R61A345Y PROPRIETA'
A	60	462	TOSONE DOMENICA n. a L'AQUILA il 28/10/1945 c.f. TSNDNC45R68A345S PROPRIETA' 1/1
A	60	477	GIANFELICE MIRELLA n. a L'AQUILA il 20/04/1958 c.f. GNFMLL58D60A345X PROPRIETA' 1/1
A	60	630	MANDOLINI ALESSANDRA n. a L'AQUILA il 03/08/1976 c.f. MNDLSN76M43A345U PROPRIETA' 1/24, MANDOLINI ANTONELLO n. a L'AQUILA il 20/01/1981 c.f. MNDNLL81A20A345A PROPRIETA' 1/24, MARINELLI EMILIO n. a MONFALCONE il 12/07/1962 c.f. MRNMLE62L12F356E PROPRIETA' 1/12, MARINELLI GRAZIELLA n. a L'AQUILA il 02/09/1954 c.f. MRNGZL54P42A345S PROPRIETA' 1/12, MIGLIARINI ALDO n. a L'AQUILA il 29/09/1938 c.f. MGLLDA38P29A345H PROPRIETA' 1/4, MIGLIARINI DINO n. a L'AQUILA il 27/05/1933 c.f. MGLDNI33E27A345R PROPRIETA' 1/4, MIGLIARINI GIANLUCA n. a PARMA il 27/12/1963 c.f. MGLGLC63T27G337U PROPRIETA' 1/4
A	60	631	MANDOLINI ALESSANDRA n. a L'AQUILA il 03/08/1976 c.f. MNDLSN76M43A345U PROPRIETA' 1/24, MANDOLINI ANTONELLO n. a L'AQUILA il 20/01/1981 c.f. MNDNLL81A20A345A PROPRIETA' 1/24, MARINELLI EMILIO n. a MONFALCONE il 12/07/1962 c.f. MRNMLE62L12F356E PROPRIETA' 1/12, MARINELLI GRAZIELLA n. a L'AQUILA il 02/09/1954 c.f. MRNGZL54P42A345S PROPRIETA' 1/12, MIGLIARINI ALDO n. a L'AQUILA il 29/09/1938 c.f. MGLLDA38P29A345H PROPRIETA' 1/4, MIGLIARINI DINO n. a L'AQUILA il 27/05/1933 c.f. MGLDNI33E27A345R PROPRIETA' 1/4, MIGLIARINI GIANLUCA n. a PARMA il 27/12/1963 c.f. MGLGLC63T27G337U PROPRIETA' 1/4

A	60	632	MANDOLINI ALESSANDRA n. a L'AQUILA il 03/08/1976 c.f. MNOLSN76M43A345U PROPRIETA' 1/24, MANDOLINI ANTONELLO n. a L'AQUILA il 20/01/1981 c.f. MNONNL81A20A345A PROPRIETA' 1/24, MARINELLI EMILIO n. a MONFALCONE il 12/07/1962 c.f. MRNMLE62L12F356E PROPRIETA' 1/12, MARINELLI GRAZIELLA n. a L'AQUILA il 02/09/1954 c.f. MRNGZLS4P42A345S PROPRIETA' 1/12, MIGLIARINI ALDO n. a L'AQUILA il 29/09/1938 c.f. MGLLDA38P29A345H PROPRIETA' 1/4, MIGLIARINI CINO n. a L'AQUILA il 27/05/1933 c.f. MGLDNB3E27A345R PROPRIETA' 1/4, MIGLIARINI GIANLUCA n. a PARMA il 27/12/1963 c.f. MGLGLCB3T27G337U PROPRIETA' 1/4
A	60	725	ELISEO GIORGIO n. a L'AQUILA il 23/06/1951 c.f. LSEGRG51H23A34SL PROPRIETA' 1/2, TAIANO LUCIA n. a TRAMONTI il 11/04/1950 c.f. TNALCU50D51L323M PROPRIETA' 1/2
A	60	726	D'ALESSANDRO PIERINO n. a L'AQUILA il 21/10/1928 c.f. DLSPRN28R21A345J PROPRIETA' 1/1
A	60	727	D'ALESSANDRO PIERINO n. a L'AQUILA il 21/10/1928 c.f. DLSPRN28R21A345J COMPROPRIETARIO PER 1/2, QUATTROOCHI SILVIA ANTONIETTA n. a SULMONA il 19/01/1935 c.f. QTTSVN35A591804Z COMPROPRIETARIO PER 1/2
A	60	811	D'ALESSANDRO FULVIO n. a L'AQUILA il 09/06/1953 c.f. DLSFLV53H09A345I PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 206.328,10 (euro duecentoseimilatrecentoventiotto\10) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



A.C.


**Il Dirigente
Ing. Licio Nardis**



Decreto di esproprio n. 45 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 45 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.l.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	1136
E	19	2221
E	19	2222
E	19	2223
E	19	2320
E	19	2330
E	19	2332
E	19	2346
E	19	2357
E	19	326
E	19	397
E	19	398
E	19	629

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle*

disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;*

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	1136	02/07/2009
E	19	2221	02/07/2009
E	19	2222	02/07/2009
E	19	2223	02/07/2009
E	19	2320	02/07/2009
E	19	2330	03/07/2009
E	19	2332	03/07/2009
E	19	2346	03/07/2009
E	19	2357	03/07/2009
E	19	326	03/07/2009
E	19	397	03/07/2009
E	19	398	02/07/2009
E	19	629	03/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione Indennità		
	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
E	19	1136	7864	02/07/2014	€ 8.898,06
E	19	2221	6416	30/05/2014	€ 13.595,49
E	19	2222	6414	30/05/2014	€ 13.595,49
E	19	2223	6412	30/05/2014	€ 4.327,78
E	19	2320	7917	02/07/2014	€ 28.367,92
E	19	2330	04645	29/10/2013	€ 1.409,10
E	19	2332	04644	29/10/2013	€ 1.696,39
E	19	2346	6427	30/05/2014	€ 36.615,28
E	19	2357	04642	29/10/2013	€ 2.202,57
E	19	326	6425	30/05/2014	€ 5.409,72
E	19	397	7903	02/07/2014	€ 33.761,11
E	19	398	11103	10/09/2014	€ 11.169,38
E	19	629	13667	13/11/2014	€ 4.214,58

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	1136			€ 0,00	255	11/03/2015	€ 9.157,22
E	19	2221			€ 0,00	2860	15/12/2014	€ 13.728,13
E	19	2222			€ 0,00	2868	15/12/2014	€ 13.728,13
E	19	2223			€ 0,00	2870	15/12/2014	€ 4.391,11
E	19	2320			€ 0,00	592	16/04/2015	€ 29.519,68
E	19	2330			€ 0,00	1614	25/07/2014	€ 1.452,01
E	19	2332			€ 0,00	1612	25/07/2014	€ 1.748,06
E	19	2346			€ 0,00	593	16/04/2015	€ 38.222,78
E	19	2357			€ 0,00	1623	25/07/2014	€ 2.269,65
E	19	326			€ 0,00	82	01/03/2016	€ 5.409,72
E	19	397			€ 0,00	1020	07/07/2015	€ 35.559,05
E	19	398			€ 0,00	64	19/02/2016	€ 12.032,71
E	19	629			€ 0,00	1777	02/12/2015	€ 4.214,58

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Ditta
E	19	1136	ROSSI MARIA VITTORIA n. a L'AQUILA il 23/12/1940 c.f. RSSMVT40T63A345J PROPRIETA' 1/1
E	19	2221	TARQUINI BRUNO n. a L'AQUILA il 22/06/1957 c.f. TRQBRN37H22A345R PROPRIETA' 1/1
E	19	2222	ROSSI DOMENICA n. a L'AQUILA il 21/05/1931 c.f. RSSDNC31E61A345G PROPRIETA' 1/3, TARQUINI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 12/03/1955 c.f. TRQGPP55C52A345O PROPRIETA' 2/9, TARQUINI MARIA ROSA n. a PAGANICA il 23/11/1956 c.f. TRQMR556563G231D PROPRIETA' 2/9, TARQUINI ROMANO n. a L'AQUILA il 30/06/1966 c.f. TRQRMN66H30A345V PROPRIETA' 2/9
E	19	2223	ROSSI DOMENICA n. a PAGANICA il 21/05/1931 c.f. RSSDNC31E61G231W PROPRIETA' 1/6, TARQUINI BRUNO n. a L'AQUILA il 22/06/1937 c.f. TRQBRN37H22A345R PROPRIETA' 1/2, TARQUINI GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 12/03/1955 c.f. TRQGPP55C52A345O PROPRIETA' 1/9, TARQUINI MARIA ROSA n. a PAGANICA il 23/11/1956 c.f. TRQMR556563G231D PROPRIETA' 1/9, TARQUINI ROMANO n. a L'AQUILA il 30/06/1966 c.f. TRQRMN66H30A345V PROPRIETA' 1/9
E	19	2320	DI PAOLO ROSA n. a BARISCIANO il 28/04/1938 c.f. DPLRSO38D68A667Y PROPRIETA' 1/2, VOLPE DOMENICO C/O PROGETTO CASE PAGANICA 2 VIA CARLO CASALEGNO, 19 n. a L'AQUILA il 25/11/2032 c.f. VLPDNC32525A345F PROPRIETA' 1/2
E	19	2330	SILVA EMILIO n. a L'AQUILA il 28/01/1953 c.f. SLVMLE53A28A345L PROPRIETA' 1/1
E	19	2332	SILVA EMILIO n. a L'AQUILA il 28/01/1953 c.f. SLVMLE53A28A345L PROPRIETA' 1/1
E	19	2346	SILVA ASCANIO n. a L'AQUILA il 22/08/1954 c.f. SLVSCN54M22A345F PROPRIETA' 1/2, SIMONE IVANA n. a L'AQUILA il 17/12/1955 c.f. SMNVNIS5T57A345P PROPRIETA' 1/2
E	19	2357	SILVA EMILIO n. a L'AQUILA il 28/01/1953 c.f. SLVMLE53A28A345L PROPRIETA' 1/1
E	19	326	ROSSI FLORA n. a L'AQUILA il 23/07/1939 c.f. RSSFLR39L63A345R PROPRIETA' 1/1
E	19	397	DI PAOLO ROSA n. a BARISCIANO il 28/04/1938 c.f. DPLRSO38D68A667Y PROPRIETA' 1/2, VOLPE DOMENICO n. a PAGANICA il 25/11/1932 PROPRIETA' 1/2
E	19	398	PETRICOLA MARIA TERESA n. a L'AQUILA il 10/07/1947 c.f. PTRMTR47L5DA345T PROPRIETA' 1/9, TENNINA ELVIRA n. a L'AQUILA il 10/07/1949 c.f. TNNLVR49L5DA345H COMPROPRIETARIO 1/3, TENNINA FABRIZIO n. a L'AQUILA il 27/02/1977 c.f. TNNFRZ77B27A345W PROPRIETA' 1/9, TENNINA FAUSTO n. a L'AQUILA il 27/05/1960 c.f. TNNFST6DE27A345U COMPROPRIETARIO 1/3, TENNINA LALURA n. a L'AQUILA il 03/06/1980 c.f. TNNLRA80H43A345H PROPRIETA' 1/9
E	19	629	IORE GIULIANA n. a L'AQUILA il 15/03/1948 c.f. FRIGLN48C55A345G PROPRIETA' 1/2, IORE GIUSTINO n. a L'AQUILA il 24/05/1954 c.f. FRIGTN54E24A345N PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 171.432,83 (euro centosettantunomilaquattrocentotrentadue\83) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



A.C.


**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 46 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 46 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\16 - CAMARDA

Sezione	Foglio	Particella
D	69	2153
D	69	2155
D	69	2160
D	69	2161
D	69	2229
D	69	2231
D	69	2235
D	69	2238
D	69	2239
D	69	277
D	69	281
D	69	287
D	69	340
D	69	717

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;

- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 e prot. 18 del 24/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
D	69	2153	16/05/2009
D	69	2155	16/05/2009
D	69	2160	16/05/2009
D	69	2161	16/05/2009
D	69	2229	16/05/2009
D	69	2231	16/05/2009
D	69	2235	16/05/2009
D	69	2238	16/05/2009
D	69	2239	16/05/2009
D	69	277	14/05/2009
D	69	281	16/05/2009

D	69	287	16/05/2009
D	69	340	27/08/2009
D	69	717	14/03/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione Indennità		
	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
D	69	2153	3754	11/03/2015	€ 25.679,81
D	69	2155	3753	11/03/2015	€ 29.154,38
D	69	2160	3751	11/03/2015	€ 18.959,96
D	69	2161	3747	11/03/2015	€ 13.755,51
D	69	2229	3745	11/03/2015	€ 133,13
D	69	2231	3743	11/03/2015	€ 4.341,35
D	69	2235	3742	11/03/2015	€ 6.512,03
D	69	2238	3640	10/03/2015	€ 7.910,57
D	69	2239	3475	10/03/2015	€ 2.536,05
D	69	277	3527	10/03/2015	€ 22.068,75
D	69	281	3531	10/03/2015	€ 19.733,33
D	69	287	3516	10/03/2015	€ 5.906,55
D	69	340	3513	10/03/2015	€ 659,38
D	69	717	3856	12/03/2015	€ 162,00

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
D	69	2153			€ 0,00	1781	02/12/2015	€ 27.358,31
D	69	2155			€ 0,00	1830	04/12/2015	€ 31.125,38
D	69	2160			€ 0,00	1832	04/12/2015	€ 20.241,76
D	69	2161			€ 0,00	1779	02/12/2015	€ 14.685,46
D	69	2229			€ 0,00	1782	02/12/2015	€ 133,13
D	69	2231			€ 0,00	1828	04/12/2015	€ 4.615,65
D	69	2235			€ 0,00	1829	04/12/2015	€ 6.952,28
D	69	2238			€ 0,00	1831	04/12/2015	€ 8.442,87
D	69	2239			€ 0,00	1758	02/12/2015	€ 2.706,70
D	69	277			€ 0,00	1759	02/12/2015	€ 23.553,75
D	69	281			€ 0,00	1827	04/12/2015	€ 21.061,18
D	69	287			€ 0,00	1780	02/12/2015	€ 6.304,00
D	69	340			€ 0,00	1757	02/12/2015	€ 659,38
D	69	717			€ 0,00	1794	02/12/2015	€ 162,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
40	D	69	2153	SPENNATI CHECCHINA n. a L'AQUILA il 20/12/1933 c.f. SPNCCC33T60A345H PROPRIETA' 1/1
42	D	69	2155	MUZI ANTONIO n. a L'AQUILA il 03/11/1941 c.f. MZUNTN41503A345W PROPRIETA' 1/1
45	D	69	2160	SPENNATI ANNARITA n. a L'AQUILA il 23/01/1971 c.f. SPNNRT71A63A345N PROPRIETA' 1/1
46	D	69	2161	SPENNATI CHECCHINA n. a L'AQUILA il 20/12/1933 c.f. SPNCCC33T60A345H PROPRIETA' 1/1
58	D	69	2229	SPENNATI CHECCHINA n. a L'AQUILA il 20/12/1933 c.f. SPNCCC33T60A345H PROPRIETA' 1/1
60	D	69	2231	MUZI ANTONIO n. a L'AQUILA il 03/11/1941 c.f. MZUNTN41503A345W PROPRIETA' 1/1
64	D	69	2235	MUZI ANTONIO n. a L'AQUILA il 03/11/1941 c.f. MZUNTN41503A345W PROPRIETA' 1/1
67	D	69	2238	SPENNATI EGIDIO n. a L'AQUILA il 03/06/1956 c.f. SPNGDE56H03A345B PROPRIETA' 1/1
68	D	69	2239	SPENNATI CHECCHINA n. a L'AQUILA il 20/12/1933 c.f. SPNCCC33T60A345H PROPRIETA' 1/1
88	D	69	277	CARROZZI GIANNI n. a L'AQUILA il 10/12/1951 c.f. CRRGNN51T10A345T PROPRIETA' 1/1
92	D	69	281	MUZI ANTONIO n. a L'AQUILA il 03/11/1941 c.f. MZUNTN41503A345W PROPRIETA' 1/1
97	D	69	287	SPENNATI CHECCHINA n. a L'AQUILA il 20/12/1933 c.f. SPNCCC33T60A345H PROPRIETA' 1/1
137	D	69	340	CORBELLI ANTONELLA n. a L'AQUILA il 10/02/1967 c.f. CRBNNL67B50A345O PROPRIETA' 1/1
270	D	69	717	SCIPIONI PASQUAROSA n. a L'AQUILA il 10/05/1943 c.f. SCPPQR43E50A345C PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 168.001,85 (euro centosessantaottomilauno\85) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proibibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 47 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 47 del 10 MAG, 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila -- Area: 01 - CASE L'AQUILA\16 - CAMARDA

Sezione	Foglio	Particella
D	69	1910
D	69	2233
D	69	2234
D	69	285
D	69	286
D	69	2918

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 06 del 11/05/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
D	69	1910	16/05/2009
D	69	2233	16/05/2009
D	69	2234	16/05/2009
D	69	285	16/05/2009
D	69	286	16/05/2009
D	69	2918	16/05/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
D	69	1910	3756	11/03/2015	€ 5.526,17
D	69	2233	3739	11/03/2015	€ 2.329,69
D	69	2234	3668	10/03/2015	€ 998,44
D	69	285	3534	10/03/2015	€ 6.341,98
D	69	286	3519	10/03/2015	€ 7.309,44

D 69 2918 9851 12/03/2015 € 2.160,00

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
D	69	1910			€ 0,00	26	02/02/2016	€ 5.899,77
D	69	2233			€ 0,00	1776	02/12/2015	€ 2.487,19
D	69	2234			€ 0,00	1785	02/12/2015	€ 1.065,94
D	69	285			€ 0,00	1787	02/12/2015	€ 6.768,73
D	69	286			€ 0,00	1760	02/12/2015	€ 7.801,29
D	69	2918			€ 0,00	1778	02/12/2015	€ 2.160,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
27	D	69	1910	MANCINI BERNARDO n. a L'AQUILA il 21/04/1974 c.f. MNCBNR74D21A345Y PROPRIETA' 1/3, MANCINI GIANCARLO n. a L'AQUILA il 29/01/1973 c.f. MNCGCR73A29A345C PROPRIETA' 1/3, MANCINI WANDA n. a L'AQUILA il 14/11/1978 c.f. MNCWND78S54A345A PROPRIETA' 1/3
62	D	69	2233	MOSCARDI ANGELA n. a L'AQUILA il 13/10/1937 c.f. MSCNGL37R53A345I PROPRIETA' 1/2, MOSCARDI SILVIO n. a L'AQUILA il 05/06/1941 c.f. MSCSLV41H05A345S PROPRIETA' 1/2
63	D	69	2234	MOSCARDI ANGELA n. a L'AQUILA il 13/10/1937 c.f. MSCNGL37R53A345I PROPRIETA' 1/2, MOSCARDI SILVIO n. a L'AQUILA il 05/06/1941 c.f. MSCSLV41H05A345S PROPRIETA' 1/2
95	D	69	285	MOSCARDI ANGELA n. a L'AQUILA il 13/10/1937 c.f. MSCNGL37R53A345I PROPRIETA' 1/2, MOSCARDI SILVIO n. a L'AQUILA il 05/06/1941 c.f. MSCSLV41H05A345S PROPRIETA' 1/2
96	D	69	286	MOSCARDI ANGELA n. a L'AQUILA il 13/10/1937 c.f. MSCNGL37R53A345I PROPRIETA' 1/2, MOSCARDI SILVIO n. a L'AQUILA il 05/06/1941 c.f. MSCSLV41H05A345S PROPRIETA' 1/2
114	D	69	2918	MOSCARDI ANGELA n. a L'AQUILA il 13/10/1937 c.f. MSCNGL37R53A345I PROPRIETA' 1/2, MOSCARDI SILVIO n. a L'AQUILA il 05/06/1941 c.f. MSCSLV41H05A345S PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 26.182,92 (euro ventiseimilacentoottantadue\92) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato esproprio dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Paccia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



Decreto di esproprio n. 48 del 10.05.2016. Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 48 del 10 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	384
E	19	385
E	19	388
E	19	687
E	19	690
E	19	696
E	19	756

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	384	03/07/2009
E	19	385	03/07/2009
E	19	388	03/07/2009
E	19	687	03/07/2009
E	19	690	03/07/2009
E	19	696	02/07/2009
E	19	756	03/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione Indennità		
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data	Importo
E	19	384	13676	13/11/2014	€ 8.472,92
E	19	385	10209	14/08/2014	€ 26.220,00
E	19	388	11100	10/09/2014	€ 31.696,88
E	19	687	13679	13/11/2014	€ 9.172,92

E	19	690	13103	30/10/2014	€ 21.275,00
E	19	696	9161	24/07/2014	€ 20.541,88
E	19	756	10208	14/08/2014	€ 5.275,63

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli Interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle Indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	384	1766	02/12/2015	€ 8.472,92			€ 0,00
E	19	385	1764	02/12/2015	€ 26.220,00			€ 0,00
E	19	388	1763	02/12/2015	€ 31.696,88			€ 0,00
E	19	687	1768	02/12/2015	€ 9.172,92			€ 0,00
E	19	690	1770	02/12/2015	€ 21.275,00			€ 0,00
E	19	696	1772	02/12/2015	€ 20.541,88			€ 0,00
E	19	756	1771	02/12/2015	€ 5.275,63			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Plano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
242	E	19	384	FERELLA DOMENICA n. a L'AQUILA il 16/05/1930 c.f. FRLDNC30E56A345P PROPRIETA' 1/1
243	E	19	385	FIORDIGIGLI LUIGI n. a L'AQUILA il 06/07/1946 c.f. FRDLGU46L06A345L PROPRIETA' 1/1
246	E	19	388	DE PAULIS DIOMIRA n. a L'AQUILA il 04/02/1944 c.f. DPLDMR44B44A345K PROPRIETA' 1/2, DE PAULIS FILOMENA n. a L'AQUILA il 26/10/1933 c.f. DPLFMN33R66A345V PROPRIETA' 1/2
314	E	19	687	FERELLA DOMENICA n. a L'AQUILA il 16/05/1930 c.f. FRLDNC30E56A345P PROPRIETA' 1/1
317	E	19	690	CAPANNOLO BERNARDINO n. a L'AQUILA il 18/07/1934 c.f. CPNBNR34L18A345H PROPRIETA' 1/2, DE PAULIS FILOMENA n. a L'AQUILA il 26/10/1933 c.f. DPLFMN33R66A345V PROPRIETA' 1/2
322	E	19	696	CENTI CATERINA n. a L'AQUILA il 24/11/1956 c.f. CNTCRN56564A345V PROPRIETA' 1/1
333	E	19	756	FIORDIGIGLI LUIGI n. a L'AQUILA il 06/07/1946 c.f. FRDLGU46L06A345L PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 122.655,23 (euro centoventidue milaseicentocinquantacinque\23) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.


**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it